SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147º — Numero 26

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 1º febbraio 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2006 è terminata il 29 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 23

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

DECRETO 21 dicembre 2005.

Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per un impegno di spesa pari a euro 61.643.766,25. (Decreto n. 3275).

06A00684

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 24

Autorità per l'energia elettrica e il gas

DELIBERAZIONE 28 dicembre 2005.

Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni dell'Allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 dicembre 2003, n. 168/03. (Deliberazione n. 293/05).

DELIBERAZIONE 29 dicembre 2005.

Aggiornamento per il trimestre gennaio-marzo 2006 di componenti e parametri della tariffa elettrica. (Deliberazione n. 299/05).

06A00820-06A00821

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 novembre 2005.

Saldo del contributo per oneri di funzionamento spettante all'Università di Trento per l'anno 2003, a norma dell'articolo 44 della legge 14 agosto 1982, n. 590.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto l'art. 44 della legge 14 agosto 1982, n. 590, così come modificato dall'art. 17, comma 129, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con il quale si dispone che alla determinazione dello stanziamento per il finanziamento degli oneri di funzionamento dell'Università degli studi di Trento, si dovrà provvedere annualmente d'intesa tra il Governo, il presidente della giunta provinciale, il presidente del consiglio di amministrazione e il rettore dell'università, in correlazione alla determinazione della quota di finanziamento spettante alla provincia autonoma di Trento, ai sensi dell'art. 78 del testo unificato delle leggi sullo statuto per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Considerato che, in base ai criteri stabiliti dal secondo comma del citato art. 44 della legge n. 590 del 1982, l'ammontare del finanziamento da devolvere all'Università degli studi di Trento per l'anno 2003 viene a fissarsi in complessivi euro 12.228.312,00, dei quali euro 9.296.224,00 sono stati già erogati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, come si evince dall'allegato A;

Vista la nota n. 0092741 dell'11 luglio 2005 del Ministero dell'economia e delle finanze, con la quale vengono definiti i conteggi e la somma da erogare all'Università degli studi di Trento;

Visto l'accordo manifestato dal presidente della giunta provinciale di Trento, dal presidente del consiglio di amministrazione e dal rettore dell'Università degli studi di Trento, con nota n. 15880 del 4 agosto 2005;

Ritenuto, pertanto, che all'Università degli studi di Trento occorre corrispondere, per il medesimo periodo, la somma complessiva di euro 2.932.088,00;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *ii)*, della legge 12 gennaio 1991, n. 13, che determina gli atti amministrativi da adottarsi nella forma di decreto del Presidente della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 ottobre 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Il contributo di funzionamento spettante all'Università degli studi di Trento, per l'anno 2003, è quantificato, secondo le intese citate nelle premesse, in euro 12.228.312,00.

2. L'importo a saldo dovuto per lo stesso anno 2003 è determinato in euro 2.932.088,00, tenuto conto della somma di euro 9.296.224,00 già erogata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Art. 2.

1. L'onere derivante dall'applicazione dell'art. 1, corrispondente ad euro 2.932.088,00 farà carico allo stanziamento iscritto al capitolo 1707 nell'ambito dell'unità previsionale di base 4.1.2.14 «Altri interventi per le Università statali» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2005.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 2 novembre 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 2005
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 14, foglio n. 25

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Dip. R.G.S. - I.Ge.P.A. Uff.VII^

Allegato "A"

BASE DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO DELL'UNIVERSITA' di TRENTO

Anno 2003

SPESA STATALE

capitolo	descrizione	in Euro
1501(**)	Contrtibuto di funzionamento Università	437.411.968
5546	Contributi per indagini scientifiche	426.075
5547	Attività sportiva universitaria	7.990.000
1514(**)	Contratti con studiosi ed esperti	8.175.496
5491	Borse di studio per corsi di ricerca e perfezionamento	161.757.331
5518	Contratti con lettori stranieri	26.855.758
5551	Assegnazioni Università per Consorzi con Università straniere	1.311.802
7301(**)	Spese per la ricerca scientifica (1)	122.858.291
	TOTALE	€ **766.786.720**

(**) Lo stanziamento dei capitoli è stato determinato applicando il tasso di inflazione effettivo allo stanziamento dell'anno precedente.
(1) La quantificazione è data dal 60% del capitolo.

PARAMETRI TRENTO

descrizione	(%)
POPOLAZIONE	0,920
TERRITORIO	3,165
FACOLTA' ATTIVATE	1,271
CORSI DI LAUREA ATTIVATI	1,023
VALORE MEDIO	**1,595**

CONTRIBUTO ONERI DI FUNZIONAMENTO	**12.228.312**
CONTRIBUTI GIA' ASSEGNATI	**9.296.224**
SALDO	**2.932.088**

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Dip. R.G.S. - I.Ge.P.A. uff.VII

COSTRUZIONE PARAMETRI

SUPERFICIE (in kmq)				indice
Italia	Regione Trentino-Alto Adige			
	Trento	Bolzano	Totale	
301.303	6.207	7.400	13.607	*4,516*
301.303	6.207	3.330	9.537	*3,165*

	UNIVERSITA' ITALIANE			
anno	anno accademico	iscritti in corso	facoltà attivate	corsi laurea
1993	92/93	1.074.330	376	1.068
1994	93/94	1.121.699	380	1.063
1995	94/95	1.112.189	400	1.090
1996	95/96	1.106.482	407	1.104
1997	96/97	1.091.712	418	1.356
1998	97/98	1.067.248	437	1.413
1999	98/99	914.794	455	1.477
2000	99/00	878.235	480	1.752
2001	00/01	905.272	444	2.891
2002	01/02	1.002.813	474	5.210
2003	02/03	1.053.184	472	5.964

	UNIVERSITA' DI TRENTO			
anno	anno accademico	iscritti in corso	facoltà attivate	corsi laurea
1993	92/93	7.738	6	13
1994	93/94	8.547	6	11
1995	94/95	8.529	6	11
1996	95/96	8.419	6	11
1997	96/97	7.923	6	13
1998	97/98	8.745	6	13
1999	98/99	8.402	6	13
2000	99/00	8.182	6	16
2001	00/01	7.511	6	25
2002	01/02	9.322	7	52
2003	02/03	9.687	6	61

	INDICI UNIVERSITA'			
anno	anno accademico	iscritti in corso	facoltà attivate	corsi laurea
1993	92/93	0,720	1,596	1,217
1994	93/94	0,762	1,579	1,035
1995	94/95	0,767	1,500	1,009
1996	95/96	0,761	1,474	0,996
1997	96/97	0,726	1,435	0,959
1998	97/98	0,819	1,373	0,920
1999	98/99	0,918	1,319	0,880
2000	99/00	0,932	1,250	0,913
2001	00/01	0,830	1,351	0,865
2002	01/02	0,930	1,477	0,998
2003	02/03	0,920	1,271	1,023

06A00815

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 gennaio 2006.

Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito i territori delle province di Ancona e Pesaro-Urbino nei giorni 26 e 27 novembre 2005.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che nei giorni 26 e 27 novembre 2005 i territori delle province di Ancona e Pesaro-Urbino sono stati colpiti da una intensa ondata di maltempo caratterizzata da precipitazioni particolarmente copiose;

Considerato che le predette precipitazioni hanno provocato la tracimazione di numerosi corsi d'acqua, tra i quali il Metauro, il Foglia, il Cesano ed il Marecchia, con conseguente necessità di procedere all'evacuazione di numerosi nuclei familiari;

Tenuto conto, inoltre, che in gran parte delle zone interessate dagli eventi in parola, già ricoperte tra l'altro da uno strato nevoso di circa 70 centimetri, il contesto critico si è aggravato a causa delle preesistenti situazioni di dissesto idrogeologico, verificatesi in conseguenza dell'avverso andamento climatico della stagione estiva;

Considerato, infine, che detti eventi hanno prodotto effetti di considerevole entità innescando smottamenti e frane, con conseguenti significativi danni a strutture ed infrastrutture pubbliche e private, causando l'interruzione dell'erogazione di energia elettrica e acqua potabile, nonché provocando disagi alla viabilità in seguito alla chiusura di strade e ponti a causa di crolli ed inondazioni;

Ravvisata la necessità di procedere alla realizzazione, in termini di somma urgenza, di interventi, anche infrastrutturali, finalizzati al superamento delle situazioni di criticità;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Vista la richiesta della regione Marche, pervenuta con nota del 9 dicembre 2005;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 gennaio 2006;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è dichiarato, fino al 31 gennaio 2007, lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito i territori delle province di Ancona e Pesaro-Urbino nei giorni 26 e 27 novembre 2005.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2006

Il Presidente: BERLUSCONI

06A00905

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 gennaio 2006.

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3491).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245;

Viste le ordinanze di protezione civile n. 3230 del 18 luglio 2002, n. 3352 del 23 aprile 2004 e n. 3361 dell'8 luglio 2004, art. 7, emanate per fronteggiare la situazione di emergenza nel settore dell'approvvigionamento idrico nella regione Umbria;

Vista l'ordinanza di protezione civile n. 3353 del 23 aprile 2004 nella quale il presidente della regione Umbria, in relazione al diffuso stato di criticità verificatosi nel territorio del lago Trasimeno per la presenza di insetti nocivi, è nominato Commissario delegato;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3409 del 4 marzo 2005 recante: «Interventi di protezione civile diretti a fronteggiare la situazione di crisi nel settore dell'approvvigionamento idrico nella regione Umbria»;

Vista la nota del 21 dicembre 2005, del presidente della regione Umbria - Commissario delegato;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3268 del 12 marzo 2003, recante «Primi interventi urgenti per fronteggiare i danni conseguenti agli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 23, 24 e 25 gennaio 2003 nel territorio della regione Molise»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3315 del 2 ottobre 2003, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3414 del 18 marzo 2005, recante «Ulteriori interventi di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 23, 24 e 25 gennaio 2003 nel territorio della regione Molise»;

Vista la nota del 19 dicembre 2005, del presidente della regione Molise - Commissario delegato;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2002, n. 3250, recante «Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica del 6 settembre 2002 nel territorio della provincia di Palermo, nonché procedure di snellimento per taluni obiettivi, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive integrazioni e modificazioni.»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3445 del 30 giugno 2005, recante « Ulteriori disposizioni di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica del 6 settembre 2002 nel territorio della provincia di Palermo»;

Vista la nota del prefetto di Palermo - Commissario delegato del 21 novembre 2005;

Vista la nota del 19 dicembre 2005 della regione Siciliana;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 luglio 2005, n. 3449 e in data 13 ottobre 2005, n. 3469, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile.»;

Viste le note del 7 settembre, 17 novembre, 23 e 30 dicembre 2005 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la qualità della vita;

Vista la nota del 23 dicembre 2005 del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3400 in data 8 febbraio 2005, recante «Ulteriori interventi di protezione civile diretti a fronteggiare la grave situazione di inquinamento ambientale che ha interessato il territorio dei comuni di Asti e Ciriè»;

Viste le note del 2 e del 20 dicembre 2005 con le quali i sindaci di Asti e Ciriè - Commissari delegati chiedono la proroga dei poteri commissariali;

Vista la nota del 28 dicembre 2005 dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

Viste le note n. 50 e n. 51 del 3 gennaio 2006 della regione Piemonte;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3412 in data 24 marzo 2005, recante «Ulteriori interventi di protezione civile diretti a fronteggiare i fenomeni di dissesto che hanno interessato la località di Marinasco - Strà, nel comune di La Spezia»;

Vista la nota del 21 dicembre 2005 del Commissario delegato per l'emergenza di Marinasco - Strà nel comune di La Spezia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 settembre 2004 recante la dichiarazione di grande evento per lo svolgimento della pre-regata della trentaduesima Coppa America, che si terrà nello specchio di mare antistante alla città di Trapani;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3377 del 22 settembre 2004, recante: «Disposizioni urgenti per lo svolgimento della pre-regata della trentaduesima Coppa America» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 maggio 2005, con il quale viene dichiarato, fino al 31 maggio 2006, lo stato di emergenza in relazione situazione di inquinamento e di crisi idrica in atto nel territorio dei comuni a sud di Roma, serviti dal Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3454 del 29 luglio 2005, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare la situazione di inquinamento e di crisi idrica in atto nel territorio dei comuni a sud di Roma, serviti dal Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio.»;

Vista la nota del 9 gennaio 2006 del presidente della regione Lazio;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 ottobre 2003, n. 3320, recante: «Interventi urgenti per fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 17 settembre 2003 nel territorio delle province di Siracusa e Catania»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 maggio 2005, n. 3430, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 17 settembre 2003 nel territorio della provincia di Siracusa»;

Vista la nota del 17 novembre 2005 del Commissario delegato - Prefetto di Siracusa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 ottobre 2002, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso;

Visto l'art. 20-*bis* del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», con il quale, gli stati d'emergenza concernente gli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Molise e Puglia, sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2005;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 dicembre 2005, con il quale gli stati

d'emergenza concernenti gli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Molise e Puglia, sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2006;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253 del 29 novembre 2002, n. 3279 del 10 aprile 2003, n. 3300 dell'11 luglio 2003, n. 3375 del 20 settembre 2004, n. 3469 del 13 ottobre 2005, n. 3486 del 29 dicembre 2005;

Ravvisata la necessità di estendere le iniziative di carattere urgente previste dalla citata ordinanza n. 3496/2005 anche con riferimento a talune strutture temporanee destinate ad attività scolastica site nei comuni di Bonefro, Casacalenda e Ururi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 maggio 2005 con il quale è stato dichiarato, fino al 30 aprile 2006, lo stato di emergenza socio-economico-ambientale nel territorio dei comuni di Colleferro, Segni e Gavignano della provincia di Roma, e dei comuni di Paliano, Anagni, Ferentino, Sgurgola, Morolo e Supino, della provincia di Frosinone, interessato da una gravissima situazione di inquinamento ambientale che ha causato la contaminazione dei prodotti agricoli, nonché la presenza di sostanze organo-clorurate nel latte prodotto dagli allevatori titolari di talune aziende zootecniche;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2005 n. 3441 recante: «Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare la situazione di emergenza nel territorio del bacino del fiume Sacco tra le province di Roma e Frosinone in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale», nonché la successiva ordinanza di protezione civile n. 3447 del 2005;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 maggio 2005, n. 3433, recante: «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare la situazione di pericolo determinatasi a seguito dell'esplosione di ordigni bellici, avvenuta all'interno dello stabilimento di munizionamento nella frazione di Baiano, nel comune di Spoleto (Perugia)»;

Ravvisata la necessità di assicurare l'espletamento delle ulteriori iniziative finalizzate al definitivo superamento del sopra menzionato contesto critico;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 novembre 2004, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2006, lo stato di emergenza ambientale nella laguna di Orbetello;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2006, lo stato di emergenza socio economico ambientale determinatosi nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 marzo 1999 relativo alla dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio dei comuni di Cengio (Savona) e Saliceto (Cuneo) in ordine alla situazione di crisi socio-ambientale, nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2005, con il quale il medesimo stato d'emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2006;

Vista la nota in data 3 gennaio 2006 dell'Ufficio territoriale del Governo di Messina;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2249/FPC del 3 aprile 1992 recante: «Interventi di somma urgenza diretti a fronteggiare danni conseguenti al nubifragio abbattutosi nel mese di ottobre 1991 nel comune di Forza d'Agrò e Scaletta Zanclea, in provincia di Messina»;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito con modificazioni dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3341 del 27 febbraio 2004, n. 3343 del 12 marzo 2004, n. 3345 del 30 marzo 2004, n. 3347 del 2 aprile 2004, n. 3354 del 7 maggio 2004 art. 1, comma 2, n. 3361 in data 8 luglio 2004 art. 5, n. 3369 del 13 agosto 2004, n. 3370 del 27 agosto 2004, n. 3379 del 5 novembre 2004 art. 8, n. 3382 del 18 novembre 2004 art. 8, n. 3390 del 29 dicembre 2004 art. 2, n. 3397 del 28 gennaio 2005 art. 1, n. 3399 del 18 febbraio 2005 art. 6, n. 3417 del 24 marzo 2005, n. 3429 del 29 aprile 2005 art. 6, n. 3443 del 15 giugno 2005 art. 9 e n. 3449 del 15 luglio 2005 art. 2, comma 1, n. 3469 del 13 ottobre 2005, art. 5, comma 6, n. 3479 del 14 dicembre 2005, e n. 3481 del 29 dicembre 2005, recanti disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza rifiuti nella regione Campania;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 2005, con il quale è stato prorogato, fino al 31 maggio 2006, lo stato di emergenza in materia di gestione di rifiuti urbani, speciali, speciali pericolosi, nel territorio della regione Siciliana;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 2005, con il quale è stato prorogato, fino al 31 maggio 2006, lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione di crisi socio-economico-ambientale determinatasi nel settore della rottamazione e demolizione dei veicoli nella città di Palermo;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3227 del 7 novembre 2003, n. 3334 del 23 gennaio 2004 e n. 3397 del 28 gennaio 2005;

Ravvisata la necessità di apportare alcune modifiche ed integrazioni alle sopra richiamate ordinanze di protezione civile al fine di pervenire al definitivo superamento delle sopra menzionate situazioni emergenziali;

Vista la nota del 17 gennaio 2006 del presidente della regione Siciliana - Commissario delegato;

Viste le note del 9 gennaio 2006 del Commissario delegato - presidente della regione Puglia e del 17 gennaio 2006 del presidente della regione Molise, concernente la richiesta di prorogare alcuni benefici disposti in conseguenza degli eventi sismici del 2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 dicembre 2005, con il quale è stato prorogato, fino al 30 giugno 2006, lo stato d'emergenza nei territori delle province di Salerno, Avellino e Caserta colpiti dagli eventi alluvionali dei giorni 5 e 6 maggio 1998;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 gennaio 2006, con il quale è stato prorogato, fino al 30 giugno 2006, lo stato di emergenza in relazione agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici verificatisi nella regione Campania;

Vista la nota del 24 gennaio 2006 del Coordinatore della struttura del Commissario delegato per l'emergenza idrogeologica nella regione Campania;

Visto l'art. 4, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152 nel quale si dispone che agli interventi all'estero del Dipartimento della protezione civile si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 settembre 2005, con il quale è stato dichiarato lo stato di criticità in conseguenza della grave situazione in cui versa la popolazione del sud del Sudan;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3468 del 13 ottobre 2005, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile finalizzate a fronteggiare la grave situazione in cui versa la popolazione del sud del Sudan»;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Per il completamento delle attività da porre in essere in regime ordinario per fronteggiare la situazione di criticità in materia di risorse idriche in atto nella regione Umbria, sono prorogati, fino al 31 maggio 2006, i poteri conferiti al Commissario delegato - presidente della medesima regione ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3409 del 4 marzo 2005.

Art. 2.

1. Al fine di consentire lo svolgimento delle attività ancora in corso di ultimazione finalizzate al definitivo superamento in regime ordinario del contesto critico inerente agli eventi alluvionali che nei giorni 23, 24 e 25 gennaio 2003 hanno colpito il territorio della regione Molise, sono prorogati fino al 31 dicembre 2006 i poteri commissariali conferiti al presidente della regione Molise di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3414 del 18 marzo 2005.

Art. 3.

1. Il presidente della regione Siciliana, il prefetto di Palermo, il sindaco di Palermo ed il presidente della provincia di Palermo sono confermati fino al 31 dicembre 2006 Commissari delegati per fronteggiare in regime ordinario la situazione di criticità conseguente all'evento calamitoso che il 6 settembre 2002 ha colpito il territorio della provincia di Palermo.

Art. 4.

1. Per consentire l'espletamento delle attività previste ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza di protezione civile n. 3449 del 2005 e dell'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3469 del 2005, la regione Campania e la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia sono autorizzate a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie con la Cassa depositi e prestiti ed altri istituti di credito, allo scopo utilizzando, ai fini del relativo ammortamento, i limiti di impegno ivi previsti.

2. Il netto ricavo dei mutui di cui al comma 1 è trasferito sulle contabilità speciali intestate ai Commissari delegati - presidenti delle Regioni.

Art. 5.

1. I sindaci di Asti e Ciriè sono confermati, fino al 30 giugno 2006, nell'incarico di Commissari delegati ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3400 del 2005, per provvedere in regime ordinario, in termini di somma urgenza, a fronteggiare la grave situazione di inquinamento ambientale che interessa il territorio dei medesimi comuni.

Art. 6.

1. Il dott. Luigi Piscopo, già prefetto di La Spezia, ed il direttore dei Servizi integrati infrastrutture e trasporti Lombardia Liguria, sono confermati, fino al 31 dicembre 2006, rispettivamente, nell'incarico di Commissario delegato e di soggetto attuatore ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3412 del 2005, per provvedere, in regime ordinario, all'attuazione ed al completamento di tutte le iniziative già previste per il superamento della situazione di criticità ancora in atto.

Art. 7.

1. La contabilità speciale aperta ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza di protezione civile n. 3397 del 2005 è trasferita al Commissario dell'Autorità portuale di Trapani. Le risorse finanziarie esistenti sulla predetta contabilità continuano ad essere utilizzate in regime ordinario unicamente per il compimento delle iniziative solutorie conseguenti alla realizzazione delle opere connesse allo svolgimento della pre-regata della trentaduesima Coppa America.

Art. 8.

1. La Commissione tecnica istituita ai sensi dell'art. 4, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 3228 del 18 luglio 2002, e successive modificazioni ed integrazioni, è integrata con due rappresentanti designati dalla regione Lazio. All'utilizzo delle risorse finanziarie regionali non ancora impegnate e poste nella disponibilità del Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3454 del 29 luglio 2005, il Commissario delegato medesimo provvede d'intesa con il presidente della regione Lazio.

2. Con riferimento a quanto disposto dall'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3228 del 18 luglio 2002, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'art. 4 dell'ordinanza di protezione civile n. 3454 del 2005, non è consentita la deroga all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonché al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, così come integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999. Per la valutazione d'impatto ambientale si applica l'art. 15 della legge 31 ottobre 2003, n. 306, e le procedure di cui al comma 2 sono svolte in termini di somma urgenza e comunque il complessivo procedimento ivi previsto deve essere attuato entro trenta giorni dalla richiesta del Commissario delegato.

Art. 9.

1. Il prefetto di Siracusa è confermato fino al 31 dicembre 2006 Commissario delegato per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative poste in essere ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3430 del 2005.

Art. 10.

1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato ad estendere l'incarico di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3486 del 29 dicembre 2005 anche agli interventi urgenti di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguirsi su talune strutture temporanee site nei comuni di Bonefro, Casacalenda ed Ururi, attualmente destinate ad attività scolastica, per garantirne la piena e completa fruibilità, senza soluzioni di continuità nell'attività scolastica medesima.

2. Agli oneri conseguenti all'attuazione degli interventi di cui al comma 1 si provvede a carico del Fondo di protezione civile.

Art. 11.

1. All'art. 4, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2005, n. 3441, le parole «mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 15, comma 2, secondo periodo del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102» sono soppresse.

Art. 12.

1. Il Generale C.A. (aus.) Carmine Fiore - Commissario delegato, all'esito dell'attività da porre in essere in attuazione dell'art. 1, comma 3, dell'ordinanza di protezione civile n. 3433/2005, provvede al ristoro dei danni causati dall'evento, nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale istituita ai sensi dell'art. 2 della medesima ordinanza citata.

2. Il Dipartimento della protezione civile è estraneo ai rapporti giuridici ed ai contenziosi a qualunque titolo scaturenti dall'espletamento delle attività di cui al comma 1.

Art. 13.

1. In relazione alle ineludibili esigenze connesse alle attività di protezione civile, e di cui alle situazioni emergenziali citate in premessa, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato a derogare agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, nel rispetto della direttiva comunitaria 1999/70/CE.

2. All'art. 7, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3479 del 14 dicembre 2005, primo periodo, le parole «Capo del» sono soppresse, ed è aggiunto il seguente periodo: «Il personale appartenente ad altra Amministrazione statale o Ente pubblico summenzionato è collocato, fino alla cessazione dello stato d'emergenza, in posizione di comando presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per le medesime finalità il Dipartimento della protezione civile può avvalersi di tre unità di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.».

3. Al fine di assicurare il più efficiente espletamento delle attività del personale di cui all'art. 1, comma 8, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, tenuto conto delle specifiche peculiari esigenze di protezione civile, al personale medesimo è riservato il trattamento di missione anche nei periodi di permanenza presso la sede del Dipartimento della protezione civile. Al personale di che trattasi spetta altresì il trattamento economico accessorio previsto dalla normativa vigente ivi compreso il compenso per lavoro straordinario entro il limite massimo di 150 ore mensili pro-capite oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione.

4. Al personale del Reparto Analisi del Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente, nonché al personale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio applicato per le attività cui all'art. 1, comma 8, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245 ed individuato d'intesa con il Capo del Dipartimento della protezione civile, compete il trattamento economico accessorio e di

missione al di fuori dell'ordinaria sede di servizio previsto dal comma 3, limitatamente al periodo di effettiva applicazione alle predette attività.

5. Le missioni del personale di cui all'art. 1, comma 8, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, sono effettuate in deroga rispettivamente agli articoli 1, comma 3 e 2, della legge 26 luglio 1978, n. 417.

6. Attesa l'urgente necessità di assicurare il soddisfacimento delle proprie esigenze operative, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a stipulare un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con un esperto qualificato in materia di tecniche di informazione e di comunicazione.

7. Per accelerare l'espletamento delle attività da porre in essere per fronteggiare il contesto calamitoso in atto nelle aree del sud-est asiatico colpite dal maremoto del 26 dicembre 2004, il personale individuato ai sensi dell'art. 2, comma 5, dell'ordinanza di protezione civile n. 3452 del 1° agosto 2005, è incrementato di due unità.

8. In relazione alle peculiari condizioni di particolare e gravoso impegno del personale militare, comunque in servizio presso il Centro operativo aereo unificato del Dipartimento della protezione civile, connesse alle numerose emergenze in atto sul territorio nazionale richiamate in premessa, le disposizioni previste all'art. 3, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2002, n. 3231, si applicano fino al 31 dicembre 2006.

9. In considerazione dell'eccezionale impegno richiesto al personale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri inviato nei territori del sud del Sudan colpiti dagli eventi calamitosi di cui all'ordinanza n. 3468 del 2005, l'indennità operativa prevista dall'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3468 del 13 gennaio 2006, è elevata del 20%.

10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a carico del Fondo della protezione civile.

Art. 14.

1. Per le finalità di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2249/FPC del 3 aprile 1992, concernente interventi di somma urgenza diretti a fronteggiare danni conseguenti al nubifragio abbattutosi nel mese di ottobre 1991 anche nel comune di Scaletta Zanclea in provincia di Messina, è riaccreditata all'Ufficio territoriale del Governo di Messina la somma di euro 2.194,87. Il relativo onere è posto a carico del Fondo della protezione civile.

Art. 15.

1. La Commissione tecnico-scientifica istituita ai sensi dell'art. 3, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3345 del 30 marzo 2004, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il Comitato di rientro nell'ordinario istituito ai sensi dell'art. 7 dell'ordinanza di protezione civile n. 2774 del 31 marzo 1998, e successive modificazioni ed integrazioni, sono soppressi.

2. L'art. 1 dell'ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3345 del 30 marzo 2004, e successive modificazioni ed integrazioni, ed il comma 2 dell'art. 5 dell'ordinanza di protezione civile n. 3361 in data 8 luglio 2004, sono soppressi.

Art. 16.

1. All'art. 1, commi 2 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003, e successive modifiche ed integrazioni, le parole «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti «31 maggio 2006».

2. All'art. 6, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3334 del 23 gennaio 2004, e successive modifiche ed integrazioni, le parole «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti «31 maggio 2006».

Art. 17.

1. In considerazione che sono in corso di ultimazione sia gli interventi di carattere straordinario necessari alla chiusura della fase della prima emergenza, che le iniziative inerenti alla fase della ricostruzione post-sismica dei comuni delle regioni Molise e Puglia colpite dagli eventi sismici del 2002, i termini previsti rispettivamente dall'art. 9, comma 6, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253 del 29 novembre 2002 e dall'art. 1, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2003, n. 3279, sono prorogati fino al 31 dicembre 2006, con oneri a carico dei Commissari delegati.

Art. 18.

1. In relazione alla situazione di emergenza in atto l'operatività del Campo base di protezione civile realizzato ai sensi dell'art. 8, comma 1, dell'ordinanza n. 3061/2000, in località «Fontenovella» del comune di Lauro è prorogata fino al 30 giugno 2006. Ai relativi oneri si provvede a carico del Fondo per la protezione civile.

2. Il termine del 31 dicembre 2005, previsto all'art. 3, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 3449 del 2005, è differito al 30 giugno 2006.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2006

Il Presidente: BERLUSCONI

06A00959

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 29 dicembre 2005.

Direttive per il superamento del regime del nulla osta provvisorio, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, concernente l'ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, concernente la disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento;

Vista la legge 7 dicembre 1984, n. 818, concernente il nulla osta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e successive modificazioni recante l'approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, recante la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 16 febbraio 1982 e successive modifiche, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - n. 98 del 9 aprile 1982;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 8 marzo 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 95 del 22 aprile 1985, recante le direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi ai fini del rilascio del nulla osta provvisorio di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818;

Visto il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1998, recante i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 104 del 7 maggio 1998, recante le disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco;

Rilevata la necessità di emanare le direttive che devono essere attuate dai titolari delle attività in possesso di nulla osta provvisorio di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818;

Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, come modificato dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 200;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e campo di applicazione

Il presente decreto è emanato in attuazione dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, che demanda al Ministero dell'interno l'adozione di specifiche direttive in ordine agli adempimenti che devono essere messi in atto dai titolari delle singole attività o di gruppi di attività, di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 1982, in possesso di nulla osta provvisorio in corso di validità, per le quali non siano state già emanate altre direttive, al fine di adeguarsi alla normativa di prevenzione incendi e conseguire il certificato di prevenzione incendi.

Art. 2.

Obblighi dei titolari delle attività

1. I titolari delle attività di cui all'art. 1 del presente decreto sono tenuti a presentare al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio domanda di parere di conformità sui progetti e domanda di sopralluogo ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, secondo le procedure stabilite dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, e dagli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998.

2. In conformità alle indicazioni contenute nell'allegato I al decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998, la documentazione progettuale allegata alla domanda di parere di conformità deve consentire di accertare la rispondenza delle attività alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza antincendio, ovvero, in mancanza, ai criteri generali di prevenzione incendi, ivi compresi quelli stabiliti dal decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998. Nell'allegato *A*, che fa parte integrante del presente decreto, sono riportate le direttive per l'applicazione delle disposizioni tecniche di prevenzione incendi alle autorimesse ed agli impianti per la produzione di calore alimentati a gas.

3. Previa acquisizione del parere di conformità sul progetto, le domande di sopralluogo ai fini del rilascio

del certificato di prevenzione incendi, corredate della documentazione tecnica di cui all'allegato II al decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998, devono essere presentate al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Norme transitorie

1. Decorso il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i nulla osta rilasciati dai Comandi provinciali dei Vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 2 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, decadono e la prosecuzione dell'esercizio delle attività, ai fini antincendio, è consentita solo se gli interessati abbiano ottenuto, entro il medesimo termine, il certificato di prevenzione incendi ovvero abbiano provveduto alla presentazione della dichiarazione di cui all'art. 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 che costituisce, ai soli fini antincendio, autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il centoventesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2005

Il Ministro: PISANU

ALLEGATO *A*

DIRETTIVE PER L'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI TECNICHE DI PREVENZIONE INCENDI ALLE AUTORIMESSE ED AGLI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI CALORE ALIMENTATI A GAS, IN POSSESSO DI NULLA OSTA PROVVISORIO IN CORSO DI VALIDITÀ.

1. *Autorimesse*

Le autorimesse individuate al punto 92 dell'elenco allegato al decreto interministeriale 16 febbraio 1982, devono essere rese conformi alle disposizioni di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno 1° febbraio 1986, e successive modifiche ed integrazioni, fatta eccezione per i seguenti punti dell'allegato:

0., limitatamente alla definizione di «box»;

3.1, 2° comma;

3.2, 1° comma, in quanto è ammesso che l'altezza minima sia pari almeno a 2,00 m a condizione che:

a) l'autorimessa sia dotata di un sistema di ventilazione naturale con aperture di aerazione prive di serramenti e di superficie non inferiore a 1/20 della superficie in pianta della stessa autorimessa;

b) l'altezza minima di 2,00 m sia rispettata nei confronti di qualsiasi sporgenza dall'intradosso del solaio di copertura, compresi eventuali impianti e tubazioni a soffitto;

c) il percorso massimo per raggiungere le uscite sia non superiore a 30 m.

3.6.3;

3.7.2;

3.8.0;

il punto 11 si applica alle autorimesse esistenti al 10 dicembre 1984.

È inoltre ammesso che le caratteristiche di resistenza al fuoco degli elementi costruttivi e delle porte siano inferiori di una classe (così come definite all'art. 3 della circolare del Ministero dell'interno 14 settembre 1961, n. 91) rispetto ai valori richiesti dal decreto del Ministro dell'interno 1° febbraio 1986, con un minimo di R e REI/EI 30.

2. *Impianti per la produzione di calore alimentati a gas*

Per gli impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile gassoso di cui al punto 91 dell'elenco allegato al decreto interministeriale 16 febbraio 1982, il titolare dell'attività può scegliere tra le due seguenti opzioni alternative:

a) osservanza delle specifiche disposizioni di prevenzione incendi vigenti alla data del rilascio del nulla osta provvisorio (circolare del Ministero dell'interno 25 novembre 1969, n. 68, e successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione del punto 2.4 dell'allegato *A)*. L'altezza minima dei locali di installazione degli apparecchi deve essere conforme a quanto previsto all'ultimo comma del punto 7.1 dell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 12 aprile 1996. Per gli elementi costruttivi e per le porte, laddove sono prescritti requisiti di resistenza al fuoco superiori a R/REI 60, sono ammesse caratteristiche R e REI/EI 60;

b) osservanza del Titolo VII dell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 12 aprile 1996. Per gli elementi costruttivi e per le porte, laddove sono prescritti requisiti di resistenza al fuoco superiori a R/REI 60, sono ammesse caratteristiche R e REI/EI 60.

06A00860

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 13 gennaio 2006.

Variazione dei prezzi di vendita al pubblico di alcune marche di tabacco lavorato - Modifica del contenuto di monossido di carbonio di una marca di sigarette, nonché radiazione di varie marche di tabacco lavorato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1983, sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati provenienti da Paesi dell'Unione europea e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Visto il decreto direttoriale 19 dicembre 2001 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei sigari e dei sigaretti e successive integrazioni;

Visto il decreto direttoriale 25 ottobre 2005 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico del tabacco da fumo trinciato;

Visto il decreto direttoriale 22 dicembre 2005 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette;

Viste le richieste, intese a variare l'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di tabacco lavorato, presentate dalle ditte British American Tobacco Italia S.p.a., Maga Team S.r.l. e International Tobacco Agengy S.r.l.;

Considerato che occorre provvedere, in conformità alle suddette richieste, alla variazione dell'inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di sigarette, sigari, sigaretti e trinciati, nelle classificazioni dei prezzi di cui alla tabella A, allegata al decreto direttoriale 22 dicembre 2005, alla tabella B, allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni e alla tabella C, allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005;

Considerato che, su richiesta della ditta Philip Morris Italia S.p.a., occorre provvedere alla modifica del contenuto dichiarato di monossido di carbonio di una marca di sigarette, nonché, su richieste delle ditte Gallaher Italia S.r.l., Diplomatico Cigars S.r.l., Gutab Sas e Cigars & Tobacco Italy S.r.l. alla radiazione nella tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di tabacco lavorato;

Decreta:

Art. 1.

L'inserimento nelle classificazioni della tariffa di vendita, stabilite dalle tabelle A, B e C allegate rispettivamente al decreto direttoriale 22 dicembre 2005, al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni e al decreto direttoriale 25 ottobre 2005, delle sottoindicate marche di tabacchi lavorati, è variato come segue:

SIGARETTE

(TABELLA A)

		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
DUNHILL BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
DUNHILL GOLD	Confezione astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
DUNHILL INTERNATIONAL	Confezione astuccio da 20 pezzi	205,00	200,00	4,00
DUNHILL KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
LUCKY STRIKE RED SPECIAL EDITION	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	165,00	3,30
LUCKY STRIKE SILVER SPECIAL EDITION	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	165,00	3,30

SIGARI E SIGARETTI

(TABELLA B)

SIGARI NATURALI		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
C.A.O. BELLA VANILLA PETIT CORONA	Confezione da 25 pezzi	600,00	660,00	82,50
C.A.O. BELLA VANILLA PETIT CORONA	Confezione da 1 pezzo	600,00	660,00	3,30
C.A.O. GOLD HONEY PETIT CORONA	Confezione da 25 pezzi	600,00	660,00	82,50
C.A.O. GOLD HONEY PETIT CORONA	Confezione da 1 pezzo	600,00	660,00	3,30
C.A.O. MOONTRANCE PETIT CORONA	Confezione da 25 pezzi	600,00	660,00	82,50
C.A.O. MOONTRANCE PETIT CORONA	Confezione da 1 pezzo	600,00	660,00	3,30
CAO EARTH NECTAR	Confezione da 25 pezzi	600,00	660,00	82,50
CAO EARTH NECTAR	Confezione da 1 pezzo	600,00	660,00	3,30
CAO EILEEN'S DREAM	Confezione da 25 pezzi	600,00	660,00	82,50
CAO EILEEN'S DREAM	Confezione da 1 pezzo	600,00	660,00	3,30
CAO KARMA SUTRA SPLASH PETIT CORONA	Confezione da 25 pezzi	600,00	660,00	82,50
CAO KARMA SUTRA SPLASH PETIT CORONA	Confezione da 1 pezzo	600,00	660,00	3,30
LA PAZ WILDE 5 CIGARROS	Confezione da 5 pezzi	96,00	100,00	2,50
WILLEM II WILDE CIGARROS	Confezione da 5 pezzi	88,00	96,00	2,40

SIGARETTI NATURALI		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
LA PAZ WILDE PANATELA	Confezione da 5 pezzi	168,00	176,00	2,20
WILLEM II PRIMO	Confezione da 10 pezzi	100,00	104,00	2,60
WILLEM II PRIMO 10 PANATELLAS	Confezione da 10 pezzi	118,00	120,00	3,00
WILLEM II PRIMO MINI	Confezione da 10 pezzi	88,00	92,00	2,30

SIGARETTI ALTRI		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
CLUBMASTER MINI AROMATIC	Confezione da 20 pezzi	79,00	80,00	4,00
CLUBMASTER MINI FILTER AROMATIC	Confezione da 20 pezzi	90,00	92,00	4,60
CLUBMASTER MINI FILTER AROMATIC	Confezione da 2 pezzi	90,00	92,00	0,46
CLUBMASTER MINI FILTER BLUE	Confezione da 20 pezzi	90,00	92,00	4,60
CLUBMASTER MINI FILTER BLUE	Confezione da 2 pezzi	90,00	92,00	0,46
HANDELSGOLD CHERRY TIP-CIGARILLOS	Confezione da 5 pezzi	152,00	160,00	2,00
HANDELSGOLD VANILLA TIP-CIGARILLOS	Confezione da 5 pezzi	152,00	160,00	2,00

TRINCIATI
(TABELLA C)

TABACCO DA FUMO PER PIPA		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
BILL BAILEY'S BALKAN BLEND	Confezione da 50 grammi	246,00	270,00	13,50
BILL BAILEY'S BEST BLEND	Confezione da 50 grammi	212,00	236,00	11,80
BILL BAILEY'S BOWLING BLEND	Confezione da 50 grammi	216,00	240,00	12,00
BILL BAILEY'S BOURBON BLEND	Confezione da 50 grammi	228,00	252,00	12,60
BORKUM RIFF BLACK CAVENDISH	Confezione da 50 grammi	128,00	146,00	7,30
BORKUM RIFF CHERRY & VANILLA	Confezione da 50 grammi	188,00	216,00	10,80
BORKUM RIFF CHERRY CAVENDISH	Confezione da 50 grammi	132,00	150,00	7,50
BORKUM RIFF ORIGINAL	Confezione da 50 grammi	132,00	150,00	7,50
BORKUM RIFF VANILLA CAVENDISH	Confezione da 50 grammi	132,00	150,00	7,50
BORKUM RIFF WHISKEY	Confezione da 50 grammi	128,00	146,00	7,30
BRODER PETERSEN'S SPECIAL	Confezione da 50 grammi	226,00	248,00	12,40
C.A.O. INDIPENDENCE	Confezione da 50 grammi	236,00	260,00	13,00
C.A.O. LIBERTY	Confezione da 50 grammi	236,00	260,00	13,00
C.A.O. MIDNIGHT RIDE	Confezione da 50 grammi	242,00	268,00	13,40
C.A.O. OLD IRONSIDES	Confezione da 50 grammi	250,00	276,00	13,80
C.A.O. PATRIOT FLAKE	Confezione da 50 grammi	246,00	266,00	13,30
CELLINI CLASSICO RISERVA	Confezione da 50 grammi	120,00	130,00	6,50
CELLINI FORTE	Confezione da 50 grammi	120,00	130,00	6,50
CHRISTMAS BLEND -IL TABACCO DI NATALE-WEIHNACHTS TABAK	Confezione da 100 grammi	254,00	270,00	27,00
DA VINCI	Confezione da 50 grammi	248,00	274,00	13,70
DANISH BLACK VANILLE	Confezione da 50 grammi	138,00	150,00	7,50
GORDON PYM	Confezione da 50 grammi	234,00	258,00	12,90
HOLGER DANSKE BLACK AND BOURBON (LUXURY BLEND)	Confezione da 50 grammi	115,00	126,00	6,30

TABACCO DA FUMO PER PIPA		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
MAC BAREN AROMATIC CHOICE	Confezione da 40 grammi	187,50	210,00	8,40
MAC BAREN BLACK AMBROSIA (AROMATIC)	Confezione da 50 grammi	126,00	144,00	7,20
MAC BAREN CUBE	Confezione da 100 grammi	299,00	328,00	32,80
MAC BAREN DARK TWIST	Confezione da 100 grammi	219,00	240,00	24,00
MAC BAREN GIFT BOX	Confezione da 100 grammi	145,00	160,00	16,00
MAC BAREN GOLDEN BLEND	Confezione da 50 grammi	126,00	144,00	7,20
MAC BAREN HABIBI APPLE FLAVOUR	Confezione da 40 grammi	137,50	150,00	6,00
MAC BAREN HABIBI GRAPES FLAVOUR	Confezione da 40 grammi	137,50	150,00	6,00
MAC BAREN HABIBI MIXED FRUIT FLAVOUR	Confezione da 40 grammi	137,50	150,00	6,00
MAC BAREN MIXTURE	Confezione da 50 grammi	126,00	144,00	7,20
MAC BAREN NAVY FLAKE	Confezione da 100 grammi	199,00	220,00	22,00
MAC BAREN NAVY MIXTURE	Confezione da 50 grammi	122,00	140,00	7,00
MAC BAREN ORIGINAL CHOICE	Confezione da 40 grammi	187,50	210,00	8,40
MAC BAREN ROLL CAKE	Confezione da 100 grammi	229,00	252,00	25,20
MAC BAREN UNCLE LOUIE'S RUM	Confezione da 50 grammi	122,00	140,00	7,00
MAC BAREN UNCLE LOUIE'S WHISKY	Confezione da 50 grammi	122,00	140,00	7,00
MAC BAREN VANILLA CREAM	Confezione da 50 grammi	122,00	140,00	7,00
OCEAN LINER BLACK & BRIGHT	Confezione da 100 grammi	202,00	225,00	22,50
OCEAN LINER FLAKE & CAVENDISH	Confezione da 100 grammi	253,00	275,00	27,50
OCEAN LINER SWEET & MILD	Confezione da 100 grammi	242,00	268,00	26,80
SKIPPER'S FLAKE	Confezione da 50 grammi	234,00	258,00	12,90
SWEET VANILLA HONEYDEW	Confezione da 50 grammi	246,00	270,00	13,50
THE MALTHOUSE FOUNDER'S RESERVE	Confezione da 50 grammi	210,00	232,00	11,60
THE SEASONS HARVESTTIME	Confezione da 50 grammi	230,00	252,00	12,60
THE SEASONS SPRINGTIME	Confezione da 50 grammi	230,00	252,00	12,60
THE SEASONS SUMMERTIME	Confezione da 50 grammi	230,00	252,00	12,60
THE SEASONS WINTERTIME	Confezione da 50 grammi	230,00	252,00	12,60
TIMM LONDON BLEND 1000	Confezione da 100 grammi	187,00	210,00	21,00
TIMM LONDON BLEND 250	Confezione da 100 grammi	184,00	197,00	19,70
TORBEN DANSK BLACK CAVENDISH	Confezione da 50 grammi	210,00	234,00	11,70
TORBEN DANSK BLACK VELVET	Confezione da 50 grammi	236,00	260,00	13,00
TORBEN DANSK BLUE NOTE	Confezione da 50 grammi	234,00	258,00	12,90
TORBEN DANSK BURLEY	Confezione da 50 grammi	206,00	226,00	11,30
TORBEN DANSK KENTUCKY U.S.A.	Confezione da 50 grammi	242,00	270,00	13,50
TORBEN DANSK LATAKIA CYPERN	Confezione da 50 grammi	236,00	260,00	13,00
TORBEN DANSK N. 4 ENGLISH MIXTURE	Confezione da 50 grammi	216,00	240,00	12,00
TORBEN DANSK ORIENT SPEZIALITAT	Confezione da 50 grammi	216,00	240,00	12,00
TORBEN DANSK VIRGINIA MYSORE 1,6	Confezione da 50 grammi	224,00	246,00	12,30
TREASURE OF IRELAND CONNEMARA	Confezione da 50 grammi	206,00	228,00	11,40
TREASURE OF IRELAND DONEGAL	Confezione da 50 grammi	226,00	248,00	12,40
TREASURE OF IRELAND GALWAY	Confezione da 50 grammi	206,00	228,00	11,40
TREASURE OF IRELAND KILLARNEY	Confezione da 50 grammi	206,00	228,00	11,40
TREASURE OF IRELAND LIMERICK	Confezione da 50 grammi	216,00	240,00	12,00
TREASURE OF IRELAND SHANNON	Confezione da 50 grammi	226,00	248,00	12,40
TREASURES OF IRELAND SHAMROCK	Confezione da 50 grammi	226,00	248,00	12,40

Art. 2.

Il contenuto di monossido di carbonio della seguente marca di sigarette è così modificato:

	mg/sigaretta monossido di carbonio da	mg/sigaretta monossido di carbonio a
PHILIP MORRIS BLU KS	4,0	5,0

Art. 3.

Le seguenti marche di tabacco lavorato sono radiate dalla tariffa di vendita al pubblico:

SIGARI NATURALI

2000 SERIES MOJITO	Confezione da 10 pezzi
2000 SERIES N. 1	Confezione da 24 pezzi
2000 SERIES N. 2	Confezione da 24 pezzi
2000 SERIES STALLION	Confezione da 24 pezzi
ALCADE	Confezione da 25 pezzi
ALCADE	Confezione da 10 pezzi
ALVARO PANETELAS	Confezione da 5 pezzi
ARISTOFF 12 GAUGE	Confezione da 1 pezzo
ARISTOFF 12 GAUGE	Confezione da 32 pezzi
CALIQUEÑOS	Confezione da 5 pezzi
CORNETAS	Confezione da 5 pezzi
CRUZEROS CHURCHILL	Confezione da 25 pezzi
CRUZEROS CHURCHILL	Confezione da 1 pezzo
CRUZEROS CORONA	Confezione da 25 pezzi
CRUZEROS CORONA	Confezione da 1 pezzo
CRUZEROS GRAND CORONA	Confezione da 25 pezzi
CRUZEROS GRAND CORONA	Confezione da 1 pezzo
CRUZEROS LONSDALE	Confezione da 25 pezzi
CRUZEROS LONSDALE	Confezione da 1 pezzo
CRUZEROS PANATELLA	Confezione da 25 pezzi
CRUZEROS PANATELLA	Confezione da 1 pezzo
CRUZEROS ROBUSTO	Confezione da 25 pezzi
CRUZEROS ROBUSTO	Confezione da 1 pezzo
DEMITASSE	Confezione da 15 pezzi
DON GUILLERMO CHURCHILL	Confezione da 2 pezzi
DON GUILLERMO GUILLERMITO PETIT	Confezione da 36 pezzi
DON GUILLERMO GUILLERMITO PETIT	Confezione da 1 pezzo
DON GUILLERMO IV CORONA	Confezione da 2 pezzi
DON GUILLERMO PIRAMIDE	Confezione da 2 pezzi
DON GUILLERMO PRESIDENTE	Confezione da 2 pezzi
DON GUILLERMO TORPEDO	Confezione da 2 pezzi
DON GUILLERMO X SUPREMOS N. 2 SPECIAL RESERVE	Confezione da 1 pezzo
EL JOCKO PERFECTO N. 1	Confezione da 24 pezzi
EL JOCKO PERFECTO N. 2	Confezione da 24 pezzi
GRAYCLIFF PROFESSIONALE CORONAS	Confezione da 5 pezzi
GRAYCLIFF PROFESSIONALE PG	Confezione da 5 pezzi
GRAYCLIFF PROFESSIONALE PIRATE	Confezione da 5 pezzi

SIGARI NATURALI

GRAYCLIFF PROFESSIONALE PRESIDENT	Confezione da 5 pezzi
INSURRECTOS	Confezione da 25 pezzi
INSURRECTOS	Confezione da 10 pezzi
LONGCHAMP CORONA	Confezione da 5 pezzi
MACEO	Confezione da 25 pezzi
MACEO	Confezione da 10 pezzi
MACHETEROS	Confezione da 24 pezzi
MADURO ESPECIALES N. 1	Confezione da 24 pezzi
MADURO ESPECIALES N. 2	Confezione da 24 pezzi
MADURO ESPECIALES N. 3	Confezione da 24 pezzi
MAMBISES	Confezione da 25 pezzi
MAMBISES	Confezione da 10 pezzi
MAXIUS CHURCHILL	Confezione da 25 pezzi
MAXIUS CORONA	Confezione da 25 pezzi
MAXIUS PANATELA	Confezione da 25 pezzi
MAXIUS ROBUSTO	Confezione da 25 pezzi
MAXIUS TORPEDO	Confezione da 25 pezzi
MICUBANO TUBO 1	Confezione da 25 pezzi
NICARAGUA BY DREW ESTATE LECHE	Confezione da 1 pezzo
PEÑAMIL PLATA N° 1	Confezione da 5 pezzi
PEÑAMIL PLATA N° 2	Confezione da 5 pezzi
PEÑAMIL PLATA N° 3	Confezione da 5 pezzi
PETERSON 10 CORONAS	Confezione da 10 pezzi
PETERSON 25 SENORITAS	Confezione da 25 pezzi
POPULAR CIGARS CORONA	Confezione da 10 pezzi
POPULAR CIGARS PANATELA	Confezione da 10 pezzi
POPULAR CIGARS PETIT	Confezione da 10 pezzi
PRESIDENTE	Confezione da 25 pezzi
PUROS INDIOS n. 4 ESPECIAL	Confezione da 25 pezzi
PUROS INDIOS n. 4 ESPECIAL	Confezione da 3 pezzi
PUROS INDIOS n. 5 ESPECIAL	Confezione da 20 pezzi
PUROS INDIOS ROTHSCHILD	Confezione da 25 pezzi
RESERVA ESPECIAL BELICOSO	Confezione da 25 pezzi
RESERVA ESPECIAL CHURCHILL	Confezione da 25 pezzi
RESERVA ESPECIAL FIGURADO	Confezione da 24 pezzi
RESERVA ESPECIAL ROBUSTO	Confezione da 25 pezzi
SAVINELLI ELR LONSDALE	Confezione da 25 pezzi
SAVINELLI ELR ROBUSTO	Confezione da 25 pezzi
SAVINELLI ORO CORONA	Confezione da 25 pezzi
SAVINELLI ORO ROBUSTO	Confezione da 25 pezzi
VEGAFINA CERVANTES	Confezione da 25 pezzi
VEGAFINA CORONAS	Confezione da 25 pezzi
VEGAFINA CORONITAS	Confezione da 25 pezzi
VEGAFINA PIRAMIDES	Confezione da 25 pezzi
VEGAFINA PROMINENTES	Confezione da 25 pezzi
VEGAFINA ROBUSTOS	Confezione da 25 pezzi

SIGARI ALTRI

ALVARO ISLENOS	Confezione da 10 pezzi
ALVARO RANGER	Confezione da 10 pezzi

SIGARETTI NATURALI

CAPRIOLE AROMATIC	Confezione da 20 pezzi
CAPRIOLE AROMATIC FILTER	Confezione da 20 pezzi
ROMEO Y JULIETA SMALL	Confezione da 20 pezzi
SAVINELLI APERITIFS	Confezione da 10 pezzi
VEGAFINA MINI	Confezione da 20 pezzi
VEGAFINA MINI ULTRA SUAVE	Confezione da 20 pezzi
VEGAFINA PURITOS	Confezione da 10 pezzi

SIGARETTI ALTRI

ALVARO MINI	Confezione da 10 pezzi
ALVARO MONIC	Confezione da 5 pezzi
PENAMIL PLATA CIGARRITOS	Confezione da 20 pezzi

TRINCIATI PER SIGARETTE

ROLLING	Confezione da 40 grammi

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2006

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2006
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 61

06A01020

DECRETO 25 gennaio 2006.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, con godimento 1° novembre 2005 e scadenza 1° novembre 2012, terza e quarta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, come modificato dall'art. 1, comma 380, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 899 del 4 gennaio 2006, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 1259 del 5 gennaio 2006, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 267, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 gennaio 2006 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 26.318 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il proprio decreto in data 23 dicembre 2005 con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° novembre 2005 e scadenza 1° novembre 2012;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale 4 gennaio 2006, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una terza tranche dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° novembre 2005 e scadenza 1° novembre 2012, fino all'importo massimo di nominali 1.500 milioni di euro, di cui al decreto del 23 dicembre 2005, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 23 dicembre 2005.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto del 23 dicembre 2005, entro le ore 11 del giorno 30 gennaio 2006.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11, 12 e 13 del medesimo decreto del 23 dicembre 2005.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei certificati stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 14 e 15 del citato decreto del 23 dicembre 2005, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 31 gennaio 2006.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° febbraio 2006, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 92 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° febbraio 2006.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 4, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2006 faranno carico al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2012 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8 del citato decreto del 23 dicembre 2005, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2006

p. *Il direttore generale:* CANNATA

06A01024

DECRETO 25 gennaio 2006.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 1° febbraio 2005 e scadenza 1° agosto 2015, diciassettesima e diciottesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, come modificato dall'art. 1, comma 380, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 899 del 4 gennaio 2006, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengono disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 1259 del 5 gennaio 2006, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 267, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto 23 gennaio 2006 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 26.318 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 22 aprile, 25 maggio, 22 giugno, 25 luglio, 25 agosto, 22 settembre, 25 ottobre e 23 dicembre 2005 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sedici tranches dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 1° febbraio 2005 e scadenza 1° agosto 2015;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una diciassettesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale 4 gennaio 2006, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una diciassettesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 1° febbraio 2005 e scadenza 1° agosto 2015, fino all'importo massimo di

nominali 2.500 milioni di euro, di cui al decreto del 22 aprile 2005, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 22 aprile 2005.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dall'art. 3, ultimo comma, del decreto 22 aprile 2005, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Le prime due cedole dei buoni emessi con il presente decreto non verranno corrisposte, dal momento che, alla data del regolamento, saranno pervenute a scadenza.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 22 aprile 2005, entro le ore 11 del giorno 30 gennaio 2006.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del ripetuto decreto del 22 aprile 2005.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della diciottesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della diciassettesima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 22 aprile 2005, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 31 gennaio 2006.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1º febbraio 2006, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1º febbraio 2006.

A fronte di tale versamento, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2006 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2015 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto 22 aprile 2005, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2006

p. *Il direttore generale:* CANNATA

06A01025

DECRETO 25 gennaio 2006.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 3%, con godimento 1° febbraio 2006 e scadenza 1° febbraio 2009, prima e seconda tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, come modificato dall'art. 1, comma 380, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 899 del 4 gennaio 2006, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 1259 del 5 gennaio 2006, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 267, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 gennaio 2006 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 26.318 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 3% con godimento 1° febbraio 2006 e scadenza 1° febbraio 2009;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale 4 gennaio 2006, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 3% con godimento 1° febbraio 2006 e scadenza 1° febbraio 2009, fino all'importo massimo di 4.000 milioni di euro, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 8, 9 e 10.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è disposta automaticamente l'emissione della seconda tranche dei buoni, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 11 e 12.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 3%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° febbraio ed il 1° agosto di ogni anno di durata del prestito.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato nelle premesse, i buoni sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite da regolare dei buoni sottoscritti in asta, nel servizio di compensazione e liquidazione avente ad oggetto strumenti finanziari, con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i buoni assegnati, può avvalersi di un altro intermediario il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Banca d'Italia, secondo la normativa e attenendosi alle modalità dalla stessa stabilite.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 1° febbraio 2009, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in tennini percentuali, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a sei, all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea.

Art. 4.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1, del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi dell'art. 16, comma 4, del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)*, del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 20, comma 1, del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 5.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola sono regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 10 marzo 2004 ed approvata con decreto n. 25909 del 23 marzo 2004.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta agli operatori una provvigione di collocamento dello 0,20%, calcolata sull'ammontare nominale sottoscritto, in relazione all'impegno di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

Detta provvigione verrà corrisposta, per il tramite della Banca d'Italia, all'atto del versamento presso la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato del controvalore dei titoli sottoscritti.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006.

Art. 6.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 7.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, devono pervenire, entro le ore 11 del giorno 30 gennaio 2006, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 4.

Art. 8.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 9.

In relazione al disposto dell'art. 1 del presente decreto, secondo cui i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la prima metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la prima metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Ai fini della determinazione del suddetto «prezzo di esclusione», non vengono prese in considerazione le offerte presentate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo massimo accoglibile» aggiungendo due punti percentuali al prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 8.

Art. 10.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 11.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei buoni di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della seconda tranche di detti buoni per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della prima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 31 gennaio 2006.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 7 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; qualora vengano avanzate più richieste, verrà presa in considerazione la prima de esse; non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 12.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei BTP triennali (ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto e con esclusione di quelle relative ad eventuali operazioni di concambio) ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 13.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° febbraio 2006, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 14.

Il 1° febbraio 2006 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato il netto ricavo dei buoni assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detto versamento, quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione.

Art. 15.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi buoni è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali.

Art. 16.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2006 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2009, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2006

p. *Il direttore generale:* CANNATA

06A01026

DECRETO 27 gennaio 2006.

Emissione delle monete d'argento da 10 euro commemorative del «500º anniversario della morte di Andrea Mantegna».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 2 del regolamento recante norme per la fabbricazione e l'emissione delle monete metalliche in lire e in euro, approvato con decreto ministeriale 5 agosto 1999, n. 524, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 10 del 14 gennaio 2000;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il quinto comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il verbale n. 11, relativo alla riunione della Commissione permanente tecnico-artistica dal 17 marzo 2005, dal quale risulta che il programma di emissione numismatiche millesimo 2006 prevede, tra l'altro, l'emissione delle monete in argento da € 10, commemorative del 500º anniversario della morte di Andrea Mantegna;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione delle monete d'argento da € 10 commemorative del 500º anniversario della morte di Andrea Mantegna da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso g.	
Argento	euro	mm.	legale	tolleranza	legale	tolleranza
	10,00	34	925	± 3‰	22	± 5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

sul dritto: in primo piano disposto su una fascia centrale, particolare del Parnaso, Danza delle muse; alla base dell'opera il nome dell'incisore «U. PERNAZZA»; in alto la scritta «REPUBBLICA»; in basso la scritta «ITALIANA»;

sul rovescio: composizione dell'oculo del soffitto della «camera picta» o degli sposi a Mantova. Al centro il valore «10 EURO»; sotto «R»; in cerchio, all'intero dell'opera «ANDREA MANTEGNA · 1506 · 2006»;

sul bordo: zigrinatura spessa discontinua.

Art. 4.

Il contingente in valore nominale e le modalità di cessione della nuova moneta, di cui al presente decreto, saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. è tenuto a consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'argento, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 2006

Il direttore generale del Tesoro: GRILLI

06A00964

DECRETO 27 gennaio 2006.

Emissione delle monete d'argento da 10 euro celebrative del «60º anniversario UNICEF».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 2 del regolamento recante norme per la fabbricazione e l'emissione delle monete metalliche in lire e in euro, approvato con decreto ministeriale 5 agosto 1999, n. 524, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 10 del 14 gennaio 2000;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il quinto comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il verbale n. 11, relativo alla riunione della Commissione permanente tecnico-artistica del 17 marzo 2005, dal quale risulta che il programma di emissione numismatiche millesimo 2006 prevede, tra l'altro, l'emissione delle monete in argento da € 10 celebrative del «60º anniversario UNICEF»;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione delle monete d'argento da € 10 celebrative del «60º anniversario UNICEF» da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso g.	
Argento	euro	mm.	legale	tolleranza	legale	tolleranza
	10,00	34	925	± 3‰	22	± 5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

sul dritto: al centro in primo piano rappresentazione di cinque figure di bambini uniti per la mano a rappresentazione dei cinque continenti. In sottofondo il globo terrestre, a sinistra il nome dell'autore «U. PERNAZZA»; ad arco la scritta «REPUBBLICA ITALIANA»;

sul rovescio: in primo piano nastro con il logo UNICEF nel 60º anniversario della fondazione, in sottofondo il globo terrestre, in alto le date dell'anniversario «1946-2006»; nel lato destro «R»; in basso «EURO 10»;

sul bordo: zigrinatura spessa discontinua.

Art. 4.

Il contingente in valore nominale e le modalità di cessione della nuova moneta, di cui al presente decreto, saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. è tenuto a consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'argento, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 2006

Il direttore generale del Tesoro: GRILLI

06A00965

DECRETO 27 gennaio 2006.

Emissione delle monete d'argento da 5 euro celebrative del «60° anniversario della nascita della Repubblica italiana».

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1986, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 2 del regolamento recante norme per la fabbricazione e l'emissione delle monete metalliche in lire e in euro, approvato con decreto ministeriale 5 agosto 1999, n. 524, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 10 del 14 gennaio 2000;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il comma quinto dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il verbale n. 11, relativo alla riunione della Commissione permanente tecnico-artistica del 17 marzo 2005, dal quale risulta che il programma di emissione numismatiche millesimo 2006 prevede, tra l'altro, l'emissione delle monete in argento da € 5 celebrative del «60° anniversario della nascita della Repubblica Italiana», da inserire nelle serie speciali per collezionisti;

Considerata l'opportunità di autorizzare l'emissione delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione delle monete d'argento da € 5 celebrative del «60° anniversario della nascita della Repubblica italiana» da inserire nelle serie speciali per collezinisti, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso g.	
Argento	euro	mm.	legale	tolleranza	legale	tolleranza
	5,00	32	925	± 3‰	18	± 5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

sul diritto: al centro al primo piano, iconologia dell'Italia di Cesare Ripa, alla base il nome dell'autore «L. DE SIMONI»; in tondo, rappresentazione degli stemmi delle Regioni Italiane;

sul rovescio: in primo piano, stemma della Repubblica Italiana, a sinistra la data «1946»; a destra la data «2006»; alla base del nastro, sul lato destro, «R»; sotto, disposto in posizione centrale, il valore «EURO 5»; in tondo la scritta «REPUBBLICA ITALIANA»;

sul bordo: zigrinatura spessa discontinua.

Art. 4.

Il contingente in valore nominale e le modalità di cessione della nuova moneta, di cui al presente decreto, saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. è tenuto a consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari per ogni versione della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'argento, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio Centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DRITTO ROVESCIO

Roma, 27 gennaio 2006

Il direttore generale del Tesoro: GRILLI

06A00966

DECRETO 27 gennaio 2006.

Emissione delle monete d'argento da 10 euro della «Serie europea personaggi storici», dedicate a Leonardo da Vinci.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1986, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ed enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 2 del Regolamento recante norme per la fabbricazione e l'emissione delle monete metalliche in lire e in euro, approvato con decreto ministeriale 5 agosto 1999, n. 524, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 10, del 14 gennaio 2000;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il 5º comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il verbale n. 11, relativo alla riunione della Commissione Permanente Tecnico-Artistica del 17 marzo 2005, dal quale risulta che il programma di emissioni numismatiche millesimo 2006 prevede, tra l'altro, l'emissioni di una moneta in argento da € 10, per la «Serie europea Personaggi Storici», dedicata, poi, a Leonardo da Vinci;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione delle monete d'argento da € 10, della «Serie europea Personaggi Storici», dedicate a Leonardo da Vinci da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso g.	
Argento	euro	mm.	legale	tolleranza	legale	tolleranza
	10,00	34	925	± 3‰	22	± 5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

sul diritto: in primo piano, in una composizione geometrica, autoritratto di Leonardo, alla base la firma autografa e la mano dell'artista nell'esecuzione della scrittura «mancina» a destra il nome dell'autore «U. PERNAZZA»; in tondo la scritta «REPUBBLICA ITALIANA»;

sul rovescio: composizione di elementi tratti da disegni originali di Leonardo relativi allo studio del volo intorno al volto dell'uomo vitruviano: ala artificiale, modello di sfera volante, vite aerea e traiettorie di volo in funzione della direzione del vento. A sinistra, disposto su due righe, il valore «10 EURO»; il logo «EUROPE COIN PROGRAMME» e l'anno di emissione «2006»; a destra «R».

sul bordo: zigrinatura spessa discontinua.

Art. 4.

Il contingente in valore nominale e le modalità di cessione della nuova moneta, di cui al presente decreto, saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. è tenuto a consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari per ogni versione della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'argento, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio Centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DRITTO

ROVESCIO

Roma, 27 gennaio 2006

Il direttore generale del Tesoro: GRILLI

06A00967

DECRETO 27 gennaio 2006.

Emissione delle monete d'oro da 50 euro della serie «l'Europa delle Arti», dedicate alla Grecia, millesimo 2006.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1986, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 2 del Regolamento recante norme per la fabbricazione e l'emissione delle monete metalliche in lire e in euro, approvato con decreto ministeriale 5 agosto 1999, n. 524, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 10, del 14 gennaio 2000;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il 5° comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il verbale n. 11, relativo alla riunione della Commissione Permanente Tecnico-Artistica del 17 marzo 2005, del quale risulta che il programma di emissione numismatiche millesimo 2006 prevede, tra l'altro, l'emissione delle monete in oro da € 50 della serie «l'Europa delle Arti»;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione delle monete in oro da € 50, della serie «l'Europa delle Arti», dedicate alla Grecia, millesimo 2006, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso g.	
Oro	euro	mm.	legale	tolleranza	legale	tolleranza
	50,00	28	900	± 1‰	16,129	± 5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

sul diritto: rappresentazione dell'Europa come vascello che naviga sotto le dodici stelle dell'Unione, nel lato sinistro l'anno di emissione «2006»; a destra «RI», in basso al centro il nome dell'autore «E.L. FRAPICCINI»;

sul rovescio: al centro decorazione marmorea del bassorilievo con cavalieri, tratta dal fregio del Partenone ad Atene; in tondo la legenda «EUROPA DELLE ARTI»; in basso a sinistra «R», a destra il nome dell'autore dell'opera «FIDIA», al centro su due righe il valore «50 EURO».

sul bordo: zigrinatura continua.

Art. 4.

Il contingente in valore nominale e le modalità di cessione della nuova moneta, di cui al presente decreto, saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. è tenuto a consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari per ogni versione della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'oro, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio Centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ROVESCIO

Roma, 27 gennaio 2006

Il direttore generale del Tesoro: GRILLI

06A00968

DECRETO 27 gennaio 2006.

Corso legale delle monete da 2 euro, serie ordinaria, dedicate ai «XX Giochi Olimpici Invernali – Torino 2006», millesimo 2006.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2001;

Visto il decreto ministeriale 13 dicembre 2005, n. 135284, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 2006, con il quale sono state determinate le caratteristiche artistiche della faccia nazionale delle monete da € 2 a circolazione ordinaria, millesimo 2006, dedicate ai XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006, e ne è stato fissato il contingente;

Considerato che occorre stabilire la data dalla quale le citate monete avranno corso legale;

Decreta:

Le monete da € 2 di serie ordinaria, millesimo 2006, dedicate ai XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006, hanno corso legale dal 10 febbraio 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 2006

Il direttore generale del Tesoro: GRILLI

06A00969

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 13 dicembre 2005.

Proroga dei termini previsti dal decreto ministeriale 22 marzo 2001 di individuazione delle patologie per il cui trattamento è assicurata, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, l'erogazione delle cure termali a carico del Servizio sanitario nazionale.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 24 ottobre 2000, n. 323, recante «Riordino del settore termale»;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 1, che demanda al Ministro della sanità di individuare, con proprio decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, le patologie per il cui trattamento è assicurata l'erogazione delle cure termali a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 2001 recante «Individuazione delle patologie per il cui trattamento è assicurata, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, l'erogazione delle cure termali a carico del Servizio sanitario nazionale» che individua, in via provvisoria e comunque non oltre il 31 dicembre 2005, le patologie per le quali è assicurata l'erogazione delle cure termali a carico del Servizio sanitario nazionale in quelle indicate nell'elenco approvato con decreto 15 dicembre 1994 dal Ministero della sanità;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 «Definizione dei livelli essenziali di assistenza» che ha ricompreso l'Assistenza termale nel livello di assistenza: Assistenza distrettuale;

Visto l'art. 4-*bis* della legge 15 giugno 2002, n. 112 che istituisce una apposita commissione per le attività di valutazione, in relazione alle risorse definite, dei fattori scientifici, tecnologici ed economici relativi alla definizione e all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e delle prestazioni in essi contenute;

Visto il decreto del Ministro della salute del 25 febbraio 2004 di istituzione della predetta Commissione;

Vista la nota 12 ottobre 2005, protocollo n. 25775/DGPROG/1.P con cui il Ministro della salute, preso atto dei compiti che il citato art. 4-*bis* della legge n. 112/2002 assegna alla Commissione, manifesta l'opportunità che dell'aggiornamento del decreto ministeriale 22 marzo 2001 recante «Individuazione delle patologie per il cui trattamento è assicurata, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, l'erogazione delle cure termali a carico del Servizio sanitario nazionale» sia investita la Commissione stessa;

Preso atto dei tempi tecnici necessari perché la Commissione, nell'ambito del suo mandato, formuli la proposta in merito alle patologie per il cui trattamento è assicurata l'erogazione delle cure termali a carico del Servizio sanitario nazionale, valutando, ai fini dell'aggiornamento del decreto sopramenzionato, i fattori scientifici, tecnologici ed economici relativi alla cure termali, in relazione alle risorse definite;

Decreta:

1. È prorogato, fino al 31 dicembre 2006, il termine previsto dall'articolo unico del decreto del Ministro della sanità 22 marzo 2001 relativo all'individuazione delle patologie per le quali, a sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, è assicurata l'erogazione delle cure termali a carico del Servizio sanitario nazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2005

Il Ministro: STORACE

Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 50

06A00903

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 30 novembre 2005.

Ammissione a finanziamento delle istanze inviate, ai sensi della delibera CIPE n. 27/2004 del 29 settembre 2004.

IL DIRETTORE GENERALE PER LA RICERCA AMBIENTALE E LO SVILUPPO

Vista la legge n. 349/1986 che istituisce il Ministero dell'ambiente attribuendo allo stesso il compito di assicurare la promozione, la conservazione ed il recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi della collettività ed alla qualità della vita, nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale e la difesa delle risorse naturali dall'inquinamento compiendo e promuovendo studi, indagini e rilevamenti interessanti l'ambiente;

Vista la legge n. 468 del 5 agosto 1978 e successive modificazioni, concernente la «Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato;

Visti i RR.DD. n. 2440/1923 e n. 827/1924, nonché il decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972 e successive modificazioni e integrazioni in materia di amministrazione e contabilità generale dello Stato;

Vista la legge n. 468 del 5 agosto 1978 e successive modificazioni, concernente la «Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio», così come modificato con legge n. 94 del 3 aprile 1997;

Visto il decreto legislativo n. 279 del 7 agosto 1997 concernente «Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato»;

Vista la legge n. 311 del 30 dicembre 2004 concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»;

Vista la legge n. 312 del 30 dicembre 2004 concernente «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007»;

Visto il decreto ministeriale dell'econimia e delle finanze del 31 dicembre 2004 di ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 261 del 17 giugno 2003 «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio» che istituisce la Direzione generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare l'art. 74 che, a decorrere dal 1° gennaio 2000, istituisce le aree ad elevato rischio di crisi ambientale;

Vista la legge n. 388/2000 ed in particolare l'art. 109 con il quale è stato istituito un apposito Fondo presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con lo scopo di incentivare misure ed interventi di promozione dello sviluppo sostenibile;

Vista la legge n. 488/2001 ed in particolare l'art. 62 che prevede che il Ministero dell'ambiente definisca il programma annuale di utilizzazione del Fondo per lo sviluppo sostenibile e lo sottoponga all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 che riserva fino ad una percentuale pari al 25% della dotazione del Fondo per lo sviluppo sostenibile di cui all'art. 109 della legge n. 388/2000 alle aree ed elevato rischio di crisi ambientale;

Visto il proprio decreto n. 976/PIA/DEC/2003 del 23 dicembre 2003 con il quale si è provveduto ad impegnare la somma di € 25.822.845,00 per l'attuazione del programma di attività per l'anno 2003 del Fondo per la promozione dello sviluppo sostenibile - misure 3 e 5;

Vista la delibera CIPE del 29 settembre 2004, n. 27/2004 relativa al Fondo per la promozione dello sviluppo sostenibile ed in particolare la misura 5 - programma di attività per l'anno finanziario 2003 - che destina al finanziamento delle azioni di cui alla misura 5 l'importo di € 15.822.845;

Tenuto conto dell'esigenza di riservare alle aree del Mezzogiorno, ai fini del soddisfacimento del principio di addizionalità delle risorse comunitarie, una quota non inferiore al 30% delle risorse destinate al programma di attività per l'anno 2003 del Fondo per la promozione dello sviluppo sostenibile - misura 5;

Visto l'avviso di selezione pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 2004 finalizzato all'individuazione di progetti da finanziare secondo le modalità previste dalla delibera CIPE del 29 settembre 2005 - misura 5 anno finanziario 2003;

Considerato il predetto avviso di selezione ha previsto un termine per la presentazione dei progetti da finanziare e che sulla base del rispetto del termine di presentazione risultavano ammissibili n. 458 istanze su un totale di n. 512 istanze pervenute;

Considerato che sono pervenuti oltre il termine previsto dal citato avviso di selezione, e pertanto non ammessi alla valutazione, i progetti presentati dagli enti di seguito indicati:

	n. prot.	termine		Ente		prov.
1	459	07/02/2005	12.44	Comune	Priverno	LT
2	460	07/02/2005	13.05	Comune	Castel Raimondo	MC
3	461	07/02/2005	16.25	Provincia	Lecce	LE
4	462	07/02/2005	16.25	Provincia	Lecce	LE
5	463	07/02/2005	16.25	Provincia	Lecce	LE
6	464	07/02/2005	16.25	Provincia	Lecce	LE
7	465	07/02/2005	16.25	Provincia	Lecce	LE
8	466	07/02/2005	16.25	Provincia	Lecce	LE
9	467	07/02/2005	16.25	Provincia	Lecce	LE
10	468	07/02/2005	16.25	Provincia	Lecce	LE
11	469	08/02/2005		Consorzio	Parco regionale delta del Po	FE
12	470	08/02/2005		Comune	Castel Boglione	AT
13	471	08/02/2005		Comune	Castelrocchero	AT
14	472	08/02/2005		Comune	Moasca	AT
15	473	08/02/2005		Provincia	Foggia	FG
16	474	08/02/2005		Comune	Olgiate Olona	VA
17	475	08/02/2005		Comune	Monterosso Almo	RG
18	476	08/02/2005		Comune	Fresonara	AL
19	477	08/02/2005		Comune	Sillano	LU
20	478	08/02/2005		Comune	Sillano	LU
21	479	08/02/2005		Comune	Sillano	LU
22	480	08/02/2005		Comune	Marsico Nuovo	PZ
23	481	08/02/2005		Comune	Marsico Nuovo	PZ
24	482	08/02/2005		Comune	Marsico Nuovo	PZ
25	483	08/02/2005		Comune	Modena	MO
26	484	08/02/2005		Comune	Scarlino	GR
27	485	08/02/2005		Comune	Farini	PC
28	486	08/02/2005		Comunità Montana	Montagna fiorentina	FI
29	487	08/02/2005		Comune	Cravanzana	CN
30	488	08/02/2005		Comune	Guspini	CA
31	489	08/02/2005		Comune	Villa Castelli	BR
32	490	08/02/2005		Comune	Frontone	PU
33	491	08/02/2005		Comune	Presicce	LE
34	492	08/02/2005		Comune	Terlizzi	BA
35	493	08/02/2005		Comune	Laterza	TA
36	494	08/02/2005		Comune	Feltre	
37	495	08/02/2005		Consorzio	Alto Serio	BG
38	496	08/02/2005		Comune	Noepoli	PZ
39	497	08/02/2005		Comunità Montana	Montagna fiorentina	FI
40	498	09/02/2005		Comune	Morciano di Leuca	LE
41	499	09/02/2005		Comune	Malvicino	AL
42	500	09/02/2005			Pirrini Paolo	
43	501	09/02/2005		Comune	Brindisi	BR

44	502	09/02/2005		Provincia	Vibo Valentia	VV
45	503	09/02/2005		Comune	Barberino del Mugello	FI
46	504	09/02/2005		Comune	Ceregnano	RO
47	505	09/02/2005		Comune	Ceregnano	RO
48	506	09/02/2005		Comune	Agliano Terme	AT
49	507	09/02/2005		Comune	Veroli	FR
50	508	09/02/2005		Comune	Bagno di Lucca	LU
51	509	09/02/2005		Comunità Montana	Alta Valle Arroscia	IM
52	510	09/02/2005		Comune	Piazza Armerina	
53	511	09/02/2005		Comune	Bagni di Lucca	LU
54	512	10/02/2005		Comune	Gamalero	AL
55	513	10/02/2005		Comune	Conversano	BA
56	514	10/02/2005		Comune	Castelsilano	KR
57	515	10/02/2005		Comune	Podenzana	MS
58	516	10/02/2005		Comune	Alghero	SS
59	517	11/02/2005		Comune	Scisciano	NA
60	518	12/02/2005		Provincia	Ferrara	FE
61	519	14/02/2005		Comunità Montana	Oltrepo Pavese	PV
62	520	21/02/2005		Comune	Neviano degli Arduini	PR
63	521	28/02/2005		Comune	Telese Terme	BN

Visto il proprio decreto DEC/RAS/455/2005 del 24 marzo 2005 con il quale è stata nominata una apposita commissione incaricata dell'esame e della valutazione delle domande di finanziamento inviate ai sensi della citata delibera CIPE n. 27/2004 del 29 settembre 2004;

Vista la nota di trasmissione del 29 novembre 2005 con la quale il Presidente della citata commissione ha provveduto ad inviare alla Direzione RAS gli atti istruttori e gli esiti della valutazione delle istanze pervenute ai sensi della delibera CIPE n. 27/2004 del 29 settembre 2004;

Decreta:

Art. 1.

Sono ammesse a finanziamento, in attuazione della misura 5 della delibera CIPE n. 27/2004 del 29 settembre 2004, le istanze elencate nell'allegato A) al presente decreto, che costituisce parte integrante, con indicazione del soggetto beneficiario e l'importo massimo riconosciuto per singolo progetto.

Con i singoli beneficiari, ai sensi della delibera CIPE n. 27/2004 del 29 settembre 2004, verranno stipulati atti, con cui verranno definite le modalità di attuazione degli interventi.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito Internet http://www.minambiente.it

Roma, 30 novembre 2005

Il direttore generale: CLINI

ALLEGATO *A*

FONDO SVILUPPO SOSTENIBILE
DELIBERA CIPE 27 DEL 2004

NUMERO D'ORDINE (1)	PROT.	AMMMINISTRAZIONE	PROVINCIA	FINANZIAMENTO RICHIESTO	FINANZIAMENTO CONCESSO	%
1	20	COM. DEIVA MARINA	SP	1.436.340,50	700.000,00	49%
2	29	COM. CASTEL SANT'ELIA	VT	67.900,00	67.900,00	100%
3	31	COM.MELFI	PZ	1.500.000,00	720.000,00	48%
4	37	COM. ARICCIA	RM	900.000,00	520.000,00	58%
5	39	COM. POMARICO	MT	529.200,00	280.000,00	53%
6	44	C.M. ACQUACHETA	FORLI'/CESENA	385.000,00	200.000,00	52%
7	45	COM. MINERVINO DI LECCE	LE	616.515,20	330.000,00	54%
8	55	COM. SAN LORENZO A MARE	IM	1.315.126,71	720.000,00	55%
9	58	PROV. VIBO VALENTIA	VV	800.000,00	400.000,00	50%
10	65	COM. CAVE	RM	204.740,16	120.000,00	59%
11	140	C.M. MEDIA VALLE DEL SERCHIO	LU	750.728,16	390.000,00	56%
12	109	COM. SORANO	GR	382.436,00	250.000,00	65%
13	111	CAPALBIO	GR	500.000,00	280.000,00	56%
14	118	COM. ORBETELLO	GR	426.300,00	250.000,00	59%
15	152	PIOBBICO	PU	840.000,00	420.000,00	50%
16	171	C.M. BASSO SINNI	MT	969.906,00	500.000,00	52%
17	176	PROV. LATINA	LT	1.500.000,00	800.000,00	53%
18	193	CONS. TERRA DEI DUE MARI	LE	1.220.000,00	650.000,00	53%
19	229	COM. MELPIGNANO	LE	532.000,00	300.000,00	56%
20	285	COM. CAVA DEI TIRRENI	SA	1.302.000,00	600.000,00	46%
21	331	COM. CASTEL DI SANGRO	AQ	24.500,00	24.500,00	100%
22	335	COM. TORRE DEL GRECO	NA	411.250,00	220.000,00	53%
23	343	C.M. TRIGNO MEDIO BIFERNO	CB	294.000,00	160.000,00	54%
24	344	COM. SPOLETO	PG	1.000.000,00	450.000,00	45%
25	388	COM. BATTIPAGLIA	SA	560.000,00	300.000,00	54%
26	407	COM. LECCE	LE	600.000,00	330.000,00	55%
27	416	PROV. REGGIO CALABRIA	RC	1.050.000,00	550.000,00	52%
28	421	COM. GAVOI	NU	345.000,00	170.000,00	49%
29	441	PROV. MASSA CARRARA	MS	299.912,60	160.000,00	53%
30	442	COM. SAN DONATO DI NINEA	CS	1.450.000,00	700.000,00	48%
31	12/1	PROV, IMPERIA	IM	350.000,00	200.000,00	57%

NUMERO D'ORDINE (1)	PROT.	AMMMINISTRAZIONE	PROVINCIA	FINANZIAMENTO RICHIESTO	FINANZIAMENTO CONCESSO	%	
32	412/1	COM. GORIZIA	GO	184.800,00	100.000,00	54%	
33	276	COM. ANCONA	AN	1.050.000,00	490.000,00	47%	***RISERVA 25% Aree di cui all'art. 74 DLGS 112/1998 - ART. 62 L.F. DALL'ART.62 DELLA LEGGE N.448/2001***
34	277	COM. ANCONA	AN	1.050.000,00	490.000,00	47%	
35	278	COM. ANCONA	AN	1.500.000,00	700.000,00	47%	
36	279	COM. ANCONA	AN	1.500.000,00	680.000,00	45%	
37	280	COM. ANCONA	AN	1.500.000,00	700.000,00	47%	
38	372	COM. MONSANO	AN	995.987,13	450.000,00	45%	
39	192	SAN FILIPPO DEL MELA	ME	980.000,00	450.000,00	46%	
	RICHIESTE/FINAN. CONCESSI			31.272.914,30	**15.822.400,00**	51%	
	RISORSE TOTALI/RESTI			15.822.845,00	**445,00**	99,997%	
	RISERVA 25% ART. 74/FINAN. CONCESSI			3.955.711,25	**3.960.000,00**	25,03%	
	RISORSE DA DESTINARE DOPO LE RISERVE/FINAN. CONCESSI			11.867.133,75	**11.862.400,00**	99,96%	
	RISERVA AREA MEZZOGIORNO 30%/FINAN. CONCESSI			4.746.853,50	**6.940.000,00**	146%	

(1) IL NUMERO D'ORDINE NON CORRISPONDE AD UNA POSIZIONE IN GRADUATORIA

06A00960

DECRETO 18 gennaio 2006.

Modifica all'allegato 4 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, recante attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

E

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, recante attuazione della direttiva 1999/22/CE, relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici, e, in particolare, l'art. 11, comma 3, che consente di apportare, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali, modifiche agli allegati al citato decreto n. 73 del 2005;

Ritenuta la necessità di eliminare all'allegato 4, lettera *A,* punto 1, il termine finale che, per mero errore materiale, è previsto per la presentazione della istanza per il rilascio della licenza richiesta per l'apertura di nuovi giardini zoologici;

Decreta:

Art. 1.

1. Al punto 1 della lettera *A* dell'allegato 4 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, le parole «entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento» sono soppresse.,

Roma, 18 gennaio 2006

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
MATTEOLI

Il Ministro della salute
STORACE

Il Ministro delle politiche
agricole e forestali
ALEMANNO

06A00838

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 6 ottobre 2005.

Sospensione dell'efficacia della norma che limita l'uso degli autobus dal servizio di linea al servizio di noleggio con conducente, contenuta nel decreto ministeriale 23 dicembre 2003, recante: «Uso, destinazione e distrazione degli autobus».

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 23 dicembre 2003 (Uso, destinazione e distrazione degli autobus), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 2004;

Visto l'art. 82 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale disciplina l'uso e la destinazione dei veicoli, ed in specie il comma 6 che subordina ad apposita autorizzazione dell'ufficio della ex Direzione generale della M.C.T.C., ora Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre del dipartimento per i trasporti terrestri, rilasciata secondo direttive emanate dall'ex Ministero dei trasporti ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con propri decreti, l'impiego in servizio di linea di autobus destinati a servizio di noleggio con conducente e viceversa;

Visto il successivo comma 7 dell'art. 82 del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che rinvia al regolamento di attuazione ed esecuzione del nuovo codice della strada, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, l'individuazione delle caratteristiche costruttive dei veicoli in relazione alle destinazioni o agli usi cui i veicoli stessi possono essere adibiti;

Visto l'art. 243 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 agosto 2003, n. 218, recante «Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuata mediante noleggio di autobus con conducente».

Vista l'ordinanza del T.A.R. Lazio, sez. III-*ter*, n. 2600/04 del 13 maggio 2004 con la quale si è respinta la domanda incidentale di sospensione dell'efficacia, proposta nel ricorso con cui si è impugnato il citato decreto ministeriale 23 dicembre 2003, dall'associazione di categoria ASSTRA e da numerose società operanti nel settore del trasporto pubblico locale;

Vista l'ordinanza del T.A.R. Lazio, sez. III-*ter*, n. 739/04 del 27 maggio 2004 con la quale si sono ordinati incombenti istruttori a carico dell'Amministrazione;

Vista l'ordinanza del T.A.R. Lazio, sez. III-*ter*, n. 3443/04 del 24 giugno 2004 di accoglimento della predetta domanda incidentale di sospensione;

Vista l'ordinanza del Consiglio di stato, sez. VI n. 5654/04 del 26 novembre 2004 di rigetto dell'appello per l'annullamento dell'ordinanza T.A.R. Lazio, sez. III-*ter*, n. 3443/04;

Considerata la necessità di dare esecuzione all'ordinanza del Consiglio di stato, sez. VI n. 5654/04 del 26 novembre 2004, con la quale è stato respinto l'appello per l'annullamento dell'ordinanza del T.A.R. Lazio, sez. III-*ter* n. 3443/04 di accoglimento della domanda di sospensiva proposta incidentalmente dalle ricorrenti avverso il predetto decreto ministeriale 23 dicembre 2003, art. 3, comma 2 e comma 3;

Ritenuto che è stata individuata dal giudice amministrativo la necessità di procedere al riesame del decreto ministeriale 23 dicembre 2003 impugnato, nella parte in cui esclude il c.d. «fuorilinea» degli autobus addetti a servizi di linea, per noleggi, in via eccezionale e temporanea, nell'ambito dei percorsi urbani, coincidenti con la categoria per la quale l'autobus stesso è stato immatricolato;

Ritenuto, d'altronde, che sia il codice della strada (art. 86, decreto legislativo 285/1992) che la nuova disciplina in materia di noleggio di autobus con conducente (art. 5, comma 3, legge 218/2003 non prevedono alcuna limitazione territoriale del servizio di noleggio;

Ritenuto, pertanto, che in base alle valutazioni tecniche concernenti la sicurezza del trasporto delle persone, l'Amministrazione statale non ha il potere di limitare l'ambito territoriale del servizio di noleggio con conducente e quindi non è legittima alcuna restrizione territoriale per i servizi cc.dd. «fuorilinea», ovvero per gli eccezionali servizi di noleggio con conducente effettuati utilizzando autobus immatricolati per lo svolgimento determinati servizi di linea;

Riesaminato, alla luce delle considerazioni appena esposte, il decreto ministeriale 23 dicembre 2003 impugnato, in particolare facendo riferimento alle norme contenute nell'art. 3, comma 2, ove si prevede che: «I veicoli di classe "I" e "A", immatricolati in servizio di linea, non possono essere impiegati in servizi di noleggio con conducente»;

Riesaminata, inoltre, la norma, contenuta nell'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 23 dicembre 2003, che prevede l'esclusione degli autobus a 2 piani aperti e degli autosnodati dalla possibilità di essere impiegati, in via eccezionale, in servizio di noleggio con conducente;

Considerati i contenuti delle direttive europee sulle caratteristiche costruttive degli autobus ed i vincoli posti dalle leggi nazionali, per l'Amministrazione, in sede di riesame, non è stato possibile individuare un diverso criterio oggettivo, rispetto a quello delle caratteristiche costruttive, per autorizzare l'impiego di un autobus allo svolgimento di un servizio di trasporto di persone su un percorso non predeterminato;

Considerato, invece, che per quanto riguarda gli autobus aventi caratteristiche costruttive rientranti nelle classi «B» ed «II» si è demandato agli uffici periferici del Dipartimento trasporti terrestri la verifica dell'installazione del cronotachigrafo e del rilascio dell'autorizzazione alla distrazione dal servizio di linea a quello di noleggio con conducente, subordinatamente

al divieto di utilizzare i posti in piedi e al rispetto di quanto previsto all'art. 1, comma 3, legge 218/2003 (art. 3, commi 3 e 4, decreto ministeriale 23 dicembre 2003);

Tutto ciò premesso e considerato, ai soli fini dell'esecuzione dell'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, sez. VI n. 5654/04 del 26 novembre 2004, in attesa della nuova determinazione a cui perverrà questa amministrazione a seguito della formazione del giudicato sul merito del ricorso citato nelle premesse;

Decreta:

La sospensione dell'efficacia delle norme contenute nell'impugnato decreto ministeriale 23 dicembre 2003, limitatamente alla sospensione della norma di cui al comma 2 dell'art. 3 e della norma contenuta nel comma 3 dell'art. 3, relativamente all'inciso «con l'esclusione degli autobus a 2 piani aperti e degli autosnodati».

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 2005

Il Ministro: LUNARDI

Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 2005
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 267

06A00859

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 14 dicembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Coop. Event Piccola società cooperativa a responsabilità limitata», in Subbiano, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Coop. Event Piccola società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Subbiano (Arezzo), costituita in data 2 giugno 2000, con atto a rogito del notaio dott. Milloni Fabio di Arezzo, n. 130844 REA, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Coscione Paolo, nato a Roma il 21 marzo 1959, con residenza in Roma, via G. Mazzini n. 96, ne è nominato commissario liquidatore;

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A00962

DECRETO 20 gennaio 2006.

Determinazione per l'anno 2005 della misura del contributo dovuto alla CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. - Gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della caccia».

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

Visti in particolare gli articoli 303 e 354, comma 4, del predetto codice delle assicurazioni private;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Considerato che, ai sensi dell'art. 303 del citato codice delle assicurazioni private, occorre determinare per l'anno 2005 la misura del contributo dovuto alla CONSAP - concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. - Gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della caccia», da ciascuna impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità venatoria;

Visto il rendiconto della gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della caccia» per l'anno 2004, approvato dal consiglio di amministrazione della CONSAP S.p.a. in data 18 ottobre 2005;

Vista la lettera n. 09-05-018220 del 29 dicembre 2005 con la quale l'ISVAP ha espresso il parere che l'aliquota del contributo da versare al predetto fondo per l'anno 2005 possa essere confermata nella misura del 5%;

Ritenuta l'opportunità di determinare per il 2005 la misura del contributo già stabilita per l'anno precedente;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno 2005 il contributo di cui all'art. 303 del codice delle assicurazioni private, è determinato nella misura del 5% dei premi incassati nello stesso anno per l'assicurazione obbligatoria dell'attività per la responsabilità civile verso terzi derivante, nell'esercizio dell'attività venatoria, dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività stessa, al netto della detrazione per gli oneri di gestione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 2006

Il Ministro: SCAJOLA

06A00961

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 21 dicembre 2005.

Attivazione del Centro di assistenza multicanale di Bari e soppressione di talune sezioni staccate.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto

Dispone:

1. *Disposizioni in materia di assistenza telefonica e multicanale.*

1.1. A seguito dell'adozione di nuove modalità di erogazione dei servizi, rese possibili dall'evoluzione della tecnologia, i centri di assistenza telefonica dell'Agenzia delle entrate sono ridenominati centri di assistenza multicanale.

1.2. Il 22 dicembre 2005 è attivato il centro di assistenza multicanale di Bari.

2. *Soppressione di talune sezioni staccate.*

2.1. Il 31 dicembre 2005 sono soppresse la sezione staccata dell'ufficio di Lagonegro operante a Maratea e la sezione staccata dell'ufficio di Badia Polesine operante a Castelmassa.

Motivazioni.

L'evoluzione della tecnologia ha reso possibile introdurre nei centri di assistenza telefonica modalità operative alternative a quella telefonica tradizionale. Per tener conto delle nuove funzionalità (web mail, fax server, sms, ecc.) i centri vengono opportunamente ridenominati centri di assistenza multicanale, formalizzando così la definizione ormai entrata nell'uso corrente.

Con l'occasione, viene fissata la data di attivazione del centro di assistenza multicanale di Bari. Il centro, che si aggiunge ai sei già esistenti, era stato istituito con atto del 26 febbraio 2002, ma non era stato fino ad oggi attivato per difficoltà legate al reperimento di un immobile idoneo ad ospitarlo.

Il presente atto prevede poi la soppressione di due sezioni staccate (Maratea e Castelmassa), caratterizzate da un carico di lavoro modesto e tale pertanto da non giustificare gli oneri connessi al loro funzionamento.

Entrambe le disposizioni contenute nel presente atto (potenziamento del servizio telefonico e multicanale e riduzione del numero delle sezioni staccate) rispondono ad una stessa logica di razionalizzazione del rapporto con l'utenza, in base alla quale il mantenimento di elevati standard di servizio deve combinarsi ad un'opera di contenimento dei relativi costi, nell'interesse della collettività.

Riferimenti normativi.

a) Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*;

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1; art. 5, comma 4).

b) Competenze ed organizzazione interna degli uffici periferici dell'Agenzia delle entrate:

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 5; art. 7, comma 3);

atti del direttore dell'Agenzia delle entrate del 7 dicembre 2001 - prot. n. 220441 e del 26 febbraio 2002 - prot. n. 47015.

Roma, 21 dicembre 2005

Il direttore dell'Agenzia: FERRARA

06A00891

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 23 gennaio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lodi.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 5000 del 20 dicembre 2005 del direttore dell'Ufficio provinciale di Lodi, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio, nel giorno 22 dicembre 2005, dalle ore 11,30 alle ore 12;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lodi è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale ad un assemblea sindacale indetta dalle RSU dell'Ufficio, per discutere del rinnovo contrattuale secondo biennio economico - CCNL agenzie fiscali, tenutasi dalle ore 11,30 alle ore 12, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente con nota prot. n. 90 del 19 gennaio 2006 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lodi, nel giorno 22 dicembre 2005 dalle ore 11,30 alle ore 12.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 23 gennaio 2006

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

06A00892

PROVVEDIMENTO 23 gennaio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Varese.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 7690 del 22 dicembre 2005 del direttore dell'Ufficio provinciale di Varese, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio, nel giorno 22 dicembre 2005, dalle ore 10,30 alle ore 11,30;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Varese è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale ad un assemblea sindacale indetta dalle RSU dell'Ufficio, per discutere del rinnovo contrattuale secondo biennio economico - CCNL agenzie fiscali, tenutasi dalle ore 10,30 alle ore 11,30, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente che con nota prot. n. 96 in data 19 gennaio 2006 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Varese, nel giorno 22 dicembre 2005 dalle ore 10,30 alle ore 11,30.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 23 gennaio 2006

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

06A00893

PROVVEDIMENTO 23 gennaio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lodi, nel giorno del 21 dicembre 2005.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 5000 del 20 dicembre 2005 del direttore dell'Ufficio provinciale di Lodi, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio, nel giorno 21 dicembre 2005, dalle ore 11,30 alle ore 12;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lodi è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale ad un assemblea sindacale indetta dalle RSU dell'Ufficio, per discutere del rinnovo contrattuale secondo biennio economico - CCNL agenzie fiscali, tenutasi dalle ore 11,30 alle ore 12, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente con nota prot. n. 90 del 19 gennaio 2006 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lodi, nel giorno 21 dicembre 2005 dalle ore 11,30 alle ore 12.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 23 gennaio 2006

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

06A00894

PROVVEDIMENTO 23 gennaio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Varese, nel giorno del 21 dicembre 2005.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 7690 del 22 dicembre 2005 del direttore dell'Ufficio provinciale di Varese, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio, nel giorno 21 dicembre 2005, dalle ore 9,30 alle ore 10,30;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Varese è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale ad un assemblea sindacale indetta dalle RSU dell'Ufficio, per discutere del rinnovo contrattuale secondo biennio economico -

CCNL agenzie fiscali, tenutasi dalle ore 9,30 alle ore 10,30, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente che con nota prot. n. 97 in data 19 gennaio 2006 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Varese, nel giorno 21 dicembre 2005 dalle ore 9,30 alle ore 10,30.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 23 gennaio 2006

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

06A00895

PROVVEDIMENTO 23 gennaio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lodi, nel giorno del 20 dicembre 2005.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Viste la nota prot. n. 5000 del 20 dicembre 2005 del direttore dell'Ufficio provinciale di Lodi, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio, nel giorno 20 dicembre 2005, dalle ore 11,30 alle ore 12;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lodi è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale ad un assemblea sindacale indetta dalle RSU dell'Ufficio, per discutere del rinnovo contrattuale secondo biennio economico - CCNL agenzie fiscali, tenutasi dalle ore 11,30 alle ore 12, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente con nota prot. n. 90 del 19 gennaio 2006 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lodi, nel giorno 20 dicembre 2005 dalle ore 11,30 alle ore 12.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 23 gennaio 2006

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

06A00896

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 29 dicembre 2005.

Aggiornamento dei parametri di riferimento per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 3.1, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 19 marzo 2002, n. 42/2002. (Deliberazione n. 296/05).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 29 dicembre 2005,

Visti:

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 19 marzo 2002, n. 42/02, come modificata ed integrata dalla deliberazione dell'Autorità 11 novembre 2004, n. 201/04 (di seguito: deliberazione n. 42/02);

gli esiti dei ricorsi presentati innanzi al tribunale amministrativo regionale della Lombardia avverso la deliberazione n. 42/02;

la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 2004/8/CE, in materia di cogenerazione (di seguito: direttiva 2004/8/CE);

il documento per la consultazione 18 novembre 2005 recante proposte per l'aggiornamento dei parametri di riferimento per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come

cogenerazione ai sensi dell'art. 3, comma 3.1, della deliberazione n. 42/02 (di seguito: documento per la consultazione);

le osservazioni pervenute al documento per la consultazione;

Considerato che:

la deliberazione n. 42/02, sulla base dei presupposti riportati nella relativa relazione tecnica, ha fissato opportuni valori per i parametri di riferimento η_{es}, $\eta_{ts,civ}$, $\eta_{ts,ind}$, e per i valori di LT_{min} e IRE_{min} in vigore fino al 31 dicembre 2005 e che, ai sensi dell'art. 3, comma 3.1, della medesima deliberazione, i valori di tali parametri sono aggiornati dall'Autorità per tenere conto dell'evoluzione tecnologica del settore;

ai sensi dell'art. 3, commi 3.2, 3.3 e 3.4, della deliberazione n. 42/02, i valori dei parametri η_{es}, $\eta_{ts,civ}$, $\eta_{ts,ind}$, LT_{min} e IRE_{min} rimangono fissi, ai fini del riconoscimento della condizione tecnica di cogenerazione:

per un periodo di dieci anni (quindici anni per le sezioni dotate di rete di distribuzione del calore utile prodotto) a partire dalla data di entrata in vigore della deliberazione n. 42/02 per ciascuna sezione esistente;

per un periodo di quindici anni (venti anni per le sezioni dotate di rete di distribuzione del calore utile prodotto) dalla data di entrata in esercizio di ciascuna sezione, a seguito di nuova realizzazione o rifacimento;

i valori aggiornati dei suddetti parametri di riferimento per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione non si applicano pertanto alle sezioni già in esercizio, né a quelle per le quali, alla data del 31 dicembre 2005, sono già state assunte obbligazioni contrattuali relativamente alla maggior parte, in valore, dei costi di costruzione, alle quali si continuano ad applicare i valori di riferimento previsti dalla deliberazione n. 42/02 e in vigore fino al 31 dicembre 2005;

come precisato nella relazione tecnica alla deliberazione n. 42/02, i valori del parametro η_{es} sono stati individuati, per le diverse taglie di riferimento e tipologie di combustibili, facendo riferimento al rendimento elettrico netto medio annuo delle migliori tecnologie in esercizio commerciale, utilizzate per la sola produzione di energia elettrica;

i ricorsi presentati innanzi al tribunale amministrativo regionale della Lombardia avverso la deliberazione n. 42/02, che contestavano la scelta, da parte dell'Autorità, dei valori del parametro η_{es}, sono stati respinti;

continuano a mantenere validità le considerazioni esposte nella relazione tecnica alla deliberazione n. 42/02 a sostegno della scelta dei valori dei parametri η_{es}, $\eta_{ts,civ}$, $\eta_{ts,ind}$, LT_{min} e IRE_{min} non modificati dal presente provvedimento;

Ritenuto opportuno:

aggiornare il valore del parametro η_{es} seguendo i criteri già adottati nella deliberazione n. 42/02, facendo riferimento quindi, per le diverse taglie di riferimento e tipologie di combustibili, al rendimento elettrico netto medio annuo delle migliori tecnologie disponibili in esercizio commerciale ed industrialmente provate utilizzate per la sola produzione di energia elettrica;

non individuare uno specifico impianto di riferimento alimentato a gas naturale, GPL o gasolio per le taglie di riferimento fino a 1 MW poiché le caratteristiche e le prestazioni degli impianti di microgenerazione sono tra loro altamente eterogenee e fortemente dipendenti da fattori non direttamente legati al rendimento, come già evidenziato nella relazione tecnica alla deliberazione n. 42/2002, definendo pertanto, per tali impianti, un valore del parametro η_{es} pari al 40%, tenendo conto dell'evoluzione, negli ultimi anni, del rendimento elettrico netto medio del parco termoelettrico nazionale;

considerare, per ogni combustibile e per ogni intervallo delle taglie di riferimento maggiori di 1 MW, come individuati dalla deliberazione n. 42/02, le principali tipologie impiantistiche attualmente in esercizio commerciale, verificando il valore del rendimento nominale della tipologia impiantistica di riferimento e applicando, tramite la società Cesi Spa, modelli di simulazione in grado di tener conto delle variazioni che il rendimento nominale subisce per effetto delle riduzioni di carico, delle variazioni delle condizioni atmosferiche dell'ambiente esterno e del sistema di raffreddamento;

non modificare i valori del parametro η_{es} per i combustibili e per le taglie di riferimento per cui non sono state riscontrate significative innovazioni tecnologiche, tenendo conto dei presupposti di cui alla deliberazione n. 42/02 e degli esiti dei ricorsi presentati innanzi al tribunale amministrativo regionale della Lombardia avverso la deliberazione n. 42/02;

non modificare i valori previsti per i parametri $\eta_{ts,civ}$ ed $\eta_{ts,ind}$ dalla deliberazione n. 42/02 poiché il rendimento per la produzione di calore η_{ts} non è passibile di significativi miglioramenti;

non modificare i valori previsti per il parametro IRE_{min} dalla deliberazione n. 42/02 poiché continuano ad essere valide le considerazioni svolte nel paragrafo 3.10 della relazione tecnica alla deliberazione n. 42/02;

prevedere che, con riferimento agli impianti alimentati a gas naturale, GPL e gasolio, vengano ammessi ai benefici attualmente previsti per la cogenerazione solo impianti con rendimento di primo principio complessivo almeno pari al 55%, coincidente con il massimo valore del rendimento elettrico di riferimento, modificando il valore del parametro LT_{min}, e tenuto conto dei valori del parametro η_{es} aggiornati oltre che delle considerazioni svolte nel paragrafo 5.4 della relazione tecnica alla deliberazione n. 42/02;

prevedere che i valori aggiornati dei parametri η_{es}, $\eta_{ts,civ}$, $\eta_{ts,ind}$, LT_{min} e IRE_{min} siano in vigore dal 1° gennaio 2006 fino al 31 dicembre 2007 e possano essere successivamente aggiornati dall'Autorità per tenere conto dello sviluppo tecnologico, oltre che del recepimento della direttiva 2004/8/CE in materia di cogenerazione;

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

1.1. Ai fini del presente provvedimento valgono le definizioni di cui all'art. 1, comma 1.1, della deliberazione n. 42/02.

Art. 2.

Aggiornamento dei valori del parametro η_{es}

2.1. I valori del rendimento elettrico netto medio annuo η_{es}, in vigore dal 1° gennaio 2006 fino al 31 dicembre 2007, differenziati per ciascuna fascia di taglia di riferimento e per ciascun tipo di combustibile utilizzato sono riportati nella seguente tabella:

AGGIORNAMENTO DEI VALORI DEL RENDIMENTO ELETTRICO DI RIFERIMENTO PER IL BIENNIO 2006-2007					
Taglia di riferimento	Gas naturale, GPL, gasolio	Olio combustibile, nafta	Combustibili solidi fossili, petrolcoke, orimulsion	Rifiuti solidi organici, inorganici e biomasse	TAR di Raffineria
	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]
fino a 1 MWe	40	35	33	23	35
> 1 fino a 10 MWe	41	36	34	25	35
> 10 fino a 25 MWe	44	38	36	27	35
> 25 fino a 50 MWe	48	39	37	28	35
> 50 fino a 100 MWe	50	39	37	28	35
> 100 fino a 200 MWe	51	39	37	28	35
> 200 fino a 300 MWe	53	39	37	28	40
> 300 fino a 500 MWe	55	41	39	28	40
> 500 MWe	55	43	43	28	40

Art. 3.

Aggiornamento dei valori dei parametri $\eta_{ts,civ}$, $\eta_{ts,ind}$ ed IRE_{min}

3.1. I valori del rendimento termico netto medio annuo $\eta_{ts,civ}$ ed $\eta_{ts,ind}$, oltre che il valore del parametro IRE_{min}, in vigore dal 1° gennaio 2006 fino al 31 dicembre 2007, sono pari a quelli previsti dagli articoli 2 e 3 della deliberazione n. 42/02.

Art. 4.

Aggiornamento dei valori del parametro LT_{min}

4.1. I valori del parametro LT_{min} in vigore dal 1° gennaio 2006 fino al 31 dicembre 2007 per le sezioni alimentate a gas naturale, GPL e gasolio, sono pari a:

33,0% (0,330) per le taglie di riferimento fino a 10 MWe;

22,0% (0,220) per le taglie di riferimento superiori a 10 MWe fino a 25 MWe;

15,0% (0,150) per le taglie di riferimento superiori a 25 MWe,

ad eccezione del periodo di avviamento, durante il quale il valore del parametro LT_{min} è pari a quello previsto dall'art. 3, comma 3.5, della deliberazione n. 42/02.

4.2. Per tutte le altre sezioni, diverse da quelle di cui al precedente comma 4.1, i valori del parametro LT_{min} in vigore dal 1° gennaio 2006 fino al 31 dicembre 2007 sono pari a quelli previsti dagli articoli 2 e 3 della deliberazione n. 42/02, ivi incluso il valore previsto durante il periodo di avviamento.

4.3. Nel caso di sezioni di produzione combinata di energia elettrica e calore che utilizzino più combustibili di diverso tipo C_1, C_2, ..., C_n, il parametro LT_{min} viene calcolato come media ponderata dei valori di cui ai precedenti commi 4.1 e 4.2 rispetto all'energia primaria Ec_{C1}, Ec_{C2}, ..., Ec_{Cn}, dei combustibili annualmente immessi nella sezione, secondo la seguente formula:

$$LT_{\min} = \frac{LT_{\min,C1} \cdot Ec_{C1} + LT_{\min,C2} \cdot Ec_{C2} + ... + LT_{\min,Cn} \cdot Ec_{Cn}}{Ec_{C1} + Ec_{C2} + ... + Ec_{Cn}}$$

4.4. Nel caso di sezioni di impianto aventi n taglie di riferimento T_1, T_2, ..., T_n, che individuano n limiti termici minimi $LT_{min,1}$, $LT_{min,2}$, ..., $LT_{min,n}$, ed una potenza nominale della sezione pari a P, il parametro LT_{min} da utilizzare per la sezione viene determinato con la seguente formula:

$$LT_{\min} = \sum_{J=1}^{n} \frac{LT_{\min,j} \cdot T_j}{P}$$

Art. 5.

Modifiche alla deliberazione n. 42/02

5.1. All'art. 2, comma 2.2, lettera *a)*, della deliberazione n. 42/02, la frase «Nel caso di utilizzo di combustibili di processo e residui, biogas, gas naturale da giacimenti minori isolati il parametro η_{es} è pari a 0,35 per tutte le taglie di riferimento» è sostituita dalla seguente «Nel caso di utilizzo di biogas, gas naturale da giacimenti minori isolati, combustibili di processo e residui, ad eccezione del tar di raffineria, il parametro η_{es} è pari a 0,35 per tutte le taglie di riferimento».

5.2. All'art. 3, comma 3.1, della deliberazione n. 42/02, le parole «e vengono aggiornati dall'Autorità con periodicità triennale» sono sostituite dalle seguenti «e vengono successivamente aggiornati dall'Autorità».

5.3. All'art. 3, commi 3.2 e 3.3, della deliberazione n. 42/02, le parole «si applicano i valori di riferimento dei parametri aggiornati dall'Autorità su base triennale, di cui al comma 3.1, in vigore per quel triennio» sono sostituite dalle seguenti «si applicano i valori di riferimento dei parametri aggiornati dall'Autorità, di cui al comma 3.1, in vigore per quel periodo».

5.4. L'art. 3, comma 3.6, della deliberazione n. 42/02, è sostituito dal seguente «Agli impianti di nuova realizzazione per i quali, alla fine di un periodo di vigenza dei valori di riferimento dei parametri η_{es}, $\eta_{ts,civ}$, $\eta_{ts,ind}$, LT_{min} e IRE_{min} di cui al precedente art. 2, sono state assunte obbligazioni contrattuali in valore relativamente alla maggior parte dei costi di costruzione, si applicano i valori di riferimento previsti per il periodo precedente.».

Art. 6.

Aggiornamento e periodo di validità dei parametri di riferimento

6.1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, commi da 3.2 a 3.6, della deliberazione n. 42/02, i valori dei parametri η_{es}, $\eta_{ts,civ}$, $\eta_{ts,ind}$, LT_{min} e IRE_{min} di cui ai precedenti alinea sono in vigore dal 1° gennaio 2006 fino al 31 dicembre 2007 e verranno successivamente aggiornati dall'Autorità.

Art. 7.

Disposizioni finali

7.1. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana affinché entri in vigore dal giorno della sua pubblicazione.

Milano, 29 dicembre 2005

Il presidente: ORTIS

06A00816

DELIBERAZIONE 29 dicembre 2005.

Adozione di disposizioni transitorie e urgenti per la modifica della tariffa di trasporto, ai fini del recupero dei costi per l'interrompibilità del sistema gas. (Deliberazione n. 297/05).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 29 dicembre 2005,

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

il decreto del Ministro delle attività produttive 12 dicembre 2005;

il decreto del direttore generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive 7 luglio 2005, di istituzione della Commissione di verifica e segnalazione del sistema del gas naturale (di seguito: la Commissione);

il rapporto finale della Commissione trasmesso all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) con nota del Ministero delle attività produttive del 21 dicembre 2005 (di seguito: rapporto finale);

la nota del Ministero delle attività produttive trasmessa all'Autorità in data 29 dicembre 2005;

la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2002, n. 207/02;

la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03;

la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2005, n. 166/05;

la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2005, n. 179/05;

la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2005, n. 204/05;

la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2005, n. 205/05;

Considerato che:

l'art. 2, comma 12, lettera *e)*, della legge n. 481/95 prevede che l'Autorità determina le modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale;

la Commissione ha identificato, nel rapporto finale, la necessità di incrementare l'interrompibilità delle forniture mediante opportuni strumenti incentivanti;

Ritenuto che:

sia opportuno prevedere, a fini di interesse generale, opportuni meccanismi di incentivo per incrementare l'offerta di ulteriori forniture interrompibili, reperendo le risorse attraverso un aumento corrispondente della tariffa di trasporto, versata alle imprese di trasporto da parte degli utenti del servizio;

sia necessario intervenire tempestivamente al fine di rendere disponibili tali risorse fin dal corrente ciclo termico invernale;

Delibera:

1) di prevedere che, con decorrenza 1° gennaio 2006, siano aumentati del 3,7 per cento i corrispettivi CP_e, CP_u, CR_r, CM, CV e CV^p di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 29 luglio 2005 n. 166/05 (di seguito: deliberazione n. 166/05) per l'anno 2006 e che il valore di CP_e di cui al punto 3 della deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2005, n. 205/05 sia modificato in 1,076768 euro/a/Smc/g;

2) di istituire presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico il fondo per la promozione dell'interrompibilità del sistema gas;

3) di prevedere che tale fondo sia alimentato dalla quota percentuale addizionale di cui al punto 1;

4) di definire con successivo provvedimento dell'Autorità, in esito alla definizione di meccanismi di incentivo all'interrompibilità del sistema gas, le modalità di gestione dell'ammontare accantonato nel fondo di cui al punto 2;

5) di sostituire alla lettera *l)* dell'art. 1 della deliberazione dell'Autorità n. 166/05 la data «25 giugno 2005» con la data «12 dicembre 2005»;

6) di prevedere che l'impresa maggiore di trasporto aggiorni, ai sensi del precedente punto 1 ed entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento i valori di cui all'art. 6, comma 5, della deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03;

7) di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità, affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Milano, 29 dicembre 2005

Il presidente: ORTIS

06A00817

DELIBERAZIONE 29 dicembre 2005.

Aggiornamento, per il trimestre gennaio-marzo 2006, delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale, ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 2004, n. 248/04. (Deliberazione n. 298/05).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 29 dicembre 2005,

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

il decreto-legge 4 settembre 2002, n. 193, convertito con legge 28 ottobre 2002, n. 238;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002 (di seguito: dPCm 31 ottobre 2002);

la legge 23 agosto 2004, n. 239;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 22 aprile 1999, n. 52/99;

la deliberazione dell'Autorità 29 novembre 2002, n. 195/02 (di seguito: deliberazione n. 195/02);

la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2002, n. 207/02;

la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03 (di seguito: deliberazione n. 138/03);

la delibera dell'Autorità 29 dicembre 2004, n. 248/04 (di seguito: delibera n. 248/04);

la delibera dell'Autorità 30 marzo 2005, n. 56/05;

la delibera dell'Autorità 28 giugno 2005, n. 132/05;

la delibera dell'Autorità 5 settembre 2005, n. 184/05 (di seguito: delibera n. 184/05);

la delibera dell'Autorità 28 settembre 2005, n. 200/05 (di seguito: delibera n. 200/05);

le sentenze del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia) 28 giugno 2005 n. 3478/05 (di seguito: sentenza n. 3478/05), 6 ottobre 2005 n. 3696/05, n. 3697/05, n. 3698/05, n. 3699/05, n. 3700/05, n. 3701/05, n. 3702/05, n. 3703/05, n. 3704/05, n. 3705/05, n. 3706/05, n. 3707/05, n. 3708/05, n. 3709/05, n. 3710/05, n. 3711/05, n. 3712/05, n. 3713/05, n. 3714/05, n. 3715/05, n. 3716/05, n. 3717/05, n. 3718/05, n. 3719/05, n. 3720/05, n. 3721/05, n. 3722/05, n. 3723/05, n. 3724/05, n. 3725/05, n. 3726/05, n. 3727/05;

l'ordinanza del Consiglio di Stato 14 ottobre 2005, n. 4921/05;

Considerato che:

con le sentenze sopra richiamate il Tar Lombardia ha annullato la delibera n. 248/04;

con la delibera n. 184/05, l'Autorità ha proposto appello innanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza del Tar Lombardia n. 3478/05;

con l'ordinanza sopra richiamata il Consiglio di Stato ha sospeso in via cautelare l'efficacia della sentenza del Tar Lombardia di cui al precedente alinea;

l'art. 2 della delibera n. 248/04 ha previsto che gli esercenti l'attività di vendita, limitatamente ai contratti di compravendita all'ingrosso in essere alla data di entrata in vigore della medesima delibera, offrano nuove condizioni economiche formulate in coerenza con gli esiti del primo aggiornamento della componente materia prima, effettuato dall'Autorità ai sensi della disciplina introdotta dall'art. 1, comma 2, della delibera n. 248/04;

rispetto al valore definito all'art. 4 della delibera n. 248/04, l'indice dei prezzi di riferimento I_t, del gas naturale:

nel periodo di riferimento giugno 2004-febbraio 2005, relativo all'aggiornamento per il trimestre aprile-giugno 2005, non ha registrato una variazione maggiore del 5%;

nel periodo di riferimento settembre 2004-maggio 2005, relativo all'aggiornamento per il trimestre luglio-settembre 2005, ha registrato una variazione maggiore del 5%, che avrebbe comportato un aumento delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale di 0,0364 centesimi di euro/MJ, pari a 1,4021 centesimi di euro/mc per le forniture di gas naturale con potere calorifico superiore di riferimento pari a 38,52 MJ/mc;

rispetto al valore per il trimestre luglio-settembre 2005 di cui al precedente alinea definito ai sensi della delibera n. 248/04, l'indice dei prezzi di riferimento I_t, del gas naturale nel periodo di riferimento dicembre 2004-agosto 2005, relativo all'aggiornamento per il trimestre ottobre-dicembre 2005, ha registrato una variazione maggiore del 5%, che avrebbe comportato un aumento delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale di 0,0385 centesimi di euro/MJ, pari a 1,4830 centesimi di euro/mc per le forniture di gas naturale con potere calorifico superiore di riferimento pari a 38,52 MJ/mc;

rispetto al sopraccitato valore per il trimestre ottobre-dicembre 2005 definito ai sensi della delibera n. 248/04, l'indice dei prezzi di riferimento I_t, del gas naturale nel periodo di riferimento marzo-novembre 2005, relativo all'aggiornamento per il trimestre gennaio-marzo 2006, ha registrato una variazione maggiore del 5%, che comporterebbe un aumento delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale di 0,0598 centesimi di euro/MJ, pari a 2,3035 centesimi di euro/mc per le forniture di gas naturale con potere calorifico superiore di riferimento pari a 38,52 MJ/mc;

Ritenuto che sia opportuno:

prevedere disposizioni attuative dell'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, al fine di dare certezza al settore, fermo ed impregiudicato l'esito finale del giudizio di merito attualmente pendente;

per il trimestre gennaio-marzo 2006, tenuto conto delle variazioni dell'indice I_t sopra riportate rispetto al valore definito all'art. 4 della delibera n. 248/04 e della revisione del corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso di cui all'art. 3 della delibera n. 248/04, modificare le condizioni economiche di fornitura del gas naturale di cui all'art. 3 della deliberazione n. 138/03, relativamente al corrispettivo di commercializzazione all'ingrosso previsto dall'art. 7, comma 1, della medesima deliberazione, tenuto conto che il valore di QE definito nell'aggiornamento per il trimestre ottobre-dicembre 2005 ai sensi della delibera 195/02 è pari a 0,5000 centesimi di euro/MJ;

che i conguagli relativi ai consumi dell'anno 2005, derivanti dall'applicazione delle modalità di aggiornamento di cui alla delibera n. 248/04 in luogo della delibera n. 195/02 e della revisione del corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso di cui all'art. 3 della delibera n. 248/04, siano effettuati dagli esercenti l'attività di vendita del gas naturale con modalità che saranno fissate dall'Autorità successivamente all'esito del giudizio attualmente pendente al Consiglio di Stato avverso la sentenza del Tar Lombardia n. 3478/05.

Delibera:

1) di aumentare interinalmente, in adempimento dell'ordinanza n. 4921/05 del Consiglio di Stato e fermo ed impregiudicato l'esito del giudizio di merito attualmente pendente, complessivamente per il primo trimestre (gennaio-marzo) 2006, rispetto al valore determinato con l'applicazione della delibera 28 settembre 2005 n. 200/05, di 0,007722 centesimi di euro/MJ (0,07722 euro/GJ) le condizioni economiche di fornitura del gas naturale determinate ai sensi dell'art. 3 della deliberazione dell'Autorità n. 138/03; tale aumento è pari a 0,2974 centesimi di euro/mc per le forniture di gas naturale con potere calorifico superiore di riferimento pari a 38,52 MJ/mc;

2) di riservare a successiva deliberazione dell'Autorità la fissazione delle modalità con le quali, secondo l'esito del contenzioso attualmente pendente al Consiglio di Stato, gli esercenti l'attività di vendita effettueranno i conguagli relativi ai consumi dell'anno 2005 derivanti dalle variazioni delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale, in applicazione delle modalità di aggiornamento di cui alla delibera n. 248/04 in luogo della delibera n. 195/02 e dalla revisione del corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso di cui all'art. 3 della delibera n. 248/04;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità, affinché entri in vigore dal 1° gennaio 2006.

Milano, 29 dicembre 2005

Il presidente: ORTIS

06A00818

DELIBERAZIONE 29 dicembre 2005.

Abrogazione del parametro Ct, di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97, e definizione dei parametri succedanei al Ct, idonei alla regolazione di alcune partite economiche del settore elettrico. (Deliberazione n. 300/05).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 29 dicembre 2005,

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);

il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo n. 387/03);

la legge 23 agosto 2004, n. 239/04 (di seguito: legge n. 239/04);

il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, in legge 14 maggio 2005, n. 80 (di seguito: legge n. 80/05);

il decreto del Ministro delle attività produttive 13 dicembre 2005, recante direttive all'Acquirente unico S.p.A. in materia di contratti pluriennali di importazione per l'anno 2006 (di seguito: decreto 13 dicembre 2005);

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 26 giugno 1997, n. 70/97, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 70/97);

la deliberazione dell'Autorità 28 ottobre 1997, n. 108/97, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 108/97);

la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2000, n. 230/00 (di seguito: deliberazione n. 230/00);

la deliberazione dell'Autorità 19 marzo 2002, n. 42/02, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 42/02);

l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2003, n. 168/03, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione n. 168/03);

l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente integrato e modificato (di seguito: testo integrato);

l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2004, n. 48/04, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione n. 48/04);

la deliberazione dell'Autorità 23 febbraio 2005, n. 34/05, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 34/05);

la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2005, n. 201/05 (di seguito: deliberazione n. 201/05);

la deliberazione dell'Autorità 13 ottobre 2005, n. 217/05 (di seguito: deliberazione n. 217/05);

la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2005, n. 286/05 (di seguito: deliberazione n. 286/05);

la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2005, n. 288/05 (di seguito: deliberazione n. 288/05);

il documento per la consultazione 5 dicembre 2005, recante orientamenti per l'abrogazione del parametro Ct di cui alla deliberazione n. 70/97, e per l'individuazione di parametri succedanei al Ct, idonei alla regolazione di alcune partite economiche del settore elettrico (di seguito: documento per la consultazione);

le osservazioni al documento per la consultazione di cui al precedente alinea pervenute all'Autorità;

Considerato che:

il parametro Ct è definito all'art. 6 della deliberazione n. 70/97 come costo unitario variabile riconosciuto dell'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali;

il parametro Ct è stato determinato in un contesto di prezzi amministrati ed utilizzato per articolare corrispettivi a remunerazione della produzione di energia elettrica che, nell'attuale contesto, sono ormai privi di significato industriale e non rappresentano più i costi alla base della produzione elettrica;

la presenza, ormai da quasi due anni, di meccanismi di mercato per la valorizzazione dell'energia elettrica, nonché l'esercizio ormai annuale del sistema delle offerte a cui partecipa pienamente la domanda, rendono obsoleto il parametro Ct ed il suo utilizzo risulta distorsivo dei segnali economici inviati agli operatori di mercato;

tuttavia, nella regolamentazione vigente, il parametro Ct continua a costituire il riferimento:

a) per gli impianti che cedono la propria energia al gestore di rete cui l'impianto è collegato ai sensi dell'art. 1, comma 41, della legge n. 239/04, ai quali, ad eccezione degli impianti di potenza inferiore a 10 MVA che soddisfano la definizione di cogenerazione di cui alla deliberazione n. 42/02, viene riconosciuto un prezzo di ritiro pari al parametro Ct, come previsto dall'art. 4, comma 4.3, della deliberazione n. 34/05;

b) per gli impianti che cedono la propria energia alla società Gestore del sistema elettrico GRTN - S.p.A. (di seguito: il Gestore del sistema elettrico) ai sensi della deliberazione n. 108/97, limitatamente agli impianti nuovi, potenziati o rifatti come definiti dalla medesima deliberazione;

c) per i regimi tariffari speciali, come previsto dall'art. 73 del testo integrato;

per gli impianti di cui alla precedente lettera *a)* la deliberazione n. 34/05 prevede un prezzo di cessione finalizzato ad orientare al mercato la cessione di rilevanti quantitativi di energia elettrica prodotta da impianti di rilevanti dimensioni, garantendo invece il ritiro delle eccedenze rispetto ai fabbisogni dell'autoproduzione;

per gli impianti di cui alla precedente lettera *b)* la deliberazione n. 108/97 utilizza il parametro Ct per valorizzare la componente del prezzo di cessione corrispondente al costo evitato di combustibile di cui all'art. 2, comma 2.1, lettera *c)*, della medesima deliberazione e al comma 2.2 del medesimo articolo, come modificato dalla deliberazione n. 230/00;

per i regimi tariffari speciali di cui alla precedente lettera *c)*, ed in particolare per le forniture ai cui all'art. 11, commi 11 e 12, della legge n. 80/2005, la deliberazione n. 217/05 prevede che a partire del 2005 e fino al 2009, l'Autorità aggiorna le condizioni tariffarie agevolate di cui ai commi 73.7 e 73.1.6 del testo integrato destinate ad essere applicate nell'anno successivo, applicando una variazione percentuale pari alla media ponderata della variazione registrata dagli indici delle borse dell'energia elettrica di Amsterdam e di Francoforte nei dodici mesi precedenti;

l'efficacia della deliberazione n. 217/05 è condizionata alla positiva conclusione della procedura di notifica di cui all'art. 88 del Trattato, come disposto dall'art. 3, comma 1, della medesima deliberazione;

con deliberazione n. 286/05 l'Autorità ha dato disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico in materia di regimi tariffari speciali al consumo per l'anno 2006;

con deliberazione n. 288/05, l'Autorità ha previsto la sostituzione del parametro Ct con un differente indicatore, ai fini dell'aggiornamento bimestrale dell'aliquota di integrazione tariffaria corrisposta in acconto alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel S.p.A.;

il prezzo di cessione alla società Acquirente Unico S.p.A. (di seguito: Acquirente unico) dell'energia elettrica importata dalla società Enel Spa in esecuzione dei contratti pluriennali in capo alla medesima società e destinata ai clienti del mercato vincolato non è più determinato sulla base del parametro Ct ed è definito, a partire dall'anno 2006, dal decreto 13 dicembre 2005;

le disposizioni relative all'approvvigionamento delle risorse a garanzia dell'adeguatezza del sistema elettrico nazionale per il periodo transitorio di cui alla deliberazione n. 48/04 sono definite con riferimento al periodo 1º gennaio-31 dicembre 2005 e dovranno essere aggiornate per l'anno 2006, anche tenendo conto dell'abrogazione del parametro Ct;

diversi strumenti di copertura dal rischio volatilità dei prezzi dei combustibili e numerosi contratti di fornitura con clienti del mercato libero sono legati all'andamento del parametro Ct, seppur per effetto di una libera pattuizione delle parti contraenti non dettata da alcun vincolo regolamentare;

Ritenuto opportuno:

sostituire il parametro Ct per le applicazioni per cui continua a costituire il riferimento, come evidenziate alle precedenti lettere *a)*, *b)* e *c)* del precedente considerato, con parametri idonei in un contesto di mercato come illustrati nei seguenti alinea;

sostituire il parametro Ct per le finalità di cui all'art. 4, comma 4.3, della deliberazione n. 34/05 con la media aritmetica dei valori orari del prezzo di cui all'art. 19, comma 19.3, lettera *c)*, della deliberazione n. 168/03 (di seguito: PUN), nelle sole ore denominate off-peak, in quanto si ritiene che tale parametro sia quello che meglio esprima, in confronto ad altri, il valore di mercato dell'energia elettrica eccedentaria;

definire, per le finalità di cui al precedente alinea, le ore off-peak come le ore dei giorni festivi, del sabato, della domenica, le ore tra le 0 e le 8, e tra le 20 e le 24 dei giorni dal lunedì al venerdì, escludendo dal calcolo le ore di picco poiché, durante tali ore, il PUN può essere maggiormente influenzato da un eventuale esercizio di potere di mercato nell'offerta di energia elettrica;

considerare come valore di riferimento per ciascun mese la media aritmetica dei valori orari del PUN nelle ore off-peak registrati nel medesimo mese, al fine di ridurre la volatilità del parametro e di rendere l'andamento del PUN nelle ore off peak indicizzato senza ritardi ai valori espressi dal mercato;

sostituire il parametro Ct, per le finalità di cui all'art. 2, comma 2.1, lettera *c)*, della deliberazione n. 108/97 e al comma 2.2 del medesimo articolo, come modificato dalla deliberazione n. 230/00, con la media aritmetica dei valori orari del PUN nelle sole ore denominate off-peak, calcolata come riportato nel precedente alinea in quanto si ritiene che tale media sia, tra i parametri di mercato, quello che meglio approssimi il costo evitato del combustibile;

inserire, per i primi mesi dell'anno 2006 e limitatamente alle finalità precedentemente richiamate, un elemento di continuità nel passaggio dal parametro Ct al parametro sostitutivo, al fine di rendere più graduale l'introduzione del nuovo parametro;

sostituire il parametro Ct per le finalità di indicizzazione trimestrale delle tariffe speciali al consumo di cui all'art. 73 del testo integrato, fatto salvo quanto previsto dalla deliberazione n. 286/05, con il parametro RS, pari alla media aritmetica dei valori orari del PUN, nelle ore denominate off-peak come precedentemente definite, registrati nel semestre antecedente il mese che precede l'aggiornamento;

abrogare il parametro Ct a decorrere dal 1° gennaio 2006, in quanto tale parametro, come definito dalla deliberazione n. 70/97 e successivamente modificato, è ormai privo di significato industriale e non rappresenta più adeguatamente il costo unitario variabile dell'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali;

rendere noto periodicamente sul sito www.autorita.energia.it a cura degli uffici dell'Autorità, a soli fini informativi e limitatamente all'anno 2006, i valori, privi di alcuna efficacia giuridica per la regolazione delle partite economiche nel settore elettrico, di un indicatore denominato VCt (vecchio Ct), aggiornato seguendo gli stessi algoritmi del parametro Ct abrogato con il presente provvedimento.

Delibera:

Art. 1.

Modificazioni alla deliberazione n. 34/05

1.1. L'art. 4, comma 4.3, lettera *b)*, della deliberazione n. 34/05 è sostituito dal seguente:

«*b)* nel caso di impianti diversi da quelli di cui alla lettera *a)*, la media aritmetica mensile, del mese a cui si riferisce il ritiro dell'energia elettrica, dei valori orari del prezzo di cui all'art. 19, comma 19.3, lettera *c)*, della deliberazione n. 168/03, nelle sole ore denominate off-peak, definite come l'aggregato delle ore dei giorni festivi, del sabato, della domenica, delle ore tra le 0 e le 8 e delle ore tra le 20 e le 24 dei giorni dal lunedì al venerdì.».

Art. 2.

Modificazioni alla deliberazione n. 108/97

2.1. L'art. 2, comma 2.1, lettera *c)*, della deliberazione n. 108/97 è sostituito dal seguente:

«*c)* da una componente di prezzo, relativa al costo evitato di combustibile, pari alla media aritmetica mensile, del mese a cui si riferisce il ritiro dell'energia elettrica, dei valori orari del prezzo di cui all'art. 19, comma 19.3, lettera *c)*, della deliberazione n. 168/03, nelle sole ore denominate off-peak, definite come l'aggregato delle ore dei giorni festivi, del sabato, della domenica, delle ore tra le 0 e le 8 e delle ore tra le 20 e le 24 dei giorni dal lunedì al venerdì.».

2.2. L'art. 2, comma 2.2, della deliberazione n. 108/97, come modificato dall'art. 3 della deliberazione n. 230/00, è sostituito dal seguente:

«2.2. Il prezzo di cessione delle eccedenze di energia elettrica prodotte da impianti nuovi nelle ore vuote è pari alla media aritmetica mensile, del mese a cui si riferisce il ritiro dell'energia elettrica, dei valori orari del prezzo di cui all'art. 19, comma 19.3, lettera *c)*, della deliberazione n. 168/03, nelle sole ore denominate off-peak, definite come l'aggregato delle ore dei giorni festivi, del sabato, della domenica, delle ore tra le 0 e le 8 e delle ore tra le 20 e le 24 dei giorni dal lunedì al venerdì.».

Art. 3.

Disposizioni in materia di regimi tariffari speciali al consumo

3.1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, a partire dal 1° gennaio 2006, ai clienti finali di cui all'art. 73 del testo integrato, salvo quanto previsto dalla deliberazione n. 286/05.

3.2. Ai fini dell'indicizzazione trimestrale prevista dal comma 73.7 del testo integrato, il parametro Ct è sostituito dal parametro RS di cui al comma 3.3.

3.3. Il parametro RS, aggiornato trimestralmente, è pari alla media aritmetica dei valori orari del PUN, nelle ore denominate off-peak come definite ai precedenti articoli 1 e 2, registrati nel semestre antecedente il mese che precede l'aggiornamento.

3.4. Il valore di riferimento della parte B della tariffa da utilizzare nel trimestre gennaio-marzo 2006 è pari all'aliquota della parte B della tariffa agevolata applicata nel trimestre ottobre-dicembre 2005, indicizzata applicando una variazione percentuale uguale al rapporto tra il valore della media aritmetica dei valori orari del PUN, nelle ore denominate off-peak, registrati nel semestre che va da giugno 2005 a novembre 2005 e la media aritmetica dei valori orari del PUN, nelle ore denominate off-peak, registrati nel semestre che va da marzo 2005 ad agosto 2005.

Art. 4.

Modificazioni alla deliberazione n. 70/97

4.1. L'art. 6, comma 6.5, della deliberazione n. 70/97 è soppresso.

Art. 5.

Disposizioni transitorie e finali

5.1. Per i primi sei mesi dell'anno 2006, al prezzo di cui agli articoli 1 e 2 del presente provvedimento si somma la seguente componente integrativa:

$$CI=(Ct_{ott\text{-}dic.05} - PUNop_{dic.05})\cdot\alpha$$

dove

$Ct_{ott\text{-}dic.05}$ è il valore del parametro Ct relativo al quarto trimestre dell'anno 2005, di cui all'art. 2 della deliberazione n. 201/05;

$PUNop_{dic.05}$ è il valore della media di cui agli articoli 1 e 2 del presente provvedimento calcolata con riferimento al mese di dicembre 2005, come determinato dalla società Gestore del mercato elettrico Spa;

α è un fattore correttivo il cui valore è pari a 1 nel mese di gennaio, 0,9 nel mese di febbraio, 0,7 nel mese di marzo, 0,5 nel mese di aprile, 0,3 nel mese di maggio e 0,1 nel mese di giugno.

5.2. Entro il giorno 11 (undici) del mese successivo a quello di competenza la società Gestore del mercato elettrico Spa pubblica sul proprio sito internet e trasmette all'Autorità la media aritmetica mensile dei valori orari del prezzo di cui all'art. 19, comma 19.3, lettera *c)*, della deliberazione n. 168/03, nelle sole ore denominate off-peak, definite come l'aggregato delle ore dei giorni festivi, del sabato, della domenica, delle ore tra le 0 e le 8 e delle ore tra le 20 e le 24 dei giorni dal lunedì al venerdì.

5.3. Il presente provvedimento produce effetti con decorrenza dal 1° gennaio 2006.

5.4. Il presente provvedimento viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

Milano, 29 dicembre 2005

Il presidente: ORTIS

06A00819

DELIBERAZIONE 30 dicembre 2005.

Avvio di procedimento per l'esecuzione della decisione del Consiglio di Stato, Sezione sesta, 7 giugno 2005, n. 2927/05, in merito alla valutazione del riconoscimento o meno alla società Becromal S.p.a. della riduzione della tariffa, di cui al provvedimento CIP 22 maggio 1990, n. 17/90. (Deliberazione n. 301/05).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 30 dicembre 2005

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95), in particolare l'art. 2, comma 14;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: D.P.R. n. 244/01);
- il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: Cip) 7 agosto 1975, n. 25/75;
- il provvedimento Cip 28 gennaio 1982, n. 5/82;
- il provvedimento Cip 29 aprile 1982, n. 16/82;
- il provvedimento Cip 23 dicembre 1982, n. 58/82;
- la deliberazione del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (di seguito: Cip) 5 maggio 1983;
- il provvedimento Cip 6 aprile 1984, n. 12/84;
- il provvedimento Cip 3 agosto 1984, n. 26/84;
- il Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, approvato dal Consiglio dei Ministri il 10 agosto 1988 (di seguito: PEN);
- il provvedimento Cip 22 maggio 1990, n. 17/90;
- il provvedimento Cip 14 dicembre 1993, n. 15/93;
- la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (di seguito: TAR Lazio), Sezione III, 22 giugno 1992, n. 848 (di seguito: sentenza n. 848/1992);
- la decisione del Consiglio di Stato, Sezione VI, 22 gennaio 1994, n. 41 (di seguito: decisione n. 41/1994);
- la sentenza del TAR Lazio, Sezione III, 8 aprile 1997, n. 865 (di seguito: decisione n. 865/1997);
- la decisione del Consiglio di Stato, Sezione VI, 5 giugno 2000, n. 3191 (di seguito: decisione n. 3191/2000);
- la decisione del Consiglio di Stato, Sezione VI, 5 giugno 2001, n. 4283 (di seguito: decisione n. 4283/2001);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 29 novembre 2001, n. 292 (di seguito: deliberazione n. 292/01);
- la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2002, n. 15 (di seguito: deliberazione n. 15/02);
- la deliberazione dell'Autorità 1° agosto 2002, n. 150 (di seguito: deliberazione n. 150/02);

• la decisione del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: TAR Lombardia), Sezione II, 15 dicembre 2003, n. 5832 (di seguito: sentenza n. 5832/2005);

• la decisione del Consiglio di Stato, Sezione VI, 7 giugno 2005, n. 2927 (di seguito: decisione n. 2927/2005).

Considerato che:

• il provvedimento del Cip 22 maggio 1990, n. 17/90 (di seguito: provvedimento Cip n. 17/90) stabiliva - per le forniture di energia elettrica utilizzata per il riprocessamento elettrochimico dell'alluminio con un consumo specifico di energia elettrica di almeno 50 kWh per Kg di prodotto - una riduzione della tariffa elettrica pari al 50% della tariffa ordinaria di alta tensione applicata alla generalità dell'utenza;

• tale provvedimento, pur esibendo natura generale, risultava applicabile all'epoca alla sola Becromal S.p.a. (di seguito: Becromal);

• a seguito di ricorso di AEM Milano, azienda elettrica fornitrice di Becromal, il provvedimento Cip n. 17/90 veniva annullato con sentenza del TAR Lazio n. 848/1992 - confermata dalla decisione del Consiglio di Stato n. 41/1994 - per omessa acquisizione del parere obbligatorio della Commissione centrale prezzi e per insufficiente istruttoria;

• nel frattempo entrava in vigore il provvedimento del Cip 14 dicembre 1993, n. 15/93 (di seguito: provvedimento Cip n. 15/93) che aboliva i regimi tariffari agevolati relativi alle forniture disciplinate dal provvedimento del Cip 6 aprile 1984, n. 12/84 (di seguito: provvedimento Cip n. 12/84) e, per le sole utenze in atto, introduceva un meccanismo di riduzione progressiva dei benefici tariffari fino al loro completo azzeramento in data 1 luglio 1999;

• in data 20 dicembre 1994 Becromal e AEM Milano addivenivano ad una transazione avente ad oggetto la rifatturazione dei prelievi di energia elettrica effettuati dall'entrata in vigore del provvedimento Cip n. 17/90 fino al 20 ottobre 1994;

• nel corso del 1994 Becromal presentava al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato subentrato nelle competenze tariffarie del soppresso Cip - un'istanza intesa ad ottenere la rinnovazione del procedimento che aveva condotto al provvedimento Cip n. 17/90;

• la suddetta istanza veniva rigettata con decreto ministeriale n. 820881 del 30 gennaio 1996, il quale veniva tuttavia annullato, a seguito dell'impugnazione di Becromal, con sentenza del TAR Lazio n. 865/1997, confermata dalla decisione del Consiglio di Stato n. 3191/2000;

• con decisione n. 4283/2001 la Sezione VI del Consiglio di Stato, adito quale giudice dell'ottemperanza delle precedenti statuizioni giurisdizionali, ordinava all'Autorità - *medio tempore* subentrata nelle competenze tariffarie ex art. 2, comma 14, della legge n. 481/95 - di rinnovare 'ora per allora' (*id est*, riportandosi idealmente nel 1990) il procedimento che era a suo tempo culminato nell'adozione del provvedimento Cip n. 17/90;

• la decisione n. 4283/2001 indicava altresì i parametri alla stregua dei quali l'Autorità avrebbe dovuto svolgere le proprie valutazioni tecnico discrezionali, identificandoli:

a) nella conformità della riduzione tariffaria alle esigenze di risparmio energetico con riferimento all'epoca del 1990;

b) negli effetti che avrebbe prodotto la riduzione tariffaria sul conto costi/ricavi di AEM Milano, sempre con riferimento all'epoca del provvedimento Cip n. 17/90;

c) nella comparazione reale tra la situazione di Becromal e quella delle imprese produttrici di alluminio e di magnesio primario che beneficiavano, in virtù del provvedimento Cip n. 12/84, di una riduzione tariffaria analoga a quella stabilita (*recte*, estesa a Becromal) con il provvedimento Cip n. 17/90;

• con deliberazione n. 292/01 l'Autorità avviava l'istruttoria in esecuzione della citata decisione n. 4283/2001;

• in esito alle valutazioni tecnico discrezionali svolte intorno ai tre parametri sopra indicati, l'Autorità - con delibera n. 150/02 - concludeva l'istruttoria rilevando l'assenza delle condizioni per riconoscere alla Becromal la riduzione della tariffa di cui al provvedimento Cip n. 17/90;

• la delibera n. 150/02 veniva impugnata dalla Becromal avanti al TAR Lombardia che tuttavia rigettava il ricorso con sentenza n. 5832/2005;

• a seguito dell'appello interposto della Becromal, il Consiglio di Stato, con decisione n. 2927/2005, riformava la sentenza di primo grado e, per l'effetto, annullava la delibera n. 150/02, ordinando l'esecuzione del dispositivo in via amministrativa;

• con riferimento a tale ultimo profilo, la decisione n. 2927/2005 reca puntuali indicazioni quanto ai criteri alla stregua dei quali deve dispiegarsi la discrezionalità tecnica dell'Autorità;

• in particolare, tali indicazioni paiono sintetizzabili nei seguenti termini:

a) l'Autorità, dopo aver «esattamente enucleato» la forma di risparmio energetico assicurata da Becromal (*sub specie* di profilo di prelievo caratterizzato da un assorbimento pressoché costante durante tutte le ore dell'anno, con conseguente risparmio energetico, inteso come miglior utilizzo delle risorse energetiche del sistema rispetto ad un diverso profilo di prelievo a parità di consumo totale), ha tratto le seguenti conclusioni:

*a*1) la forma di risparmio energetico attuata da Becromal inciderebbe sui costi variabili (coperti con il sovrapprezzo termico) e non già sui costi fissi (coperti con la tariffa vera e propria);

*a*2) Becromal, cui è sempre stata riconosciuta la riduzione del sovrapprezzo termico rispetto alla generalità dell'utenza, non avrebbe titolo a fruire di

ulteriori riduzioni con riferimento alla tariffa, anche perché questa, stante la sua struttura binomia (in quanto rapportata alla energia consumata ma anche alla potenza della fornitura), e stante il suo andamento progressivo (perché al crescere del livello di utilizzazione della potenza corrisponde la riduzione del corrispettivo), sarebbe di per sé stessa adeguata anche per un utente come Becromal, che si caratterizza per elevate utilizzazioni di energia con profilo di prelievo tendenzialmente uniforme. La decisione n. 2927/2005 non ha condiviso simile impostazione, ritenendola in contrasto «con il sistema vigente nel 1990 quando, in forza del provvedimento Cip n. 12/1984, una serie di industrie c.d. energivore, proprio in ragione dell'alto consumo di energia e della piena utilizzazione della potenza impegnata, fruivano di una riduzione della tariffa nell'ordine del 50% e 60%». «In altri termini» - prosegue la decisione n. 2927/2005 - «se fosse esatta la tesi sostenuta dall'Autorità, non si spiegherebbe il sistema delle tariffe speciali di cui le industrie energivore beneficiavano, unitamente alla riduzione del sovrapprezzo termico»: «dovrà dunque l'Autorità in sede di rinnovata valutazione... muovere dal dato incontestabile che al momento della emanazione del provvedimento Cip n. 17/1990 le imprese energivore contemplate dal provvedimento Cip n. 12/1984 fruivano, proprio in relazione al tipo di prelievo di energia elettrica da esse effettuato, anche di una riduzione percentuale della tariffa», «per poi valutare se anche la Becromal, per il modo in cui utilizzava l'energia nel proprio processo produttivo, meritasse analogo trattamento»;

b) l'Autorità, nel raffrontare la situazione di Becromal e quella delle imprese produttrici di alluminio e di magnesio primario che beneficiavano, in ragione del provvedimento Cip n. 12/84, di una riduzione tariffaria analoga a quella stabilita con il provvedimento Cip n. 17/90, ha «correttamente» considerato «l'incidenza del costo dell'energia elettrica sia in rapporto al costo totale di produzione che al prezzo di vendita del prodotto finito». Tuttavia, secondo la decisione n. 2927/2005, il successivo svolgimento dell'impostazione dell'Autorità non è condivisibile sotto un triplice profilo:

*b*1) laddove limita la comparazione al solo settore dell'alluminio primario, «escludendo dall'indagine il magnesio primario per la considerazione che la produzione di quest'ultimo sarebbe cessata da tempo», giacché - «dovendo effettuare un raffronto ora per allora» - «la circostanza che la produzione del magnesio primario fosse cessata intorno all'anno 1988 non faceva venir meno la utilità della comparazione anche con tale settore, dovendo la verifica stabilire se le condizioni tariffarie concesse nel 1984 al settore dell'alluminio e del magnesio primario fossero o meno estensibili [nel 1990] alla produzione della Becromal, in considerazione dell'analoga incidenza, nei rispettivi processi produttivi, del costo dell'energia elettrica»;

*b*2) laddove opera la comparazione tra parametri non omogenei, tenendo conto «dell'alto costo della materia prima lavorata da Becromal (l'Alluminio Raffinal laminato)», alto costo che «determinerebbe un prezzo di mercato particolarmente elevato, contribuendo a rendere percentualmente più bassa l'incidenza sul prezzo di vendita dell'energia elettrica»;

*b*3) laddove prende in considerazione «ragioni di politica industriale e dell'occupazione» che, assenti nel caso di Becromal, avrebbero invece determinato i provvedimenti di detariffazione assunti nel 1984, giacché «la rinnovazione della delibera CIP doveva prescindere da simili considerazioni, in quanto volta unicamente ad assicurare una parità di trattamento tariffario in presenza di processi produttivi caratterizzati dalla marcata incidenza dei consumi di energia elettrica, anche sotto forma di energia di processo»;

- la decisione n. 2927/2005, nel perimetrare l'esatta materia del contendere, chiarisce che quand'anche la pretesa sostanziale di Becromal dovesse essere accolta in esito alla rinnovazione del procedimento avviato dalla presente deliberazione, il riconoscimento della riduzione tariffaria impregiudicati l'*an* e il *quantum* - opererebbe nel solo periodo compreso tra il 21 ottobre 1994 e il 1° luglio 1999, in quanto: *a)* Becromal e AEM Milano hanno perfezionato in data 20 dicembre 1994 una transazione che ha regolato e neutralizzato il contenzioso pendente tra le parti sino al 20 ottobre 1994; *b)* con provvedimento Cip n. 15/93 i regimi tariffari agevolati relativi alle forniture disciplinate dal provvedimento Cip n. 12/84 sono stati aboliti e, per le sole utenze in atto, è stata prevista una riduzione progressiva dei benefici tariffari, destinati al completo azzeramento in data 1° luglio 1999.

Ritenuto che:

- sia necessario avviare il procedimento per l'esecuzione della decisione n. 2927/2005 nei termini sopra indicati, intestandone la responsabilità al direttore della Direzione legislativo e legale, che la esercita d'intesa con il direttore della direzione tariffe;

Delibera:

1. Di avviare un procedimento volto, in esecuzione della decisione n. 2927/2005, alla valutazione dell'ammissibilità del riconoscimento alla Becromal della riduzione della tariffa di cui al provvedimento Cip n. 17/90.

2. Di attribuire la responsabilità del procedimento al direttore della Direzione legislativo e legale, che la esercita d'intesa con il direttore della Direzione tariffe.

3. Di fissare la durata dell'istruttoria in 150 (centocinquanta) giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione della presente deliberazione.

4. Di prevedere che il provvedimento finale sia adottato entro 30 (trenta) giorni dal termine dell'istruttoria, fissato ai sensi del precedente punto 3.

5. Di stabilire che i soggetti che possono partecipare al procedimento, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 244/01, possano accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione legislativo e legale.

6. Di prevedere che coloro che partecipano al procedimento producendo documenti o memorie, qualora

intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni ivi contenute, debbano presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'art. 14, comma 7, del D.P.R. n. 244/01, contestualmente alla produzione di tali documenti o memorie.

7. Di rendere noto che chi ne ha titolo può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del D.P.R. n. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla data di comunicazione della presente deliberazione, per i soggetti destinatari, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 244/01, e dalla data di pubblicazione della presente deliberazione per gli altri soggetti legittimati ad intervenire nel procedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del medesimo D.P.R. n. 244/01;

8. Di comunicare la presente deliberazione, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, alle società:

- Becromal S.p.A., con sede in via E. Ch. Rosenthal n. 5, Quinto de' Stampi, Rozzano (Milano);
- AEM Milano, con sede in corso di Porta Vittoria n. 4, Milano.

9. Ddi pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Milano, 30 dicembre 2005

Il presidente: ORTIS

06A00902

DELIBERAZIONE 11 gennaio 2006.

Disposizioni in materia di organizzazione e gestione delle attività di valutazione e certificazione dei risparmi energetici. (Deliberazione n. 04/06).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione dell'11 gennaio 2006

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 267 (di seguito: decreto legislativo n. 257/03);
- la legge 15 settembre 2004, n. 239;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: D.P.R. n. 244);
- i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 aprile 2001 (di seguito: Decreti Ministeriali 2001);
- i decreti del Ministro delle attività produttive 20 luglio 2004 (di seguito: Decreti Ministeriali 2004);
- l'allegato «A» alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 18 settembre 2003, n. 103/03 (di seguito: deliberazione n. 103/03), come successivamente modificato e integrato;
- l'allegato «A» alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04 (di seguito: deliberazione n. 5/04), come successivamente modificato e integrato, in particolare l'art. 65;
- la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 170/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 170/04), in particolare l'art. 11;
- le deliberazioni dell'Autorità 14 luglio 2004, n. 111/04, 20 aprile 2005, n. 70/05 e 4 agosto 2005, n. 177/05 (di seguito: deliberazioni n. 111/04, n. 70/05 e n. 177/05).

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 5, comma 5, dei Decreti Ministeriali 2001, l'Autorità predispone e pubblica, sentite le regioni e le province autonome a seguito di pubbliche audizioni degli operatori interessati, linee guida per la preparazione, l'esecuzione e la valutazione consuntiva dei progetti di interventi e misure di risparmio energetico, nonché i criteri e le modalità di rilascio dei titoli di efficienza energetica di cui all'art. 10 dei medesimi decreti, compresa la documentazione comprovante i risultati ottenuti che deve essere prodotta (di seguito: le Linee Guida); e che tali Linee Guida sono state adottate con deliberazione n. 103/03;
- l'art. 7, comma 1, dei Decreti Ministeriali 2004 attribuisce all'Autorità, tra l'altro, la facoltà di individuare uno o più soggetti ai quali affidare lo svolgimento delle attività di valutazione e di certificazione della riduzione dei consumi di energia primaria effettivamente conseguiti, ivi inclusi i necessari controlli, nonché, tra dette attività, quelle che, in tutto o per parti omogenee, risulti possibile affidare a soggetti provvisti di adeguata e documentata professionalità;
- con le Linee Guida, l'Autorità ha previsto che la certificazione di risparmi energetici conseguiti, per alcune tipologie di interventi, sia rilasciata in base ad una valutazione di progetti condotta:

  - in applicazione di criteri standardizzati (c.d. metodo di valutazione standardizzata),
  - in applicazione di un algoritmo di valutazione predefinito e sulla base della misura diretta di alcuni parametri di funzionamento delle unità impiantistiche realizzate in attuazione dell'intervento (c.d. metodo di valutazione analitica);

- i predetti criteri standardizzati, nonché gli algoritmi di valutazione e i parametri di funzionamento, sono contenuti in apposite schede tecniche di quantificazione standardizzata e analitica adottate dall'Autorità con propri provvedimenti, e che, nel periodo di prima applicazione delle Linee Guida, l'Autorità ha adottato, con le deliberazioni n. 111/04, n. 70/05 e n. 177/05, 24 (ventiquattro) schede tecniche; e che la

relativa certificazione dei risparmi avviene in esito ad un'attività di verifica tecnica, di natura certificativa, volta alla quantificazione dei risparmi effettivamente conseguiti in applicazione dei richiamati interventi;

• per tutti gli interventi di risparmio energetico non riconducibili alle tipologie di cui sopra, le Linee Guida prevedono che la relativa certificazione dei risparmi avvenga in esito a due distinte attività (c.d. metodo di valutazione a consuntivo):

(a) un procedimento volto all'approvazione di un progetto di risparmio energetico e della relativa metodologia per la quantificazione del risparmio (c.d. proposta di progetto e di programma di misura);

(b) un'attività di verifica tecnica, di natura certificativa, volta alla quantificazione dei risparmi effettivamente conseguiti in applicazione dei progetti di cui alla precedente lettera *(a)*;

• ai fini del procedimento di cui alla lettera *(a)*, l'art. 6 delle Linee Guida prevede che:

- il soggetto interessato è tenuto a presentare una proposta di progetto e di programma di misura, ciò che determina l'avvio del procedimento medesimo;

- la proposta è approvata in esito ad una positiva verifica di coerenza della stessa con i criteri definiti dalle Linee Guida e dai Decreti Ministeriali 2004; tale verifica si ritiene positiva qualora l'Autorità non si pronunci entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della proposta;

• ai fini dell'attività richiamata alla lettera (b), gli articoli 12, 13 e 16 delle Linee Guida prevedono che:

- il soggetto interessato, decorsi i termini previsti nella proposta di progetto e di programma di misura approvata in esito al procedimento di cui alla lettera (a), è tenuto a presentare apposite richieste di verifica e certificazione dei risparmi energetici, unitamente alla documentazione comprovante i risultati ottenuti, in conformità a quanto approvato dall'Autorità nella proposta medesima;

- il risparmio energetico effettivamente conseguito viene quantificato, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della predetta richiesta, in esito ad una verifica tecnica condotta sulla documentazione di cui al precedente alinea;

• l'art. 14 delle Linee Guida, con riferimento a tutte le tipologie di progetti sopra richiamate (standardizzati, analitici e a consuntivo), impone ai titolari degli stessi di conservare la documentazione necessaria ai fini dei controlli di cui al citato art. 7, comma 1, dei Decreti Ministeriali 2004;

• l'esperienza maturata nel primo anno di applicazione dei Decreti Ministeriali 2004 e delle Linee Guida, ha evidenziato che la gestione dei predetti procedimenti di approvazione e delle attività di verifica tecnica dei progetti, risulta particolarmente onerosa, in considerazione del numero delle proposte e delle richieste di verifica e di certificazione presentate, e che l'attuale organico degli uffici dell'Autorità non consente di continuare a gestire con efficienza e tempestività l'intero volume di pratiche attese per il restante periodo di applicazione dei citati Decreti Ministeriali;

• i suddetti volumi di attività comportano anche la necessità di intensificare e rafforzare l'attività di controllo, relativa a tutte le tipologie di progetti, volta a verificare la correttezza e la veridicità delle dichiarazioni rese dai titolari degli stessi al fine di conseguire la relativa certificazione;

• l'adozione di nuove schede tecniche di quantificazione standardizzata e analitica, ed il periodico aggiornamento di quelle approvate dall'Autorità, richiede un'attività di studio e di analisi particolarmente onerosa; e che l'attuale organico degli Uffici dell'Autorità non è in grado di assicurarne la continuità;

• le attività richiamate nei tre precedenti alinea sono strettamente inerenti all'esercizio delle seguenti funzioni amministrative intestate all'Autorità: (a) adozione di provvedimenti individuali e all'esercizio di una potestà di accertamento costitutivo, (b) espletamento di funzioni ispettive, (c) esercizio di potestà normative di regolazione generale; e che, ai sensi dell'art. 2, commi 22, 28 e 30 della legge n. 481/95, al disimpegno di dette attività, di natura pubblicistica, l'Autorità è tenuta a provvedere direttamente con il proprio personale, salva la collaborazione di altre amministrazione di cui essa può avvalersi;

• l'istituto dell'avvalimento risulta essere coerente con il suddetto assetto, in particolare con il principio, posto dal citato art. 2, comma 22, della legge n. 481/95, in base al quale le amministrazioni sono tenute a prestare la collaborazione richiesta dall'Autorità, in quanto caratterizzato dall'utilizzo da parte di un ente degli uffici di un altro ente, ferma restando l'imputazione dell'attività al soggetto titolare della funzione esercitata;

• l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (di seguito: Enea) è, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 257/03, un ente pubblico a supporto delle politiche di competitività e di sviluppo sostenibile in campo energetico-ambientale, operante nei settori dell'energia, dell'ambiente e delle nuove tecnologie, con il compito di promuovere ed effettuare attività di ricerca di base e applicata e di innovazione tecnologica, nonché di svolgere servizi di alto livello tecnologico, anche in collaborazione con il sistema produttivo; e che, a tal fine, l'art. 3 del medesimo decreto legislativo prevede che l'Enea:

- valuta il grado di sviluppo di tecnologie avanzate, inclusi gli impatti economici e sociali, nelle aree tematiche dell'energia e dell'ambiente, con particolare riferimento a richieste formulate dalle pubbliche amministrazioni interessate;

- fornisce a soggetti pubblici e privati servizi ad alto contenuto tecnologico, studi, ricerche, misure, prove e valutazioni nei settori di competenza;

- promuove, favorisce e sostiene processi di innovazione tecnologica del sistema produttivo nazionale nei settori di competenza, in particolare delle piccole e medie imprese, anche stimolando la domanda di ricerca e di tecnologia in conformità ai principi dello sviluppo durevole;

le finalità perseguite dall'Enea, nonché la competenza tecnica del proprio personale, rendono tale ente idoneo a prestare la propria collaborazione all'Autorità ai fini dello svolgimento delle attività sopra richiamate;

la suddetta collaborazione, dati i carichi di lavoro sopra sinteticamente richiamati, comporta, per l'Enea, specifiche esigenze organizzative e un conseguente aggravio della sua ordinaria attività, ciò che comporta la necessità di definire un'apposita convenzione diretta a regolare i vari aspetti del rapporto che si intende instaurare;

per gli stessi motivi di cui al precedente alinea, il rapporto di avvalimento richiede di essere instaurato prevedendo il concorso dell'Autorità in relazione agli oneri economici dell'attività demandata agli uffici dell'Enea; e che, al riguardo:

l'art. 65 della deliberazione n. 5/04 prevede che il Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica è utilizzato per il finanziamento di interventi di gestione e controllo della domanda di energia realizzati conformemente alle deliberazioni dell'Autorità;

l'art. 11 della deliberazione n. 170/04 prevede che il Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale è utilizzato per il finanziamento di interventi di gestione e controllo della domanda di energia realizzati conformemente alle deliberazioni dell'Autorità;

ai fini di cui sopra, l'Autorità, con lettera del 9 novembre 2005, prot n. VP/M05/4509, ha richiesto all'Enea la disponibilità a fornire la propria collaborazione nei termini suesposti, sottoponendo altresì lo schema di una convenzione per la regolazione del rapporto;

l'Enea, con lettera del 25 novembre 2005, prot. n. ENEA/2005/73722/DIRGEN, ha manifestato la propria disponibilità a prestare la collaborazione richiesta, concordando sull'impostazione del predetto schema di convenzione;

Ritenuto che:

sia opportuno che l'Autorità, a supporto della gestione di procedimenti di approvazione di proposte di progetto e di programma di misura, nonché della gestione di verifiche e certificazioni dei risparmi energetici effettivamente conseguiti, si avvalga dell'Enea per lo svolgimento delle seguenti attività:

attività istruttoria a supporto dell'approvazione di proposte di progetto e di programma di misura di cui all'art. 6 delle Linee Guida;

attività di verifica tecnica finalizzata alla quantificazione dei risparmi effettivamente conseguiti sulla base di progetti;

attività di controllo volta a verificare la correttezza e la veridicità delle dichiarazioni rese dai titolari di progetti ai fini della certificazione dei risparmi energetici;

sia altresì opportuno che l'Autorità si avvalga dell'Enea anche per le attività di studio e di proposta di nuove schede tecniche di quantificazione standardizzata e analitica, e dell'aggiornamento periodico di quelle approvate;

sia necessario disciplinare il rapporto di collaborazione con l'Enea per lo svolgimento delle attività di cui sopra mediante lo schema di convenzione sopra richiamato, che si intende rinnovabile, rinviando, per i profili non regolati ad un successivo atto del Direttore generale dell'Autorità;

sia opportuno prevedere tempi per lo svolgimento da parte dell'Enea delle attività previste ai sensi del presente provvedimento compatibili con le scadenze fissate dalle Linee Guida e con l'esigenza di validazione dei risultati di tali attività da parte dell'Autorità;

sia opportuno prevedere obblighi di riservatezza per l'Enea relativamente a fatti, informazioni, cognizioni, documenti o oggetti di cui fosse venuta a conoscenza o che le fossero stati comunicati dall'Autorità o da soggetti terzi in virtù della presente Convenzione;

sia opportuno definire disposizioni integrative della disciplina dei procedimenti di approvazione delle proposte di progetto e di programma di misura di cui all'art. 6 delle Linee Guida;

sia altresì opportuno prevedere modalità operative per la gestione delle attività di verifica e certificazione dei risparmi energetici effettivamente conseguiti sulla base di progetti standardizzati, analitici e a consuntivo;

sia necessario porre i costi sostenuti dall'Enea per lo svolgimento delle attività previste ai sensi del presente provvedimento, a carico del Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica di cui all'art. 65 della deliberazione n. 5/04 e del Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale di cui all'art. 11 della deliberazione n. 170/04;

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le seguenti definizioni:

l'Autorità è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

Direttore DCQS è il Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità;

Direzione DCQS è la Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità;

decreto del Presidente della Repubblica n. 244/01 è il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;

l'Enea è l'Ente nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, di cui al decreto legislativo 2 settembre 2003, n. 257;

Linee Guida sono le «Linee guida per la preparazione, esecuzione e valutazione dei progetti di cui all'art. 5, comma 1, dei decreti ministeriali 2004 e per la definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio dei titoli di efficienza energetica», approvate dall'Autorità con deliberazione 18 settembre 2003, n. 103/03.

Art. 2.

Approvazione delle proposte di progetto e di programma di misura ai sensi dell'art. 6 delle Linee Guida

2.1 Responsabile dei procedimenti di cui all'art. 6 delle Linee Guida è, ai sensi della deliberazione dell'Autorità 20 ottobre 2004, n. 182/04, il Direttore DCQS, al quale devono essere indirizzate le proposte di progetto e di programma di misura, oltre che le eventuali istanze di partecipazione al procedimento di cui all'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 244/01.

2.2 Al fine di consentire la partecipazione al procedimento a soggetti terzi controinteressati, dell'avvio del medesimo è data notizia, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 244/01, mediante avviso pubblicato nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

2.3 Il responsabile del procedimento ha facoltà di delegare all'Enea, di cui l'Autorità si avvale ai sensi del successivo art. 4, lo svolgimento dell'attività istruttoria, dandone comunicazione all'Enea ed al soggetto interessato.

2.4 Tutti i dati e le informazioni presentate dal soggetto titolare del progetto ai fini dell'attività istruttoria, compresi quelli allegati alla proposta di progetto e di programma di misura e alle sue eventuali integrazioni devono essere trasmessi all'Autorità, oltre che nell'originale cartaceo, anche mediante il supporto informatico messo a disposizione nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it). In assenza dell'invio telematico e dell'invio cartaceo la trasmissione non viene considerata perfezionata e dunque esaminabile.

2.5 La documentazione acquisita o formata nel singolo procedimento viene resa disponibile, ai fini dell'accesso ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 244/01, presso i locali della Direzione DCQS.

Art. 3.

Verifica e certificazione dei risparmi energetici

3.1 La richiesta di verifica e di certificazione dei risparmi energetici conseguiti da progetti realizzati nell'ambito dei decreti ministeriali 2004, di cui al comma 12.1 delle Linee Guida, deve essere trasmessa, entro i termini di cui all'art. 12 delle medesime Linee Guida, al Direttore DCQS.

3.2 Lo svolgimento delle attività di verifica di cui all'art. 13 delle Linee Guida è condotto dall'Enea, di cui l'Autorità di avvale ai sensi del successivo art. 4. In tal caso, l'Enea formula direttamente le richieste di integrazioni e chiarimenti che si rendano necessarie.

3.3 Qualora il Direttore DCQS, in luogo di quanto previsto al comma 3.2, ritenga di provvedere allo svolgimento delle attività ivi richiamate con altra modalità, ne dà immediata comunicazione all'Enea e al soggetto titolare del progetto.

3.4 Tutti i dati e le informazioni presentate dal soggetto titolare del progetto ai fini delle attività di verifica, compresi quelli allegati alla richiesta e alle eventuali sue integrazioni devono essere trasmessi, oltre che nell'originale cartaceo, anche mediante il supporto informatico messo a disposizione dall'Autorità tramite il proprio sito internet (www.autorita.energia.it). L'originale cartaceo è sempre trasmesso all'Autorità. In assenza dell'invio telematico e dell'invio cartaceo la trasmissione non viene considerata completa e dunque esaminabile.

3.5 La certificazione dei risparmi riconosciuti di cui al comma 16.1 delle Linee Guida, nonché la comunicazione dell'esito negativo degli eventuali controlli di cui al comma 14.1 delle medesime Linee guida, avviene con atto del Direttore DCQS.

Art. 4.

Avvalimento dell'Enea per lo svolgimento di attività a supporto della valutazione e della certificazione dei risparmi energetici

4.1 L'Autorità a supporto della valutazione e della certificazione dei risparmi energetici, si avvale dell'Enea, per un periodo di 3 anni a far data dalla sottoscrizione della Convenzione di cui al comma 4.3, lettera *a)*, per lo svolgimento delle seguenti attività:

a) attività istruttoria a supporto delle decisioni in merito all'approvazione di proposte di progetto e di programma di misura, ai sensi dell'art. 6 delle Linee Guida;

b) attività di verifica tecnica finalizzata alla quantificazione dei risparmi effettivamente conseguiti in applicazione di progetti;

c) attività di controllo volta a verificare la correttezza e la veridicità delle dichiarazioni rese dai titolari di progetti ai fini della relativa certificazione.

4.2 L'Autorità si avvale dell'Enea per lo svolgimento delle attività di studio e proposta di nuove schede tecniche di quantificazione standardizzata e analitica di cui ai commi 4.5 e 5.2 delle Linee Guida, nonché dell'aggiornamento periodico di quelle approvate.

4.3 Salvo quanto previsto nel presente provvedimento, le attività di cui ai commi 4.1 e 4.2 sono svolte dall'Enea secondo la disciplina contenuta:

a) nella Convenzione allegata al presente provvedimento (allegato *A*);

b) in successiva determinazione del Direttore generale dell'Autorità, sentito l'Enea, per quanto riguarda in particolare le procedure operative da seguire e i contenuti specifici dell'attività attuativa del presente provvedimento.

Art. 5.

Copertura degli oneri

5.1 Gli oneri sostenuti dall'Enea per le attività di cui all'art. 4 sono posti a carico del Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica, di cui all'art. 65 della deliberazione n. 5/04, nonché del Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale, di cui all'art. 11 della deliberazione n. 170/04, secondo le modalità previste dagli articoli 8 e 9 della Convenzione.

5.2 Le variazioni dei suddetti oneri, con particolare riferimento ai costi del personale, sono valutate dall'Autorità, ai fini dell'eventuale revoca del presente provvedimento, nei trenta giorni successivi al ricevimento della loro comunicazione da parte dell'Enea. Decorso tale termine, si considera effettuata la valutazione di conformità dei nuovi costi alle esigenze sottese al presente provvedimento.

Art. 6.

Disposizioni finali

7.1 Il presente provvedimento viene pubblicato, ad eccezione dell'allegato *A,* nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), ed entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Milano, 11 gennaio 2006

Il presidente: ORTIS

06A00901

DELIBERAZIONE 12 gennaio 2006.

Modificazioni alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 24 marzo 2005, n. 50/05, in materia di monitoraggio del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica e del mercato per il servizio di dispacciamento. (Deliberazione n. 05/06).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 12 gennaio 2006;

Visti:

la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003 (di seguito: direttiva 2003/54/CE) ed, in particolare, l'art. 23;

la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95) ed, in particolare, l'art. 2, comma 12, lettere da *g)* ad *i)*;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e provvedimenti applicativi (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);

la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/04) ed, in particolare, l'art. 1, comma 8, lettera *a)*, punto 6), e comma 11;

l'Allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2003, n. 168/03, come di seguito modificata ed integrata (di seguito: deliberazione n. 168/03);

la deliberazione dell'Autorità 9 febbraio 2005, n. 19/05 (di seguito: deliberazione n. 19/05);

la deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2005, n. 50/05 (di seguito: deliberazione n. 50/05);

la deliberazione dell'Autorità 29 aprile 2005, n. 79/05 (di seguito: deliberazione n. 79/05);

la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2005, n. 176/05 (di seguito: deliberazione n. 176/05);

la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2005, n. 282/05 (di seguito: deliberazione n. 282/05);

la lettera della società Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale S.p.a. (di seguito: il Gestore della rete) in data 6 ottobre 2005 (prot. Autorità n. 23233 in data 7 ottobre 2005) in adempimento degli obblighi informativi posti con deliberazione n. 176/05;

il Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete (di seguito: Codice di trasmissione e dispacciamento) predisposto dal Gestore della rete (Terna - Rete elettrica nazionale S.p.a. nell'assetto vigente post-unificazione della proprietà e della gestione, richiamata nel seguito come «Terna») ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 e positivamente verificato dall'Autorità, per quanto di propria competenza, con deliberazione n. 79/05;

Considerato che:

la deliberazione n. 50/05 prevede che alcuni indici per il monitoraggio del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica siano definiti con riferimento a specifici insiemi di zone, denominati macrozone, che rappresentano i mercati geografici rilevanti in cui è suddiviso il mercato rilevante dell'energia elettrica all'ingrosso;

come comunicato all'Autorità, ai sensi della deliberazione n. 176/05, dal Gestore della rete la prevista entrata in esercizio per l'anno 2006 dell'elettrodotto in altissima tensione Rizziconi-Laino, modificando significativamente il limite di trasporto tra il polo di produzione limitata di Rossano Calabro e la zona Calabria e quello tra la zona Calabria e la zona Sicilia, porta di fatto ad una semplificazione dell'attuale struttura zonale con la sostanziale eliminazione del polo di produzione limitata di Rossano Calabro mediante accorpamento del medesimo nella zona Calabria;

Ritenuto opportuno che:

in considerazione dei nuovi limiti di transito comunicati dal Gestore della rete ai sensi della deliberazione n. 176/05, le macrozone siano ridefinite con decorrenza 1° gennaio 2006, prevedendo che la zona Calabria sia inclusa nella macrozona D e non più nella macrozona B;

sia introdotta la decorrenza retroattiva (1° gennaio 2006) delle modifiche introdotte con il presente provvedimento al fine di ottenere insiemi di informazioni coerenti per il monitoraggio del mercato all'ingrosso, rispettivamente, dell'anno 2005 e degli anni successivi;

Delibera:

1. Di modificare la deliberazione n. 50/05 come di seguito riportato:

a) all'art. 1, comma 1.1, prima della definizione di «mercato all'ingrosso dell'energia elettrica» è inserita la seguente definizione:

«Codice di trasmissione e dispacciamento è il Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete predisposto da Terna ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 e positivamente verificato dall'Autorità, per quanto di propria competenza;»

b) all'art. 3, il comma 3.1 è sostituito dal seguente comma:

«3.1 Ai fini dell'applicazione delle previsioni del presente provvedimento con decorrenza dal 1° gennaio 2006, per macrozona si intende uno dei seguenti insiemi:

a) macrozona A è l'aggregato della zona nord e dei poli di produzione limitata di Turbigo-Roncovalgrande e di Monfalcone, di cui al Codice di trasmissione e dispacciamento;

b) macrozona B è l'aggregato della zona Sicilia e del polo di produzione limitata di Priolo, di cui al Codice di trasmissione e dispacciamento;

c) macrozona C è la zona Sardegna come definita nel Codice di trasmissione e dispacciamento;

d) macrozona D è l'insieme di tutte le altre zone e dei poli di produzione limitata non già incluse nelle macrozone A, B e C e diverse dalle zone estere di cui al Codice di trasmissione e dispacciamento.».

2. Di trasmettere il presente provvedimento alla società Gestore del mercato elettrico S.p.a. e a Terna.

3. Di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

4. Di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il testo della deliberazione dell'Autorità n. 50/05 come risultante dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il presente provvedimento.

Milano, 12 gennaio 2006

Il presidente: ORTIS

06A00900

DELIBERAZIONE 17 gennaio 2006.

Determinazione degli obiettivi specifici, per l'anno 2006, di risparmio di energia primaria per i distributori di energia elettrica e di gas naturale, soggetti agli obblighi di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004. (Deliberazione n. 07/06).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 17 gennaio 2006;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);

i decreti ministeriali 24 aprile 2001;

il decreto ministeriale 20 luglio 2004, recante «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79» (di seguito: decreto ministeriale elettrico);

il decreto ministeriale 20 luglio 2004, recante «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164» (di seguito: decreto ministeriale gas);

la legge 23 agosto 2004, n. 239;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità), 11 luglio 2001, n. 156/01;

la deliberazione dell'Autorità 11 luglio 2001, n. 157/01;

la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2002, n. 233/02 (di seguito: deliberazione n. 233/02);

la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2003, n. 103/03 (di seguito: deliberazione n. 103/03) e successive modifiche e integrazioni;

la deliberazione dell'Autorità 14 luglio 2004, n. 167/04 (di seguito: deliberazione n. 167/04);

Considerato che:

l'art. 3, comma 1, lettera *b)*, del decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004 determina gli obiettivi quantitativi nazionali di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali a carico dei distributori di energia elettrica nell'anno 2006, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

l'art. 3, comma 1, lettera *b)*, del decreto ministeriale gas 20 luglio 2004 determina gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili a carico dei distributori di gas naturale nell'anno 2006, ai sensi dell'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

l'art. 4, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 stabilisce che, fino all'emanazione dei decreti del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni, città e autonomie locali (di seguito: Conferenza unificata) di cui al secondo capoverso del medesimo articolo, sono soggetti agli obblighi di cui ai medesimi decreti rispettivamente i distributori di energia elettrica e i distributori di gas naturale che fornivano non meno di 100.000 clienti finali alla data del 31 dicembre 2001;

l'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004 prevede che la quota degli obiettivi di cui all'art. 3, comma 1, del medesimo decreto, che deve essere conseguita dal singolo distributore, è determinata dal rapporto tra l'energia elettrica distribuita dal medesimo distributore ai clienti finali connessi alla propria rete, e da esso autocertificata, e l'energia elettrica complessivamente distribuita sul territorio nazionale, determinata e comunicata annualmente dall'Autorità entrambe conteggiate nell'anno precedente all'ultimo trascorso;

l'art. 2, comma 4, del decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004 stabilisce che per energia elettrica complessivamente distribuita sul territorio nazionale si intende la somma dell'energia elettrica trasportata ai clienti finali, a tutti i livelli di tensione, da tutti i soggetti aventi diritto ad esercitare l'attività di distribuzione dell'energia elettrica ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ivi inclusi gli autoconsumi dei medesimi soggetti;

l'art. 2, comma 5, del decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004 stabilisce che per energia elettrica distribuita da un distributore si intende l'energia elettrica trasportata a tutti i livelli di tensione ai clienti finali connessi alla rete dello stesso distributore, avente diritto ad esercitare l'attività di distribuzione dell'energia elettrica ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ivi inclusi gli autoconsumi del distributore medesimo;

l'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale gas 20 luglio 2004 prevede che la quota degli obiettivi di cui all'art. 3, comma 1, del medesimo decreto, che deve essere conseguita dal singolo distributore è determinata dal rapporto tra la quantità di gas naturale distribuita dal medesimo distributore ai clienti finali connessi alla sua rete, e da esso autocertificata, e la quantità di gas naturale distribuita sul territorio nazionale, determinata e comunicata annualmente dall'Autorità, entrambe conteggiate nell'anno precedente all'ultimo trascorso ed espresse in GJ;

Considerato altresì che:

l'art. 14, comma 2, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 stabilisce che sono fatti salvi i procedimenti avviati dall'Autorità, quelli in corso e i provvedimenti emanati dalla medesima Autorità in attuazione dei decreti ministeriali 24 aprile 2001;

a seguito delle informazioni e dei dati raccolti in applicazione della deliberazione n. 233/02 l'Autorità ha identificato i distributori di energia elettrica e di gas naturale che servivano almeno 100.000 clienti finali al 31 dicembre 2001;

con deliberazione n. 167/04 l'Autorità ha richiesto ai distributori di energia elettrica che servivano più di 100.000 clienti finali al 31 dicembre 2001 di trasmettere annualmente all'Autorità stessa, a partire dall'anno 2004, l'autocertificazione della quantità di energia elettrica distribuita nell'anno precedente, come definita dal decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004; ha chiesto al Gestore della rete di trasmissione nazionale di trasmettere annualmente all'Autorità stessa, a partire dall'anno 2004, i dati consuntivi relativi al quantitativo di energia elettrica complessivamente distribuito sul territorio nazionale nell'anno precedente, come definito dallo stesso decreto ministeriale elettrico; ha chiesto alle imprese di distribuzione del gas naturale che servivano più di 100.000 clienti finali al 31 dicembre 2001 di trasmettere annualmente all'Autorità stessa, a partire dall'anno 2005, l'autocertificazione della quantità di gas naturale come definita dal decreto ministeriale gas 20 luglio 2004; ha chiesto alle imprese di trasporto del gas naturale che hanno impianti di distribuzione interconnessi con le proprie reti di trasmettere annualmente all'Autorità stessa, a partire dall'anno 2004, i dati relativi alla quantità di gas naturale transitata presso i punti di interconnessione nell'anno precedente;

a seguito delle informazioni e dei dati raccolti in applicazione della deliberazione n. 167/04 l'Autorità dispone dei dati relativi all'energia elettrica e al gas naturale complessivamente distribuiti sul territorio nazionale nell'anno 2004 e dei dati relativi all'energia elettrica e al gas naturale distribuiti nell'anno 2004 dai distributori che servivano almeno 100.000 clienti finali al 31 dicembre 2001;

l'art. 17, comma 2, della deliberazione n. 103/03 stabilisce che la dimensione commerciale dei titoli di efficienza energetica di cui all'art. 10 dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 è pari a 1 tep e che ai fini dell'emissione dei titoli di efficienza energetica, i risparmi di energia verificati e certificati ai sensi dell'art. 16, comma 16.1 della medesima deliberazione vengono arrotondati a 1 tep con criterio commerciale;

Considerato infine che:

l'art. 11, comma 2, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 prevede che l'Autorità verifichi annualmente il conseguimento da parte dei distributori degli obiettivi specifici annuali a ciascuno di essi assegnati ai sensi dei medesimi decreti;

Ritenuto di determinare la quota degli obiettivi quantitativi nazionali di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b)*, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, che deve essere conseguita dai singoli distributori di energia elettrica e di gas naturale soggetti agli obblighi di cui ai decreti stessi;

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

1.1 Ai fini della presente deliberazione si applicano le definizioni di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004 e alla deliberazione n. 167/04.

Art. 2.

Comunicazione delle quantità di energia elettrica e di gas naturale complessivamente distribuite sul territorio nazionale nell'anno 2004

2.1 Ai fini della determinazione, per l'anno 2006, degli obiettivi specifici di risparmio di energia primaria a carico dei singoli distributori soggetti agli obblighi di cui al decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004, la quantità di energia elettrica complessivamente distribuita sul territorio nazionale nell'anno 2004 è determinata in 261.084 GWh.

2.2 Ai fini della determinazione, per l'anno 2006, degli obiettivi specifici di risparmio di energia primaria a carico dei singoli distributori soggetti agli obblighi di cui al decreto ministeriale gas 20 luglio 2004 la quantità di gas naturale complessivamente distribuita sul territorio nazionale nell'anno 2004 è determinata in 1.342.286.637 GJ.

Art. 3.

Obiettivi specifici di risparmio di energia primaria a carico dei distributori di energia elettrica e di gas naturale nell'anno 2006

3.1 Gli obiettivi specifici di risparmio di energia primaria a carico dei distributori di energia elettrica soggetti agli obblighi di cui al decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004 sono di seguito determinati, arrotondati all'unità con criterio commerciale:

	tonnellate equivalenti di petrolio (tep)
ACEA Distribuzione S.p.a., Roma	7.850
Acegas-Aps S.p.a., Trieste	589
AEM Distribuzione Energia Elettrica S.p.a., Milano	5.660
AEM Torino Distribuzione S.p.a., Torino	2.472
ASM Brescia S.p.a., Brescia	3.242
Azienda Energetica S.p.a., Bolzano	696
Deval S.p.a., Aosta	444
Enel Distribuzione S.p.a., Roma	169.610
Enìa S.p.a., Parma	670
Meta S.p.a., Modena	716

3.2 Gli obiettivi specifici di risparmio di energia primaria a carico dei distributori di gas naturale soggetti agli obblighi di cui al decreto ministeriale gas 20 luglio 2004 sono di seguito determinati, arrotondati all'unità con criterio commerciale:

	tonnellate equivalenti di petrolio (tep)
Acegas-Aps S.p.a., Trieste	2.936
AEM Distribuzione Gas e Calore S.p.a., Milano	7.031
AGSM Rete Gas S.r.l., Verona	1.293
AMG Energia S.p.a., Palermo	432
ASCO Piave S.p.a., Treviso	4.729
ASM Brescia S.p.a., Brescia	2.055
Azienda Energia e Servizi, Torino	4.106
Azienda Mediterranea Gas e Acqua S.p.a., Genova	2.325
Azienda Municipale Gas S.p.a., Bari	574
Compagnia Napoletana di Illuminazione e Scaldamento col Gas S.p.a., Napoli	2.922
Consiag Reti S.r.l., Prato	1.951
Enel Rete Gas S.p.a., Milano	17.318
Enìa S.p.a., Parma	5.675
Fiorentina Gas S.p.a., Firenze	3.223
HERA S.p.a., Bologna	10.974
Italcogim Reti S.p.a., Milano	3.982
META S.p.a., Modena	2.065
SGR Reti S.p.a., Rimini	1.783
Siciliana Gas S.p.a., Palermo	1.045
Società Italiana per il Gas S.p.a., Torino	40.643
Toscana Gas S.p.a., Pisa	2.747

3.3 Nel caso di trasformazioni, fusioni o scissioni societarie trova applicazione la disciplina del codice civile.

Art. 4.

Disposizioni finali

4.1 Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione sul sito internet.

4.2 Il presente provvedimento è trasmesso al Ministero delle attività produttive, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e alla Conferenza unificata per le determinazioni di propria competenza.

Milano, 17 gennaio 2006

Il presidente: ORTIS

06A00899

DELIBERAZIONE 20 gennaio 2006.

Approvazione di proposte tariffarie, per l'anno termico 2004-2005, relative alle attività di distribuzione del gas naturale di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 settembre 2004, n. 170/04, come successivamente modificata e integrata. (Deliberazione n. 08/06).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA
ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 20 gennaio 2006;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 29 settembre 2004, n. 170/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 170/04);

la deliberazione dell'Autorità 30 settembre 2005, n. 206/05;

Considerato che le proposte tariffarie per l'anno termico 2004-2005, relative alle attività di distribuzione del gas naturale, presentate da 215 esercenti risultano, in seguito all'esame dei dati dichiarati dagli esercenti medesimi, conformi ai criteri stabiliti dalla deliberazione n. 170/04;

Ritenuto che sia necessario approvare le sopra dette proposte tariffarie;

Delibera:

1. Di approvare le proposte tariffarie per l'anno termico 2004-2005, relative alle attività di distribuzione del gas naturale, presentate dagli esercenti indicati nell'allegata tabella 1.

2. Di prevedere che l'applicazione delle proposte tariffarie di cui al precedente punto decorra a partire dal 1° ottobre 2004.

3. Di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, affinché entri in vigore dal giorno della sua pubblicazione.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica dello stesso.

Milano, 20 gennaio 2006

Il presidente: ORTIS

TABELLA 1

IDTitolare	Titolare
23	EUROMETANO SRL (FIORENZUOLA D'ARDA - PC)
30	METANFRIULI SRL (UDINE - UD)
31	COLLINO & C.SPA (ACQUI TERME - AL)
45	BAIENGAS SRL (ASCOLI PICENO - AP)
59	FIORENTINA GAS SPA (FIRENZE - FI)
80	AQUAMET SPA (ROMA - RM)
92	SPIM SPA - SERVIZI PUBBLICI INTEGRATI MOGLIANO (MOGLIANO VENETO - TV)
93	LIBARNA ENERGIE SPA (MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA - PV)
102	METANO SANT'ANGELO LODIGIANO SPA (MILANO - MI)
104	METAN BRIXIA SRL (RONCADELLE - BS)
107	METANO PAVESE SPA (BUSTO ARSIZIO - VA)
120	AGES SPA (PERO - MI)
133	ASM - AZ.SPECIALE MULTISERVIZI SRL (MAGENTA - MI)
136	GESTIONE SERVIZI DESIO SPA (DESIO - MI)
138	SERMAS SPA (MASSAROSA - LU)
139	AZIENDA SPECIALIZZATA SETTORE MULTISERVIZI SPA (TOLENTINO - MC)
140	ASM GESTIONI IMPIANTI SRL (MELEGNANO - MI)
141	SAPIGAS SRL (CERNUSCO SUL NAVIGLIO - MI)
146	SERENISSIMA GAS SPA (SAN DONA' DI PIAVE - VE)
147	BAIENGAS CENTRO SRL (ASCOLI PICENO - AP)
151	COGESER DISTRIBUZIONE SRL (MELZO - MI)
153	SIMGAS NORD SRL (CREMA - CR)
168	COVIGAS SRL - CONSORZIO VAL D'ILLASI GAS (TREGNAGO - VR)
183	METANODOTTI PADANI SPA (ROVIGO - RO)
195	SOBER GAS SPA (BERGAMO - BG)
202	CO.I.ME.PA SRL (ZOCCA - MO)
216	SOMET SRL (COSTIGLIOLE D'ASTI - AT)
218	SADORI RETI SRL (SENIGALLIA - AN)
221	TECNOMONTAGGI SRL (MILANO - MI)
226	MEA SPA - MELEGNANO ENERGIA AMBIENTE SPA (MELEGNANO - MI)
231	METANODOTTI DEL FRIULI SRL (TRICESIMO - UD)
234	FRANCESCO SOLDO - GESTIONE IMPIANTI GAS (SALANDRA - MT)
250	STECA SPA (MONTE URANO - AP)
253	VENETA GAS SPA (PESCANTINA - VR)
255	VIGENZONE GAS SRL (CONSELVE - PD)
260	SGM DISTRIBUZIONE PAVESE SRL (MILANO - MI)
284	SIDA IMPIANTI SPA (ISERNIA - IS)
296	STI SPA - SERVIZI TECNOLOGICI INTERCOMUNALI (AQUILEIA - UD)
306	A.M.GAS AZIENDA MUNICIPALE GAS SPA (BARI - BA)
310	AZIENDA SERVIZI ENERGETICI CATANIA - ASEC (CATANIA - CT)
312	A.M.A.G.A. SPA - AZ.MULTISERVIZI ABBIATENSE GESTIONI AMBIENTALI (ABBIATEGRASSO - MI)
315	AZ.SERVIZI MUNICIPALIZZATI S.P.A. CODOGNO (CODOGNO - LO)
316	ACSM SPA (COMO - CO)
322	AMGAS SPA (FOGGIA - FG)
325	AZ.MULTISERVIZI COMUNALE (GALLARATE - VA)
331	ACEL SPA (LECCO - LC)
332	AMGA SPA - ALTO MILANESE GESTIONI AVANZATE (LEGNANO - MI)
335	ASTEM SPA (LODI - LO)
337	TERRITORIO ENERGIA AMBIENTE SPA (MANTOVA - MN)
339	AIMAG SPA (MIRANDOLA - MO)
341	AGAM - AMBIENTE GAS ACQUA SPA (MONZA - MI)
347	ASM PAVIA SPA (PAVIA - PV)
355	AZ.SERVIZI MUNICIPALI Rovigo S.p.A. (ROVIGO - RO)
363	ASPEM SPA (VARESE - VA)
364	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA AMBIENTE SPA VERCELLI (VERCELLI - VC)
366	SEA SPA (VIAREGGIO - LU)

IDTitolare	Titolare
368	ASM VIGEVANO E LOMELLINA SPA (VIGEVANO - PV)
369	ASM VOGHERA SPA (VOGHERA - PV)
373	METANODOTTI TRENTINI SRL (AVIO - TN)
377	COMUNE DI MONTERODUNI (IS)
378	ASME SPA (ERBA - CO)
385	C.B.L. DISTRIBUZIONE SRL (MEDE - PV)
402	COMUNE DI ALTAVILLA IRPINA (AV)
412	GENIA SPA (SAN GIULIANO MILANESE - MI)
425	SOCIETA' DISTRIBUZIONE GAS E SERVIZI MONTE URANO SRL (MONTE URANO - AP)
428	JULIA RETE SRL (GIULIANOVA - TE)
432	AZIENDA MULTIUTILITY ACQUA GAS SPA - A.M.A.G. (ALESSANDRIA - AL)
433	ACOS - AZ.CONSORTILE ACQUA E GAS SPA (NOVI LIGURE - AL)
435	AZ.MULTISERVIZI VALENZANA SPA (VALENZA - AL)
447	AZ.UNICA SERVIZI MUNICIPALIZZATI DI CALOLZIOCORTE (CALOLZIOCORTE - LC)
460	COMUNE DI CONTRADA (AV)
489	AGESP SPA (BUSTO ARSIZIO - VA)
494	COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO (VR)
496	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)
497	COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA (VR)
498	COMUNE DI CORTEMAGGIORE (PC)
501	COMUNE DI SOMMACAMPAGNA (VR)
510	A.S.M. CASTELLEONE SERVIZI SPA (CASTELLEONE - CR)
511	ASPM SORESINA SERVIZI SPA (SORESINA - CR)
521	COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR)
525	CONSIAG RETI SRL (PRATO - PO)
544	COMUNE DI CAPRINO VERONESE (VR)
555	COMUNE DI CALVENZANO (BG)
569	COMUNE DI CORROPOLI (TE)
575	FERMO ASITE SRL (FERMO - AP)
578	AMG ENERGIA SPA (PALERMO - PA)
579	COMUNE DI SONA (VR)
594	COMUNE DI ALANNO (PE)
598	COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA (PC)
600	COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE (CH)
604	COMUNE DI GILDONE (CB)
666	COMUNE DI SCOPPITO (AQ)
692	ENERGIE OFFIDA SRL (OFFIDA - AP)
698	MULTISERVIZI LAMA SRL (CASTEL DI LAMA - AP)
715	GASTECNICA GALLIERA SRL (CASTELLO D'ARGILE - BO)
718	IDROGASMETANO SRL (LORETO - AN)
727	PROTOS SRL (TORRE SAN PATRIZIO - AP)
742	COMUNE DI NANTO (VI)
744	COMUNE DI BARBARANO VICENTINO (VI)
756	E.T. - ENERGIA E TERRITORIO - SERVIZI TECNOLOGICI SRL (MAIOLATI SPONTINI - AN)
759	CIS GAS SRL (PORTICI - NA)
766	ENERGAS SÜDGAS SPA (ORA - BZ)
769	VERDUCCI DISTRIBUZIONE SRL (NOTARESCO - TE)
772	ASEP SPA - AZ.SERVIZI PUBBLICI - PORTO MANTOVANO (MN) (PORTO MANTOVANO - MN)
780	SOGEIM SPA (PALAZZOLO SULL'OGLIO - BS)
786	GESTIONI VALDICHIANA SPA (MONTEPULCIANO - SI)
790	DISTRIBUZIONE GAS BADANO SRL (PIETRA LIGURE - SV)
796	COMEST SPA (PALERMO - PA)
799	AVISIO ENERGIA SPA (MILANO - MI)
802	FAVELLATO CLAUDIO SRL (FORNELLI - IS)
804	AZIENDA MULTISERVIZI AMBIENTALI DI ROZZANO - AMA ROZZANO SPA (ROZZANO - MI)
820	ASET S.p.A. - AZ.SERVIZI SUL TERRITORIO (FANO - PS)
821	SORGEA SRL (FINALE EMILIA - MO)
822	ALTO GARDA SERVIZI SPA (RIVA DEL GARDA - TN)
835	GAS ALTO SANGRO S.R.L. (CASTEL DI SANGRO - AQ)

IDTitolare	Titolare
840	SIMEO SRL (SAN GIOVANNI LA PUNTA - CT)
842	CESAP - COSTRUZIONE ESERCIZIO ACQUEDOTTI PERUGIA SPA (PERUGIA - PG)
843	GE.S.COM. SRL - GESTIONE SERVIZI COMUNALI (BISACCIA - AV)
844	LINEA SERVIZI SRL (CALUSCO D'ADDA - BG)
865	SCS - SOC. CREMASCA SERVIZI SPA (CREMA - CR)
902	CNEA GESTIONI SRL (FROSINONE - FR)
905	PRIGEAS (SASSUOLO - MO)
910	PONTE SERVIZI SRL (PONTE SAN PIETRO - BG)
921	COMUNE DI DOLCE' (VR)
941	COMUNE DI BARETE (AQ)
950	ASSEM - AZ.SAN SEVERINO MARCHE SPA (SAN SEVERINO MARCHE - MC)
953	RANTON SRL (MACERATA - MC)
960	BRONI-STRADELLA (STRADELLA - PV)
961	SEAB SPA (BOLZANO - BZ)
965	AZIENDA SONDRIENSE MULTISERVIZI SPA (SONDRIO - SO)
967	COMPAGNIA GENERALE METANODOTTI SRL (ALSENO - PC)
975	CO.RI.ME SRL - COMPAGNIA RICERCHE METANO (RAVENNA - RA)
976	ASP SRL - AZ.SERVIZI POLVERIGI (POLVERIGI - AN)
981	AMALFITANA GAS SCRL (BARI - BA)
986	APRICENA METANO SRL (MANFREDONIA - FG)
999	COMUNE DI MONTEREALE (AQ)
1008	SOELIA SPA (ARGENTA - FE)
1009	SO.L.E.A. SRL (SOSPIRO - CR)
1010	AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA SPA (GARDONE VAL TROMPIA - BS)
1011	ASPES MULTISERVIZI SPA (PESARO - PS)
1022	VALLE CAMONICA SERVIZI SPA (DARFO BOARIO TERME - BS)
1024	SALSO SERVIZI SPA (SALSOMAGGIORE TERME - PR)
1027	ASP SPA - AZ.SERVIZI PUBBLICI (CANEGRATE - MI)
1032	B.B.S. SRL - BASSA BRESCIANA SERVIZI (MANERBIO - BS)
1043	CNEA SUD SRL (GAVIRATE - VA)
1050	CAST SRL (CASTELCOVATI - BS)
1057	C.E.A. - CERRO ENERGIA E AMBIENTE (CERRO MAGGIORE - MI)
1058	NEBRODI GAS SERVICE SRL (CAPO D'ORLANDO - ME)
1063	SEI SPA - SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI (SETTIMO TORINESE - TO)
1068	TISGA SRL (GUGLIONESI - CB)
1077	CARONNO PERTUSELLA SERVIZI SRL UNIPERSONALE (CARONNO PERTUSELLA - VA)
1078	SOCIETA' INTERCOMUNALE GAS SPA (PENNE - PE)
1080	ASPOGAS SRL (BERGAMO - BG)
1082	TREVIGLIO GAS AZIENDA SPECIALE (TREVIGLIO - BG)
1085	ASM GARBAGNATE MILANESE DISTRIBUZIONE SRL (GARBAGNATE MILANESE - MI)
1089	AZ.SERVIZI MUNICIPALIZZATI BRESSANONE SPA (BRESSANONE - BZ)
1093	CONDOTTE NORD SPA (BERGAMO - BG)
1095	AEG RETI DISTRIBUZIONE SRL (IVREA - TO)
1106	ATAC CIVITANOVA SPA (CIVITANOVA MARCHE - MC)
1107	GORGONZOLA SERVIZI INTEGRATI SRL (GORGONZOLA - MI)
1110	GESIP SRL - GESTIONE SERVIZI INDUSTRIALI PUBBLICI (CLUSONE - BG)
1115	COSEV SERVIZI SPA (NERETO - TE)
1138	SINERGAS M.M.P. SRL (MISANO DI GERA D'ADDA - BG)
1140	ACQUAMBIENTE MARCHE SRL (CASTELFIDARDO - AN)
1146	SOGEA - SOCIETA' GESTIONE ACQUEDOTTI SPA (RIETI - RI)
1149	APES SRL (PANDINO - CR)
1150	PENTA VALLE SERIANA DISTRIBUZIONE GAS SRL (CENE - BG)
1154	BAGNOLO MELLA SERVIZI SPA (BAGNOLO MELLA - BS)
1155	CIS SPA (MONTALE - PT)
1156	CONAP SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTI PERUGIA (PERUGIA - PG)
1157	NOVENERGIA SRL (NOVE - VI)
1159	BUSSETO SERVIZI SRL (BUSSETO - PR)
1161	AGSM RETE GAS SRL (VERONA - VR)
1163	BRAGAS SRL (BRA - CN)

IDTitolare	Titolare
1166	NUOVENERGIE DISTRIBUZIONE SRL (RHO - MI)
1168	SO.GE.SERV SRL (RAIANO - AQ)
1169	ASTEA SPA (RECANATI - MC)
1170	AUSA MULTISERVIZI SRL (CERVIGNANO DEL FRIULI - UD)
1171	AZIENDA SERVIZI INTERCOMUNALI MULTISERVICES SRL (UMBERTIDE - PG)
1173	GUSSOLA SERVIZI SRL (GUSSOLA - CR)
1174	COMUNE DI CAPITIGNANO (AQ)
1175	C.O.GAS PICCOLA COOPERATIVA A RL (ORTONA - CH)
1176	NOTARESCO DISTRIBUZIONE GAS SRL (NOTARESCO - TE)
1178	SERVIZI DISTRIBUZIONE SRL (SPINETOLI - AP)
1180	TRESCORE INFRASTRUTTURE SRL (TRESCORE BALNEARIO - BG)
1184	ASMT SERVIZI INDUSTRIALI SPA (TORTONA - AL)
1185	CAM RETI SPA (FALCONARA MARITTIMA - AN)
1188	AMBIENTE ENERGIA BRIANZA DISTRIBUZIONE SPA (SEREGNO - MI)
1189	COGEIDE ENERGIA SPA (MOZZANICA - BG)
1200	GAZZANIGA SERVIZI DISTRIBUZIONE GAS SRL (GAZZANIGA - BG)
1201	GENERALE SERVIZI DISTRIBUZIONE GAS SPA (GANDINO - BG)
1202	NORD SERVIZI DISTRIBUZIONE GAS SRL (ALBINO - BG)
1231	Azienda Energetica S.p.A. Etschwerke AG (BOLZANO - BZ)
1511	CEA SRL DISTRIBUZIONE GAS (CERCHIO - AQ)
1514	A.S.T.E.A. MULTISERVIZI (LAVELLO - PZ)
1515	GRITTI GAS RETE SRL (LODI - LO)
1516	MARIGLIANO GAS SRL (CONCORDIA SULLA SECCHIA - MO)
1518	COMUNE DI MOZZECANE (VR)
1519	COMUNE DI POVEGLIANO VERONESE (VR)
1522	MONTI AZZURRI SERVIZI TECNOLOGICI SRL (SAN GINESIO - MC)
1523	BITRIGAS SRL (BICCARI - FG)
1524	PICENO GAS DISTRIBUZIONE SRL (ASCOLI PICENO - AP)
1527	ANGIZIA MULTISERVICES SRL (LUCO DEI MARSI - AQ)
1528	PUBLIRETI SRL (ATESSA - CH)
1533	AZ.SERVIZI MULTISETTORIALI LOMBARDA DISTRIBUZIONE SRL (LISSONE - MI)
1536	GAS PLUS RETI SRL (MILANO - MI)
1537	CO.SERVICE SRL (CORFINIO - AQ)
1539	CONSORZIO SIMEGAS (CEFALU' - PA)
1548	SIB SRL (CESANO MADERNO - MI)
1551	COOP. POMILIA GAS SCRL (POMIGLIANO D'ARCO - NA)
1553	PASUBIO GROUP SERL (SCHIO - VI)
1554	COSECON DISTRIBUZIONE SPA (MONSELICE - PD)
1555	MARSIA DISTRIBUZIONE GAS SRL (AIELLI - AQ)
1557	UNIGAS SRL (GIULIANOVA - TE)
1558	TO.SA COSTRUZIONI SRL (PALERMO - PA)

06A00898

DELIBERAZIONE 21 gennaio 2006.

Disposizioni transitorie ed urgenti per l'assegnazione di incentivi all'offerta di interrompibilità delle forniture di gas, in attuazione del decreto del Ministro delle attività produttive 20 gennaio 2006. (Deliberazione n. 10/06).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 21 gennaio 2006,

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995);

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000);

il decreto del Ministro delle attività produttive (di seguito: il Ministro) 12 dicembre 2005, di aggiornamento della procedura di emergenza per fronteggiare la mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale in caso di eventi climatici sfavorevoli (di seguito: procedura di emergenza climatica);

il decreto del Ministro 20 gennaio 2006 (di seguito: decreto 20 gennaio 2006);

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 29 luglio 2005, n. 166/05 (di seguito: deliberazione n. 166/05);

la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2005, n. 297/05 (di seguito: deliberazione n. 297/05);

Considerato che:

l'art. 1 della legge n. 481/1995 prevede che il sistema tariffario debba, tra l'altro, armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale e di uso efficiente delle risorse;

l'art. 8, comma 6, del decreto legislativo n. 164/2000 stabilisce che le imprese che svolgono attività di trasporto garantiscano l'adempimento degli obblighi volti ad assicurare la sicurezza, l'affidabilità, l'efficienza e il minor costo del servizio;

l'art. 1 del decreto 20 gennaio 2006 ha previsto, ai sensi dell'art. 28, comma 3, del decreto legislativo n. 164/2000, l'istituzione di un meccanismo di incentivi per incrementare l'offerta di interrompibilità aggiuntiva sulla base di procedure stabilite dall'Autorità;

l'art. 2 del decreto 20 gennaio 2006 prevede che, nel disciplinare la procedura per l'assegnazione di lotti di interrompibilità aggiuntiva, l'Autorità si attenga a criteri di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, anche promuovendo la concorrenza e la pluralità degli assegnatari;

l'art. 2, comma 3, del decreto 20 gennaio 2006 stabilisce che l'applicazione della procedura di cui al precedente alinea sia affidata all'impresa maggiore di trasporto;

l'art. 2, comma 5, del decreto 20 gennaio 2006 prevede che la procedura concorsuale sia riservata ai clienti finali di tipo industriale connessi alla rete di trasporto, o alle reti di distribuzione, purché essi siano dotati di sistemi di misura e di controllo che consentano la verifica diretta e tempestiva dell'avvenuta interruzione o riduzione dei prelievi;

la deliberazione n. 297/05 ha previsto:

che, con decorrenza 1° gennaio 2006, i corrispettivi CP_e, CP_u, CR_r, CM, CV e CV^p di cui alla deliberazione n. 166/05 siano aumentati del 3,7 per cento;

che le maggiorazioni di cui al precedente alinea alimentino un fondo per la promozione dell'interrompibilità del sistema gas (di seguito: fondo) appositamente istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico;

di definire con successivo provvedimento dell'Autorità, in esito alla definizione di meccanismi di incentivo all'interrompibilità del sistema gas, le modalità di gestione dell'ammontare accantonato nel fondo di cui al precedente alinea;

Ritenuto che:

sia urgente dare attuazione a quanto previsto dal decreto 20 gennaio 2006 prevedendo anche opportuni meccanismi volti ad assicurare la massima efficacia del provvedimento in termini di beneficio atteso dalla riduzione dei consumi di gas e ad evitare il mancato rispetto degli impegni assunti da parte degli assegnatari;

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, le definizioni di cui alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 17 luglio 2002, n. 137/02 nonché le seguenti definizioni:

a) assegnatario: è il cliente titolare di una assegnazione definitiva, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del decreto 20 gennaio 2006, anche in forma congiunta con altri clienti finali;

b) assegnazione: è l'attribuzione di LR in esito alla procedura di cui al presente provvedimento, a seguito dell'approvazione definitiva di cui all'art. 2, comma 7 del decreto 20 gennaio 2006;

c) corrispettivo di disponibilità o CD: è il corrispettivo riconosciuto all'assegnatario di LR, per ogni LR assegnato;

d) corrispettivo di attivazione o CA: è il corrispettivo riconosciuto all'assegnatario, per ogni LR dei prelievi richiesto dall'impresa maggiore di trasporto ed effettivamente attuato;

e) intervallo di riduzione: è il periodo pari a cinque giorni feriali all'interno del periodo complessivo di attivazione del servizio;

f) livello di riferimento dei prelievi presso un punto di riconsegna k o $QRIF_k$: è pari alla media dei prelievi giornalieri, effettuati nei giorni feriali nel periodo 1°-15 febbraio 2005; nel caso non siano disponibili le misure giornaliere è pari al 4% del prelievo complessivo del mese di febbraio 2005. I suddetti dati sono desumibili dai verbali di misura. In caso di clienti finali rientranti nell'elenco dei clienti con contratto di fornitura interrompibile di cui alla fase 2 della procedura di emergenza climatica, come risultante dal sistema informativo dell'impresa maggiore di trasporto, per il periodo di interruzione attivato nel 2006 ai sensi della procedura di emergenza, il livello di riferimento dei prelievi presso un punto di riconsegna k o $QRIF_k$ è pari alla differenza tra il valore calcolato come sopra e la disponibilità di interruzione inserita nel sistema informativo dell'impresa maggiore di trasporto;

g) lotto di riducibilità o LR è un lotto con durata di cinque giorni feriali, avente un valore di prelievo giornaliero interrompibile di 10.000 Smc/g;

h) procedura di emergenza climatica: è la procedura di emergenza climatica di cui al decreto del Ministro del 12 dicembre 2005.

Art. 2.

Oggetto e finalità

1. Il presente provvedimento definisce, per il periodo 6 febbraio-24 marzo 2006, le modalità di attuazione del meccanismo di incentivi per l'offerta di interrompibilità aggiuntiva di cui all'art. 1 del decreto 20 gennaio 2006.

Art. 3.

Compiti del soggetto che organizza la procedura concorsuale

1. Ai fini dell'assegnazione di LR, l'impresa maggiore di trasporto organizza una procedura concorsuale secondo criteri di pubblicità, trasparenza e non discriminazione.

2. Ai fini dell'organizzazione delle procedure concorsuali di cui al comma precedente l'impresa maggiore di trasporto pubblica sul proprio sito Internet, entro quattro giorni lavorativi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, un bando che contenga almeno:

a) la procedura di assegnazione di LR, nel rispetto dei criteri di cui ai successivi articoli 4, 5, 6, 7 e 8;

b) lo schema delle offerte, integrando ove necessario quanto individuato all'art. 4, comma 4;

c) le modalità di attivazione della riduzione dei prelievi e le penali applicate in caso di mancata applicazione dell'interrompibilità assegnata;

d) i seguenti valori di CD per ogni LR:

€ 15.000 per i soggetti disponibili ad essere interrotti su indicazione dell'impresa maggiore di trasporto per tre intervalli di riduzione per l'intero periodo 6 febbraio-24 marzo 2006;

€ 10.000 per i soggetti disponibili ad essere interrotti su indicazione dell'impresa maggiore di trasporto per due intervalli di riduzione per l'intero periodo 6 febbraio-24 marzo 2006;

€ 5.000 per i soggetti disponibili ad essere interrotti su indicazione dell'impresa maggiore di trasporto per un intervallo di riduzione per l'intero periodo 6 febbraio-24 marzo 2006;

i valori di cui alla seguente tabella per i soggetti disponibili ad essere interrotti solo in intervalli di riduzione da loro prescelti:

Periodi 2006	6-10 febbraio	13-17 febbraio	20-24 febbraio	27 febbraio-3 marzo	6-10 marzo	13-17 marzo	20-24 marzo
CD in euro.	2.000	3.000	3.000	3.000	2.000	1.000	1.000

Art. 4.

Modalità di partecipazione alla procedura di assegnazione di LR

1. La partecipazione alla procedura concorsuale per l'assegnazione di LR di cui all'art. 3 è limitata ai clienti finali di tipo industriale connessi alla rete di trasporto, o alle reti di distribuzione, purché dotati di sistemi di misura e controllo che consentano la verifica diretta e tempestiva dell'avvenuta riduzione dei prelievi in caso di attivazione, fatto salvo quanto disposto all'art. 2, comma 4 del decreto 20 gennaio 2006 (di seguito: clienti). A tal fine i clienti interessati possono conferire ad un utente della rete di trasporto un mandato vincolante con il quale delegano tale soggetto a rappresentarli nella procedura concorsuale di cui al presente provvedimento e nelle azioni conseguenti.

2. Ai fini dell'assegnazione di LR, ciascun partecipante alla procedura ai sensi del comma 1 ha diritto a presentare, secondo le modalità indicate nel bando, un'offerta non revocabile, assicurando, nel caso di partecipazione in forma congiunta, il rispetto dei criteri di cui al comma 3 del presente articolo.

3. Ai fini dell'assegnazione di LR in forma congiunta il partecipante è responsabile anche ai fini dell'art. 8 degli impegni assunti e assicura per ciascun LR il rispetto dei seguenti criteri:

a) il numero dei punti di riconsegna è minore o uguale a cinque;

b) il quantitativo minimo di riduzione per ciascun punto di riconsegna è maggiore di 2.000 Smc/g;

c) la riduzione dei prelievi per ciascun punto di riconsegna è offerta per almeno un giorno.

4. L'offerta di cui al comma 2 del presente articolo contiene almeno, per ciascun LR richiesto:

a) i dati identificativi dell'eventuale utente mandatario e del cliente, nonché del responsabile ai fini della procedura nel caso della partecipazione in forma congiunta e di ciascun utente partecipante;

b) per ciascun cliente, i codici REMI dei punti di riconsegna della rete di trasporto dei clienti al quale si riferisce tale offerta;

c) l'identificazione, sulla base dello schema di cui all'allegato 1 della tipologia di offerta e del CA richiesto;

d) ove il punto di riconsegna non disponga di gruppi di telelettura, la descrizione delle modalità proposte dal cliente al fine di assicurare la verifica diretta e tempestiva dell'avvenuta riduzione dei prelievi in caso di attivazione, che prevedano in ogni caso la comunicazione giornaliera dei consumi;

e) la dichiarazione da parte dei clienti attestante i prelievi del mese di dicembre 2005 e il livello di riferimento di cui all'art. 1, lettera *f)*.

Art. 5.

Modalità di assegnazione di LR

1. Ai fini dell'assegnazione di LR, l'impresa maggiore di trasporto:

a) verifica che le modalità di cui all'art. 4, comma 4, lettera *d)* assicurino la possibilità di una verifica diretta e tempestiva dell'avvenuta riduzione dei prelievi di cui all'art. 2, comma 5, del decreto 20 gennaio 2006;

b) ordina le offerte di LR ricevute secondo valori di CA richiesti crescenti, applicando per i soggetti che hanno optato per lo schema 4 dell'allegato 1 la media aritmetica delle offerte nei diversi intervalli di riduzione per ciascun lotto, fino al raggiungimento di un numero di LR che assicuri un ammontare non superiore al valore di 20 milioni di Smc/g di cui all'art. 2, comma 1, del decreto 20 gennaio 2006;

c) nel caso di offerte di LR con lo stesso valore di CA e/o nel caso si ottengano in esito all'ordinamento di cui alla precedente lettera *b)* intervalli di riduzione con eccesso di offerta a fronte di intervalli di riduzione con eccesso di domanda, l'impresa maggiore di trasporto ordina le offerte assicurando in via prioritaria il raggiungimento di un numero di LR adeguato per ciascun intervallo di riduzione, nei limiti di cui alla medesima lettera *b)*, e, subordinatamente la minimizzazione del costo complessivo.

2. Ai fini dell'assegnazione definitiva, l'impresa maggiore di trasporto effettua le comunicazioni di cui all'art. 2, comma 7, del decreto 20 gennaio 2006, segnalando le offerte più onerose che rappresentino il numero intero più prossimo al 5% del numero totale delle offerte presentate, che saranno oggetto di eventuale specifica approvazione nell'ambito della procedura di cui all'art. 2, comma 7 del citato decreto.

3. I soggetti che risultano assegnatari di LR hanno diritto a percepire i CD relativi all'offerta presentata.

Art. 6.

Modalità di attivazione delle riduzioni dei prelievi

1. Ove il Comitato tecnico di monitoraggio e di emergenza decida l'attivazione delle riduzioni dei prelievi in uno degli intervalli di riduzione, l'impresa maggiore di trasporto seleziona gli assegnatari secondo valori di CA crescenti, nonché secondo i seguenti criteri:

a) per il primo dei tre periodi previsti dall'art. 2 del citato decreto, dando priorità alle offerte di cui agli schemi 4 ed 1 dell'allegato 1;

b) per il secondo dei tre periodi previsti dall'art. 2 del suddetto decreto, dando priorità alle offerte di cui agli schemi 4, 1 e 2 dell'allegato 1.

2. Ai fini dell'attivazione delle riduzioni dei prelievi secondo le modalità di cui all'art. 2, comma 11 del decreto 20 gennaio 2006, l'impresa maggiore di trasporto trasmette agli assegnatari interessati la richiesta di riduzione dei prelievi secondo le modalità definite nel bando di cui all'art. 3, comma 2.

3. La richiesta di riduzione dei prelievi di cui al comma precedente contiene almeno i seguenti elementi:

a) gli LR ai quali la richiesta si riferisce;

b) il periodo di interruzione nel quale l'assegnatario è tenuto a ridurre i prelievi.

Art. 7.

Obblighi e diritti degli assegnatari

1. L'assegnatario, a seguito di richiesta dell'impresa maggiore di trasporto effettuata secondo le modalità di cui all'art. 6, è tenuto a ridurre uniformemente i propri prelievi fino ad un livello non superiore alla differenza fra $QRIF_k$ e la riduzione dei prelievi indicata nella medesima richiesta.

2. In caso di richiesta di riduzione dei prelievi, e previo accertamento dell'effettiva riduzione ai sensi del comma 1 del presente articolo, è riconosciuto all'assegnatario un ammontare pari al CA richiesto per ogni lotto di riduzione attivato.

3. In caso di partecipazione in forma congiunta sono attribuiti ai singoli clienti gli obblighi e i diritti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, ferma restando la responsabilità del partecipante.

Art. 8.

Penali in capo all'assegnatario in caso di inadempienza

1. Le modalità di cui all'art. 3, comma 2, lettera *c)*, prevedono almeno che per ciascun intervallo di riduzione:

a) se $R - E \leq 0,1 \times R$, l'assegnatario è tenuto a corrispondere una penale pari al 10% del corrispettivo CA relativo all'intervallo di riduzione;

b) se $0,1 \times R < R - E \leq 0,5 \times R$, l'assegnatario è tenuto a corrispondere una penale pari all'intero corrispettivo CA;

c) se $R - E > 0,5 \times R$, l'assegnatario è tenuto a corrispondere una penale pari all'ammontare dei corrispettivi CA e CD riconosciuti in assegnazione a qualunque titolo;

ove:

E è la somma delle riduzioni effettive giornaliere rispetto a $QRIF_k$ relativamente al medesimo LR; al fine del calcolo di *E* la riduzione effettiva assume valori non superiori a 10.000 Smc/g moltiplicato per il numero di LR assegnati;

R è il prodotto del numero di LR assegnati moltiplicato per il valore di prelievo giornaliero interrompibile pari a 10.000 Smc/g.

2. In caso di partecipazione in forma congiunta, le penali di cui al comma 1 del presente articolo sono attribuite a ciascun cliente secondo le modalità di partecipazione specificate nell'offerta di cui all'art. 4, comma 4, lettera *b)*, ferma restando la responsabilità del partecipante.

3. L'Autorità potrà procedere, anche con la collaborazione della Guardia di finanza, a verifiche presso gli assegnatari per l'accertamento di eventuali inadempienze.

Art. 9.

Amministrazione del fondo per la promozione dell'interrompibilità del sistema gas

1. L'impresa maggiore di trasporto, in collaborazione con le altre imprese di trasporto e con le imprese di distribuzione interessate, procede, entro il 15 maggio 2006, all'accertamento di cui all'art. 7 e trasmette alla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa), l'elenco dei clienti assegnatari e, per ciascun assegnatario, i dati per la determinazione dei corrispettivi di cui all'art. 7 e delle penali di cui all'art. 8.

2. Entro il 30 giugno 2006 la Cassa riconosce agli assegnatari i corrispettivi di cui all'art. 7, ed entro il 30 settembre 2006 versa agli assegnatari, anche per il tramite dell'utente mandatario, il 25% dell'ammontare loro dovuto e, entro i sei mesi successivi, l'ammontare restante.

3. In caso di esito negativo, anche parziale, la Cassa comunica ai soggetti interessati gli importi da versare a titolo di penale; ove tali importi superino i corrispettivi cui l'assegnatario ha diritto, gli assegnatari versano, anche per il tramite dell'utente mandatario, alla Cassa la differenza tra penali e corrispettivi entro il 30 settembre 2006. La Cassa destina i relativi ammontari al fondo per la promozione dell'interrompibilità del sistema gas di cui all'art. 2 della deliberazione n. 297/05.

Art. 10.

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente provvedimento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito Internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

Milano, 21 gennaio 2006

Il presidente: ORTIS

ALLEGATO 1

SCHEMA 1

Presentazione delle offerte per i soggetti disponibili ad essere interrotti su indicazione dell'impresa maggiore di trasporto, per tre intervalli di riduzione per l'intero periodo 6 febbraio-24 marzo 2006.

CD = € 15.000

Identificativi del partecipante	CA richiesti in euro
Lotto 1	
Lotto 2	
Lotto 3	
Lotto 4	
. . .	

SCHEMA 2

Presentazione delle offerte per i soggetti disponibili ad essere interrotti su indicazione dell'impresa maggiore di trasporto, per due intervalli di riduzione per l'intero periodo 6 febbraio-24 marzo 2006.

CD = € 10.000

Identificativi del partecipante	CA richiesti in euro
Lotto 1	
Lotto 2	
Lotto 3	
Lotto 4	
. . .	

SCHEMA 3

Presentazione delle offerte per i soggetti disponibili ad essere interrotti su indicazione dell'impresa maggiore di trasporto, per un intervallo di riduzione per l'intero periodo 6 febbraio-24 marzo 2006.

CD = € 50.000

Identificativi del partecipante	CA richiesti in euro
Lotto 1	
Lotto 2	
Lotto 3	
Lotto 4	
. . .	

SCHEMA 4

Presentazione delle offerte per i soggetti disponibili ad essere interrotti sulla base di intervalli di riduzione da loro prescelti.

Identificativi del partecipante	6-10 febbraio	13-17 febbraio	20-24 febbraio	27 febbraio 3 marzo	6-10 marzo	13-17 marzo	20-24 marzo
CD	€ 2.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 2.000	€ 1.000	€ 1.000
	CA richiesti in euro	CA richiesti in euro	CA richiesti in euro	CA richiesti in euro	CA richiesti in euro	CA richiesti in euro	CA richiesti in euro
Lotto 1							
Lotto 2							
Lotto 3							
Lotto 4							
Lotto 5							
. . .							

06A00897

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 25 gennaio 2006.

Rideterminazione dei prezzi dell'ossigeno terapeutico ai sensi dell'articolo 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539 «Attuazione della direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Visto il provvedimento del Ministero della sanità del 2 settembre 1994, con il quale le tariffe per la vendita al pubblico dell'ossigeno terapeutico sono state ridotte del 25%;

Vista la sentenza n. 2730/1998 del TAR per il Lazio, confermata con sentenza n. 1729/2002 del Consiglio di Stato, con la quale è stato annullato il citato provvedimento del 2 settembre 1994, in quanto l'ossigeno terapeutico rientrerebbe tra i farmaci preconfezionati prodotti industrialmente e, come tale, sottoposto al regime dei prezzi sorvegliati secondo il disposto della delibera CIPE 26 febbraio 1998;

Viste le sentenze n. 5980/2003 e n. 5981/2003 del TAR per il Lazio che ordina al CIPE e al Ministero della salute di procedere all'esecuzione delle sentenze n. 2730/98 e n. 1729/02;

Tenuto conto delle richieste di determinazione del prezzo dell'ossigeno terapeutico pervenute dalle aziende autorizzate alla produzione e distribuzione dello stesso;

Considerata la necessità di attivare la procedura di contrattazione per la determinazione del prezzo dell'ossigeno terapeutico;

Considerata l'opportunità che il prezzo negoziato resti valido per un periodo di 48 mesi in considerazione del tempo trascorso per pervenire ad una definitiva qualificazione dell'ossigeno come farmaco nonché delle peculiari modalità di dispensazione dell'ossigeno terapeutico, gassoso e liquido, fermo restando che i successivi rinnovi saranno di 24 mesi a norma del punto 7 della citata delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Preso atto della rinuncia da parte delle aziende che hanno proposto giudizi di danno a seguito delle sopra citate sentenze del TAR e del Consiglio di Stato a qualsiasi pretesa possa derivare dalle stesse pronunce;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 15/16 marzo 2005;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

L'Ossigeno terapeutico è classificato come segue:

Ossigeno gassoso:

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 6,20 euro/m^3;

Ossigeno liquido:

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 4,20 euro/m^3.

Prezzo valido 48 mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Art. 3.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione dell'Ossigeno liquido soggetta a diagnosi e piano terapeutico ed inserimento dell'Ossigeno liquido e gassoso nell'allegato 2 alla determinazione 29 ottobre 2004 PHT Prontuario della distribuzione diretta, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2006

Il direttore generale: MARTINI

06A00951

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CIRCOLARE 19 gennaio 2006, n. **3.**

Sistema unico di contabilità economica per Centri di costo delle pubbliche amministrazioni - Titolo III del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 - Amministrazioni centrali dello Stato: rilevazione costi II semestre 2005.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale
Alle Amministrazioni centrali dello Stato:
Gabinetto
Servizi di controllo interno
Centri di responsabilità amministrativa
Direzioni generali
Alle Amministrazioni autonome
Agli Uffici centrali di bilancio presso i Ministeri e le Amministrazioni autonome
Alle Ragionerie provinciali dello Stato
e per conoscenza
Alla Corte dei conti
Al Centro nazionale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione
All'Istituto nazionale di statistica
All'Agenzia per la rappresentanza negoziale

1. La legge n. 94/1997, di riforma del bilancio dello Stato, ed il decreto legislativo di attuazione n. 279/1997 hanno introdotto nell'ordinamento contabile italiano il Sistema unico di contabilità economica analitica per Centri di costo, che si pone in stretta integrazione sia con il processo di formazione del bilancio di previsione e con le decisioni di finanza pubblica, sia con il sistema di controllo interno di gestione.

Tale Sistema contabile pone in relazione le risorse impiegate, gli obiettivi perseguiti e le responsabilità gestionali della dirigenza, consentendo di verificare l'andamento della gestione attraverso il confronto dei costi (relativi all'impiego delle risorse), previsti nel budget, con quelli effettivamente sostenuti nel corso dell'esercizio.

La rilevazione dei costi, in particolare, esprime la rappresentazione della fase gestionale e, quindi, consente alle Amministrazioni di procedere alla verifica dell'azione amministrativa.

2. Per l'espletamento di tali adempimenti le Amministrazioni centrali hanno come riferimento il Titolo III del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, ed il connesso Piano dei conti esposto nella Tabella B, allegato al decreto legislativo medesimo — così come modificato e integrato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 6 aprile 2004 — che costituisce l'unità elementare di rilevazione e di scambio delle informazioni tra le stesse Amministrazioni centrali ed il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

La rilevazione dei costi del secondo semestre 2005 si effettua, analogamente all'anno precedente, in sintonia con le previsioni di budget, secondo la logica completa della Contabilità economica: per natura di costo delle

risorse impiegate dalle diverse strutture organizzative e in relazione alle funzioni svolte, ossia secondo le missioni istituzionali dalle stesse perseguite.

A quest'ultimo fine, si segnala la recente circolare n. 36 del 21 novembre 2005 — pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280, del 1° dicembre corrente anno - serie generale — con la quale, tra l'altro, vengono fornite le istruzioni relativamente ad una corretta rilevazione dei costi, dal punto di vista funzionale.

Nell'ambito del progressivo completamento del Sistema di contabilità economica, nella presente fase di rilevazione, analogamente a quanto avvenuto in occasione degli adempimenti relativi al primo semestre corrente anno, i Centri di costo procedono alla quantificazione dei costi al terzo livello del Piano dei conti, avvalendosi delle modalità operative illustrate nell'unita Nota tecnica.

I Centri di costo di ciascuna Amministrazione sono direttamente coinvolti nel procedimento di invio telematico dei dati economici rilevati e validati, mediante l'ausilio del portale web su rete internet.

3. In ragione dell'importanza del ruolo che il Centro di responsabilità amministrativa svolge anche nell'ambito della fase di consuntivazione dei costi, in particolar modo nelle strutture organizzate su base dipartimentale, è previsto uno specifico profilo utente per il titolare di tale Centro, che può visualizzare, in forma aggregata, i dati inseriti dai sottostanti Centri di costo e monitorarne il processo di rilevazione. In tale contesto, inoltre, ogni Centro di responsabilità provvede all'inserimento delle informazioni per la riconciliazione fra Contabilità economica e Contabilità finanziaria.

Per procedere alla rilevazione dei costi del secondo semestre, i Centri di costo faranno riferimento oltre che al Manuale dei principi e delle regole contabili, valido per tutte le Amministrazioni pubbliche, in un quadro di unitarietà e stabilità metodologica e contabile della rilevazione dei costi in ambito amministrativo pubblico, anche alle indicazioni riportate nella Nota tecnica (allegato 1 alla presente circolare).

Nella Nota tecnica, sono contenute le modalità di inserimento dei dati economici nel portale web di contabilità economica, la rappresentazione del processo contabile e le modalità di trattamento dei dati necessari alla riconciliazione dei costi sostenuti nell'anno 2005 con il Rendiconto generale dello Stato (art. 11 del decreto legislativo n. 279/1997); nell'allegato 2, sono illustrate le modalità per il calcolo del costo medio unitario annuo del lavoro ordinario per posizione economica.

4. Il Sistema di contabilità economica consente di evidenziare, in termini economici, le esigenze funzionali e gli obiettivi concretamente perseguibili dalle Amministrazioni tramite la raccolta e la predisposizione delle informazioni economiche, rappresentando un valido strumento conoscitivo ed informativo sia per le Amministrazioni stesse nel loro autonomo processo di controllo interno e di costruzione del bilancio finanziario, sia per il Ministro dell'economia e delle finanze nel suo ruolo di coordinatore della finanza pubblica (art. 4-*bis* della legge n. 468/1978, e successive modificazioni e integrazioni).

Proprio per il perseguimento di tali finalità, le informazioni economiche della rilevazione dei costi verranno poste a base di riferimento per la costruzione del budget economico e del bilancio finanziario di previsione per il 2007.

A tale riguardo si segnala l'importanza della tempestività nell'inoltro dei dati economici, da parte di tutti i Centri di costo, allo scopo, anche, di poter approntare le apposite tabelle utilizzabili dalle singole Amministrazioni nell'ambito del successivo processo di formazione del bilancio di previsione.

5. La tempestività delle rilevazioni, correlata all'arco temporale dell'operazione, rappresenta una componente fondamentale di successo e di efficacia del processo per la strumentalità delle informazioni che produce; conseguentemente la trasmissione telematica dei dati rilevati dai Centri di costo deve avvenire nel rispetto obbligatorio ed indifferibile dei termini previsti nel Calendario, al fine di poter procedere all'espletamento degli adempimenti connessi, alla trasmissione degli elaborati alle Amministrazioni e alla presentazione del relativo Documento al Parlamento.

In relazione a quanto già esposto, corre l'obbligo di richiamare l'attenzione alle disposizioni della circolare di indirizzo n. 6/2000 e delle successive circolari operative - anche a sostegno dei rispettivi Sistemi di controllo interno di gestione (ex decreto legislativo n. 286/1999, articoli 4 e 9).

Come di consueto, allo scopo di migliorare tutte le fasi operative e per rendere più efficace l'azione di supporto e di collaborazione, è possibile fare riferimento alla Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per le politiche di bilancio - Servizio analisi dei costi e dei rendimenti, al quale le Amministrazioni potranno rivolgersi, anche tramite il portale web (tel. n. 06/4761-4081/4613/4698/4699; fax n. 06/4761-4765/6421; e-mail: sacr@rgs.tesoro.it).

In proposito, al fine di facilitare gli operatori delle Amministrazioni, soprattutto, coloro che saranno coinvolti nel processo in futuro, nell'utilizzo del Sistema informativo di Contabilità economica, si segnala che è stato realizzato uno specifico corso di formazione a distanza, in autoaddestramento (WBT - Web Based Training), per l'acquisizione delle complessive conoscenze sulle funzionalità del Sistema stesso.

La presente circolare è disponibile sul portale web di contabilità economica, www.rgs.mef.gov.it, nell'apposita area pubblica — accessibile attraverso la home page del sito del Ministero dell'economia e delle finanze, www.mef.gov.it — che consente il costante dialogo con questo Dipartimento.

Roma, 19 gennaio 2006

Il Ministro
dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Allegato n. 1

RILEVAZIONE DEI COSTI
II SEMESTRE 2005

CALENDARIO

E

NOTA TECNICA

Calendario degli adempimenti

Le Amministrazioni centrali dello Stato, a partire dalla data di apertura del Sistema che sarà indicata sul sito di Contabilità Economica, procederanno all'inserimento dei dati economici relativi al II semestre 2005 ed alla trasmissione telematica delle schede di rilevazione e degli altri allegati, ai coesistenti Uffici Centrali del Bilancio, inderogabilmente entro il 3 febbraio 2006

Gli Uffici Centrali del Bilancio avranno cura di verificare ed approvare i dati trasmessi dalle Amministrazioni e procederanno all'inoltro all'Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio – Servizio Analisi dei Costi e dei Rendimenti, inderogabilmente entro il **10 febbraio 2006.**

Successivamente all'analisi e all'elaborazione dei dati rilevati dalle Amministrazioni, il predetto Servizio provvederà a pubblicare i documenti concernenti la rilevazione dei costi dell'anno 2005 delle singole Amministrazione, per ciascun Centro di costo, sul Portale di Contabilità Economica e predisporrà l'apposito documento, relativo allo Stato, da presentare al Parlamento.

SEZIONE PRIMA
INDICAZIONI GENERALI SULLA RILEVAZIONE DEI COSTI DEL II SEMESTRE 2005

1. Regole e principi contabili da applicare

Le Amministrazioni centrali dello Stato, per la rilevazione dei costi del II semestre 2005, hanno come riferimento normativo il Titolo III del Decreto Legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e il connesso Piano dei conti che costituisce la chiave unitaria di dialogo tra le Amministrazioni pubbliche ed il Ministero dell'Economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Al fine di garantire la coerenza e l'omogeneità del flusso informativo dei dati rilevati e l'analisi delle sue risultanze ai vari livelli di pertinenza, è necessario che gli eventi amministrativi, espressivi dell'impiego delle risorse disponibili, vengano rappresentati secondo regole e procedure uniformi, in grado di assicurare anche il consolidamento dei valori rilevati ai diversi livelli di osservazione dei fenomeni.

A tale proposito il **Manuale dei principi e delle regole contabili** costituisce il riferimento comune a tutte le Amministrazioni, per quanto riguarda i principi generali e le regole contabili analitiche da applicare nei vari adempimenti connessi al Sistema unico di contabilità economica analitica.

Il Manuale ed il Piano dei conti possono essere consultati sul portale di contabilità economica, accessibile all'indirizzo internet **www.rgs.mef.gov.it** (scegliendo "Contabilità Economica"), oppure tramite la Home Page del sito **www.mef.gov.it**. (scegliendo "*Dipartimenti*" e poi "*Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato*").

Per l'acquisizione delle conoscenze sulle funzionalità del Sistema, sugli aspetti normativi, metodologici e di processo è stato predisposto un corso di formazione a distanza, utilizzabile attraverso la rete Internet (*WBT – Web Based Training*), tale formazione è resa disponibile, agli utenti autorizzati, sul sito della Ragioneria Generale dello Stato (**www.contabilitaeconomica.rgs.tesoro.it**)

2. Strutture organizzative di riferimento

Le strutture organizzative di riferimento per la rilevazione dei costi del II semestre 2005, al fine di preservare l'omogeneità nel confronto fra i costi previsti e quelli rilevati, saranno le stesse utilizzate per la rilevazione dei costi del I semestre e la revisione del budget 2005.

Qualsiasi variazione dei Centri di costo dovrà essere, in ogni caso, tempestivamente concordata con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio - Servizio Analisi dei Costi e dei Rendimenti.

3. Modalità operative per effettuare la rilevazione

La rilevazione dei costi del II semestre 2005 deve essere effettuata:

- per Centro di costo;
- per natura di costo, utilizzando, come per il I semestre, **le voci di terzo livello del Piano dei conti**, ad eccezione delle voci relative al "Personale – comparto/qualifica", che continuano ad essere rilevate al secondo;
- per Missioni Istituzionali.

L'inserimento e la trasmissione telematica dei dati avviene attraverso le applicazioni previste nell'area riservata del portale *web* di Contabilità economica.

Nella rilevazione dei dati, particolare attenzione deve essere posta, dai Centri di costo, alle innovazioni evidenziate nei paragrafi successivi.

3.1. Applicazione del piano dei conti al terzo livello

La rilevazione dei costi per il II semestre 2005, analogamente al I semestre, viene richiesta, come detto, al **terzo livello** del Piano dei conti, per tutte le voci di costo diverse da "Personale – Comparto/qualifica", che restano al secondo livello.

Tale innovazione, rappresenta una tappa della naturale evoluzione del Sistema di contabilità economica che si aggiunge alle innovazioni tecniche, di processo e di regole contabili che si stanno via via attuando.

La descrizione dettagliata delle voci di terzo livello è contenuta sia nel Piano dei conti che nel Manuale dei principi e delle regole contabili, alla sezione denominata "Regole e criteri contabili analitici per voci del Piano dei conti", a cui si rimanda.

3.2. Modalità di rilevazione del costo del personale

Per motivi di coerenza e di omogeneità con il budget 2005, verrà operata, come per la rilevazione dei costi del I semestre, la distinzione fra costo medio ANNUO del lavoro ordinario per posizione economica e Centro di responsabilità amministrativa – a sua volta diviso in costo medio per competenze fisse e costo medio per competenze accessorie - e costo ORARIO del lavoro straordinario.

Per facilitare l'esecuzione del procedimento di calcolo di tali costi l'Ufficio del personale si potrà avvalere di appositi report contenenti i dati di spesa per le retribuzioni liquidate nel II semestre 2005 (luglio-novembre) forniti dall'Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale della Ragioneria Generale dello Stato – Sistema Conoscitivo del Personale (SICO).

Occorre inoltre precisare che, in seguito al rinnovo del CCNL relativo al biennio 2004/2005 per i comparti Ministeri, Scuola ed Aziende autonome (Vigili del fuoco), nonché per la Carriera Prefettizia, è necessario calcolare l'incremento retributivo maturato anche se non ancora liquidato.

Il processo per il calcolo e l'inserimento del costo medio da utilizzare per la rilevazione dei costi del II semestre è illustrato dettagliatamente ne<u>ll'allegato 2</u> della presente circolare, a cui si rimanda.

Al responsabile dell'Ufficio del personale, inoltre, viene richiesta la validazione dei costi medi annui del lavoro ordinario per posizione economica e per Centro di responsabilità amministrativa, analogamente a quanto già effettuato per la rilevazione del I semestre 2005.

3.3. Canoni di locazione degli immobili concessi in locazione all'Agenzia del Demanio

Le Amministrazioni che, ai sensi dell'art 4 della legge n. 410/2001, devono versare all'Agenzia del Demanio i canoni di locazione degli immobili in uso governativo trasferiti al Fondo immobili pubblici, dovranno rilevare tale costo imputandolo alla specifica voce del Piano dei conti ("Immobili" nell'ambito della voce "Noleggi, locazioni e leasing"). Qualora nel consuntivo del I semestre non fosse stato possibile rilevare tale importo, nella presente rilevazione si dovrà indicare il valore riferito all'intero anno.

4. Procedure automatiche di trasmissione dei dati via file

Laddove siano presenti, all'interno dell'Amministrazione, autonomi sistemi contabili e di controllo, **in alternativa all'inserimento dei dati tramite le funzioni del portale di contabilità economica** è possibile avvalersi della trasmissione automatica dei dati mediante un file generato a partire dai sistemi interni dell'Amministrazione.

Si rimandano le Amministrazioni interessate all'utilizzo di tale opzione a prendere visione dell'apposita nota contenuta nella sezione "Manuali utente" dell'area riservata del portale di contabilità economica e a contattare l'Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

5. Altre informazioni richieste alle Amministrazioni

Si riportano di seguito alcuni punti su cui porre particolare attenzione nella rilevazione dei costi del II semestre 2005.

5.1 Compilazione "Nota illustrativa"

Gli Uffici del personale e i Centri di costo compilano l'apposita **Nota illustrativa** disponibile, in formato elettronico, sul portale di contabilità economica al fine di fornire qualunque indicazione ritenuta utile a migliorare la leggibilità, la comprensione e la successiva analisi dei dati esposti.

5.2 Riconciliazione

I Centri di responsabilità amministrativa, attraverso i loro referenti, hanno il compito di fornire, nella presente fase di rilevazione dei costi, le informazioni per la riconciliazione tra contabilità economica e contabilità finanziaria per tutti i Centri di costo sottostanti, **relativamente all'intero anno**. Il dettaglio delle informazioni sulla riconciliazione da inserire nel portale di contabilità economica, viene riportato nella sezione seconda, paragrafo n. 5.1 della presente Nota tecnica.

SEZIONE SECONDA

I PROCESSI DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEL II SEMESTRE 2005

1. Gli attori ed i processi

Ogni soggetto autorizzato ad operare nell'area riservata del portale di contabilità economica è identificato attraverso un **codice personale** – o ***nome utente*** - ed una **parola chiave di accesso segreta** – o ***password*** -, concordate con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio, che individua univocamente il soggetto stesso e garantisce la riservatezza e la sicurezza dei dati immessi e delle funzioni svolte.

Ciascun soggetto è autorizzato ad operare nell'ambito di un **profilo utente** predefinito, che identifica il tipo di operazioni che gli è consentito svolgere ed i dati a cui ha accesso. Ogni profilo utente previsto corrisponde ad uno dei diversi attori che intervengono nel processo di rilevazione dei costi, ossia:

- l'*inseritore dell'Ufficio del personale*, che ha il compito di elaborare/inserire il costo medio annuo del lavoro ordinario, distintamente per posizione economica e per Centro di responsabilità amministrativa[1];

- il *responsabile dell'Ufficio del personale*, che valida i costi medi annui del lavoro ordinario, inseriti per posizione economica e per Centro di responsabilità amministrativa ;

- l'*inseritore del Centro di costo*, che immette i dati di costo di propria competenza per Missione Istituzionale riferiti al II semestre 2005 e compila le relative Note illustrative;

- il *titolare del Centro di costo*, che controlla i dati immessi dal proprio Centro di costo e procede alla loro validazione;

- il *referente del Centro di responsabilità amministrativa*, che, oltre a monitorare il processo di inserimento e trasmissione dei dati economici da parte dei Centri di costo sottostanti, inserisce e valida le informazioni per la riconciliazione.

- il *referente* dell'*Ufficio Centrale del Bilancio (UCB)*, che controlla i dati immessi e validati dai Centri di costo e dai Centri di Responsabilità dell'Amministrazione di riferimento, per verificarne l'aderenza ai principi ed alle regole stabilite sia nel Manuale che nella presente circolare ed effettua l'approvazione degli stessi;

- l'*Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio (IGPB)* della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che raccoglie i dati trasmessi da tutti i Centri di costo e dai Centri di Responsabilità, approvati dagli UCB, procede alla loro analisi ed elaborazione al fine della

[1] L'utenza relativa all'Ufficio del personale **non** sarà attivata per le Amministrazioni che abbiano concordato con l'Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio la trasmissione dei dati al Sistema di contabilità economica tramite file, descritta nella sezione prima, paragrafo 4.

predisposizione del documento da presentare al Parlamento e delle relative tabelle da pubblicare sul portale di contabilità economica, a disposizione delle Amministrazioni.

* * *

Nei paragrafi seguenti si descrivono le fasi del processo di rilevazione dei costi del II semestre, per i quali ci si avvale delle consuete schede informatizzate.

A tale proposito si precisa quanto segue:

- i costi complessivi sostenuti nell'anno 2005 saranno automaticamente calcolati dal Sistema dopo l'inserimento dei dati del II semestre;
- i costi del I semestre saranno riportati nelle procedure di rilevazione del II semestre in sola visualizzazione e, quindi, non modificabili.

2. Attribuzioni dell'Ufficio del personale

Alla rilevazione dei costi del 2005 viene applicata la separazione fra costo del lavoro ordinario e costo del lavoro straordinario, adottata a partire dal Budget 2005 e descritta nel Manuale dei principi e delle regole contabili.

Agli Uffici del personale spetta, quindi, la determinazione e l'inserimento dei valori unitari medi annui del costo del lavoro ordinario, per posizione economica e per Centro di responsabilità amministrativa, secondo le modalità riportate nel successivo **allegato 2.**

Per poter garantire la qualità dei valori di costo rilevati dalle Amministrazioni, è stata prevista una procedura di controllo automatico del dato inserito dagli Uffici del personale; pertanto, in presenza di scostamenti superiori al 5% tra il valore unitario medio annuo del costo del lavoro immesso per il consuntivo II semestre ed il corrispondente valore di consuntivo del I semestre 2005, il Sistema consentirà la prosecuzione delle attività solo previa indicazione, nella Nota illustrativa, delle relative motivazioni.

Come già segnalato nella sezione precedente nel paragrafo 3.2., per i soli comparti i cui contratti sono definiti – Ministeri, Scuola ed Aziende autonome (Vigili del Fuoco), nonchè per la Carriera Prefettizia , nel calcolo del valore unitario medio annuo per posizione economica, si dovrà tener conto dei maggiori oneri derivanti dagli incrementi contrattuali per il biennio 2004/2005.

3. Attribuzioni del Centro di costo

3.1 Individuazione delle Missioni Istituzionali

Ogni Centro di costo, **preliminarmente** all'inserimento dei costi dovrà indicare, fra le Missioni Istituzionali associate al Centro di responsabilità amministrativa di cui fa parte, quelle alle quali intende riferire i propri costi.

Nella presente fase di rilevazione **non sarà possibile eliminare** le Missioni Istituzionali utilizzate per la rilevazione dei costi del I semestre e per la revisione del budget 2005, mentre sarà possibile aggiungere altre Missioni che non erano state incluse precedentemente.

3.2 Inserimento dei dati quantitativi relativi all'impiego di personale

I Centri di costo sono tenuti a rilevare ed inserire:

- gli Anni Persona di impegno contrattuale impiegati nel II semestre, incluso il di cui "*comandati IN*", per posizione economica e Missione Istituzionale;
- gli Anni Persona di "*comandati OUT*" del II semestre, per posizione economica (senza indicazione della Missione Istituzionale);
- le ORE di impegno straordinario effettuate e riconosciute nel II semestre, per posizione economica (senza indicazione di Missione Istituzionale).

Nella scheda di acquisizione sarà visualizzato automaticamente il totale degli Anni Persona per posizione economica rilevati dal Centro di costo, per semestre e per l'intero anno 2005.

Il Sistema provvederà automaticamente ad effettuare il calcolo del costo del personale impiegato per posizione economica e Missione Istituzionale, moltiplicando gli Anni persona per il costo medio annuo del lavoro ordinario e il numero di ore di lavoro straordinario, effettuate per posizione economica, per il valore orario tabellare[2].

Per ulteriori approfondimento su quanto esposto si rimanda al **Manuale dei principi e delle regole contabili**.

3.3 Inserimento dei dati relativi ai beni patrimoniali ai fini del calcolo delle quote di ammortamento e loro attribuzione

L'inserimento dei valori patrimoniali ed il successivo calcolo delle quote di ammortamento, analogamente alle precedenti rilevazioni dei costi, saranno effettuati attraverso l'apposita procedura automatizzata che si compone delle seguenti fasi:

- ogni Centro di costo, dovrà inserire i valori patrimoniali dei beni acquisiti e/o dismessi nel II semestre 2005, distintamente per categoria di bene, ossia per voce del Piano dei conti;
- la procedura, a partire da tali valori e tenendo conto dei beni acquisiti negli anni precedenti e non ancora dismessi, effettuerà automaticamente il calcolo delle quote di ammortamento;
- successivamente, il sistema proporrà di scegliere tra due diverse modalità di riparto di tali quote sulle Missioni istituzionali: una basata sugli Anni Persona e l'altra basata sulla precedente attribuzione diretta delle quote di ammortamento alle Missioni Istituzionali da parte del Centro di costo;

---

[2] Fanno eccezione le Amministrazioni che abbiano concordato con l'Ispettorato Generale per le politiche di Bilancio la trasmissione dei dati al Sistema di contabilità economica tramite file, descritta nella sezione prima, paragrafo 4, della presente Nota tecnica.

- la procedura elaborerà e visualizzerà, a seguito della scelta operata, una proposta di attribuzione delle quote stesse alle Missioni Istituzionali;
- il Centro di costo potrà **accettare** tale proposta oppure, se ritiene che l'attribuzione delle quote di ammortamento alle proprie Missioni sia diversa, **modificare** i valori visualizzati, ferma restando la necessità di attribuire alle varie Missioni Istituzionali il valore totale delle quote di ammortamento semestrali del Centro stesso *(la procedura controllerà che l'intera quota semestrale sia stata attribuita e non consentirà, in caso contrario, di procedere)*;
- l'attribuzione delle quote alle singole Missioni, proposta dalla procedura o quella eventualmente modificata dal Centro di costo, sarà quindi **registrata** sul Sistema.

3.4 Inserimento dei dati relativi agli altri costi (diversi da "Personale-comparto/qualifica" e "Ammortamenti"), per Missione Istituzionale

Al termine delle operazioni precedenti, **il Centro di costo dovrà inserire i dati relativi alle voci del Piano dei conti diverse da "Personale" e "Ammortamenti", al terzo livello, con riferimento alle Missioni Istituzionali individuate.**

Per facilitare il calcolo della quota di costi indiretti da attribuire a ciascuna Missione Istituzionale, è presente, come nelle precedenti rilevazioni dei costi, una **procedura d'ausilio** automatizzata, disponibile nelle applicazioni presenti nell'area riservata del portale.

L'utilizzo di tale procedura è facoltativa e, per i Centri di costo che decidessero di utilizzarla, consente:

- l'inserimento, al terzo livello del Piano dei conti, dei costi riferiti al Centro di costo nel II semestre che non sono ritenuti direttamente imputabili alle singole Missioni Istituzionali;
- la visualizzazione di una proposta di attribuzione degli stessi costi alle singole Missioni Istituzionali, calcolata utilizzando come parametro gli Anni Persona rilevati nello stesso periodo dal Centro di costo per Missione Istituzionale;
- la registrazione a Sistema della proposta visualizzata, se condivisa dal Centro di costo.

Successivamente alla registrazione della proposta, elaborata con la procedura d'ausilio, l'utente potrà accedere alla scheda di inserimento dei costi per Missione Istituzionale per aggiungere, a ciascuna Missione, altri eventuali costi oltre quelli già attribuiti.

Qualora il Centro di costo decidesse di **non avvalersi di tale procedura**, dovrà accedere alla scheda informatizzata ed inserire i costi direttamente su ciascuna Missione Istituzionale al terzo livello del Piano dei conti.

3.5 Compilazione della Nota illustrativa

Analogamente alle precedenti rilevazioni è stata prevista, per ogni Centro di costo, la compilazione della "Nota illustrativa", allo scopo di corredare le informazioni economiche e quantitative di ulteriori elementi conoscitivi.

La "Nota illustrativa", costituisce parte integrante del processo di rilevazione dei costi ed è suddivisa nelle sezioni di seguito illustrate:

Sezioni della Nota Illustrativa	
Nome della Sezione	**Contenuto**
Anni persona	Serve per fornire giustificazioni in merito alle variazioni: - degli Anni persona rilevati tra il I e II semestre 2005 - tra gli Anni persona rilevati nell'intero anno 2005 e quelli previsti in sede di budget rivisto dello stesso anno.
Missioni italiane – estere	In queste sezioni devono essere indicate, per ogni tipologia di risorsa, le motivazioni relative agli scostamenti derivanti: - tra il costo rilevato nel I e II semestre 2005 - tra il costo rilevato per l'intero anno 2005 e quello previsto in sede di budget rivisto per lo stesso periodo.
Altri costi del personale	
Beni di Consumo	
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	
Altri costi	
Oneri straordinari e da contenzioso	
Investimenti	
Informazioni organizzative	Va compilata solo se il Centro di costo ha subito di recente modifiche organizzative significative.
Altre informazioni significative	Serve per fornire qualsiasi altra indicazione utile a migliorare la lettura dei dati forniti dal Centro di costo.

Va tenuto presente che, in particolare, all'interno delle Sezioni "*Beni di consumo*", "*Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi*", "*Altri costi*" e "*Oneri straordinari e da contenzioso*", corrispondenti a voci di primo livello, sono state predisposte delle sottosezioni relative alle voci di secondo livello per fornire commenti e spiegazioni maggiormente aderenti alle diverse nature di costo.

Al momento della "Fine comunicazione" da parte del Centro di costo, il Sistema attiva alcuni **controlli automatici sia sulle variazioni dei dati immessi in sede di consuntivo tra I e II semestre, sia sulla somma dei valori consuntivi per l'intero anno 2005 ed i corrispondenti valori del budget rivisto,** in particolare controlla:

- se lo scostamento degli Anni Persona, per ogni qualifica, supera il 10%, in valore assoluto;
- se lo scostamento dei costi diversi dalle Retribuzioni e dagli ammortamenti, supera il 20%, in valore assoluto;
- se lo scostamento del valore degli investimenti supera il 20% in valore assoluto.

In caso di variazioni superiori ai valori citati il Sistema consentirà la validazione solo previa compilazione della corrispondente sezione della Nota illustrativa.

3.6 Comunicazione di fine attività

Al termine di tutte le operazioni sopra descritte, l'utente autorizzato dal Centro di costo all'inserimento dei dati comunicherà, attraverso apposita funzione, **la fine delle attività di inserimento.**

Tale comunicazione è propedeutica alla funzione di controllo e validazione dei dati da parte del responsabile del Centro di costo.

4. Attribuzioni del responsabile del Centro di costo

Il responsabile del Centro di costo, autorizzato ad operare tramite un identificativo ed una password personali, sulla base di un profilo specifico, potrà visualizzare e controllare i dati inseriti per il suo Centro di costo e:

- se il controllo avrà **esito positivo** effettuerà **la validazione** dei dati che, a questo punto, saranno trasmessi all'Ufficio Centrale di Bilancio per i successivi adempimenti di competenza;
- se il controllo avrà dato **esito negativo, riaprirà le attività di inserimento**; i dati del Centro di costo possono, così, essere modificati <u>direttamente dal responsabile stesso o dall'inseritore del Centro di costo</u>. In entrambi i casi, occorrerà, comunque, una nuova comunicazione di fine attività per procedere alla validazione da parte del responsabile.

5. Attribuzioni del referente del Centro di responsabilita' amministrativa

Il referente del Centro di responsabilità amministrativa, attraverso apposita utenza, è abilitato:

- alla visualizzazione dei dati economici dei Centri di costo sottostanti e al monitoraggio del relativo processo di raccolta;
- all'inserimento delle informazioni per la riconciliazione fra contabilità economica e finanziaria per i Centri di costo sottostanti.
- all'inserimento delle informazioni sulle modalità di ripartizione dei costi comuni, qualora non fossero state fornite nelle precedenti rilevazioni

5.1 Inserimento delle informazioni per la riconciliazione.

Allo scopo di ricondurre la consuntivazione economica a quella finanziaria – operazione di riconciliazione - è necessario rilevare le informazioni che consentono di identificare i disallineamenti

dovuti ai differenti criteri applicati nella rappresentazione degli eventi secondo l'approccio economico e quello finanziario.

Sebbene l'operazione di riconciliazione venga effettuata dalla Ragioneria Generale dello Stato, è necessario, tuttavia, che le Amministrazioni, oltre ai dati di costo, inviino le informazioni che evidenziano l'andamento della spesa rispetto alla manifestazione dei costi.

Le informazioni per la riconciliazione devono essere inserite e trasmesse dai Centri di responsabilità amministrativa, in funzione del ruolo riconosciuto a quest'ultimi nell'ambito del processo di contabilità economica.

Per ulteriori informazioni in merito, pur rimandando alla corrispondente sezione del **Manuale**, si ritiene utile, in questa sede, riportare alcune indicazioni di base.

Le informazioni di riconciliazione devono essere fornite con riferimento ai **costi rilevati ed agli investimenti effettuati**, complessivamente, dai sottostanti Centri di costo, per natura e per l'intero anno 2005, indipendentemente dalla suddivisione per semestri e per Missioni Istituzionali.

Le informazioni da fornire sono di due tipi, alle quali corrispondono due distinte schede informatizzate:

Informazioni analitiche, servono ad evidenziare, **per ogni tipologia di costo sostenuto e per ogni investimento effettuato**, nell'ambito del Centro di responsabilità amministrativa, la provenienza delle risorse finanziarie (pagamenti effettuati) che sono servite ad acquisire beni e servizi che il Centro ha effettivamente impiegato. Nella relativa scheda informatizzata saranno preimpostati, distintamente per voce del Piano dei conti, la somma dei costi sostenuti e degli investimenti effettuati, dai Centri di costo sottostanti al Centro di responsabilità amministrativa, riferiti all'intero anno.

Informazioni sintetiche, servono ad evidenziare, a livello di Centro di responsabilità amministrativa e senza distinzione per voce del Piano dei conti, i pagamenti effettuati con risorse finanziarie assegnate al Centro di responsabilità amministrativa e destinate:

- all'acquisizione di risorse (umane e strumentali) utilizzate da altri Centri di responsabilità amministrativa; sono risorse finanziarie, cioè, corrispondenti a Centri di costo non appartenenti al Centro di responsabilità;
- all'acquisizione di risorse (umane e strumentali) che saranno utilizzate in esercizi futuri: in questa categoria si possono comprendere sia le spese sostenute per l'acquisto di beni o servizi che troveranno impiego in anni futuri, sia le spese sostenute per la realizzazione, in economia, di beni strumentali e manutenzioni straordinarie che non sono state ultimate nell'anno ("Opere in corso").

Considerato che, al momento di effettuare la rilevazione dei costi del II semestre, le informazioni relative ai pagamenti effettuati nel 2005 sono disponibili, solo in parte, presso le Amministrazioni, e al fine di agevolare l'onere relativo alla loro **stima**, vengono di seguito indicate, per tipologia di costo, le fonti informative da cui sarà possibile ottenere quegli elementi che, pur non corrispondendo esattamente al pagato effettivo, sono ragionevolmente vicini a tale importo.

Tipologia di costo	Fonte informativa a cui riferirsi per stimare il dato del pagato
COSTO DEL PERSONALE (RETRIBUZIONE)	*"FLUSSI DI SPESA MENSILI" (SISTEMA IGOP)*
Altri costi gestiti tramite RUOLI DI SPESA FISSA (Esempio: affitti,spese di giustizia, etc..)	*Decreti di impegno*
Costi relativi ad ACQUISTO BENI E SERVIZI	*Copia degli ordinativi diretti o, in mancanza degli stessi, interrogazione al sistema informativo disponibile presso l' U.C.B. dell'Amministrazione.*
Costi gestiti tramite FUNZIONARI DELEGATI	*Copia degli ordinativi diretti di II° livello.*

* * *

A chiusura del Rendiconto generale dello Stato (Conto del Bilancio), previa comunicazione sul portale di contabilità economica, è prevista la possibilità di riaprire la sola fase relativa all'operazione di riconciliazione, per consentire eventuali modifiche agli importi precedentemente stimati.

5.2 Inserimento delle informazioni relative ai criteri di attribuzione dei costi comuni

In merito ai criteri di attribuzione dei costi comuni gestiti da un Centro di Responsabilità Amministrativa sui centri di costo sottostanti o su altri Centri di Responsabilità, si deve tener conto che:

- è necessario mantenere i medesimi criteri utilizzati nella fase di previsione iniziale (budget definito) anche nelle successive fasi di consuntivo I semestre, revisione del budget e consuntivo II semestre, al fine di garantire la coerenza dei dati;
- in ogni caso è richiesto l'inserimento dei criteri in oggetto anche in corso d'anno (fasi di consuntivo e revisione budget), ma ciò deve avvenire **una sola volta,** in quanto essi hanno **valenza annuale** e si riferiscono, perciò, all'intero esercizio.

Nella presente fase di rilevazione, pertanto, i soli Centri di responsabilità amministrativa che non vi abbiano provveduto nelle precedenti fasi di consuntivo I semestre e revisione budget 2005, devono inserire le informazioni relative ai criteri adottati per ripartire, sui Centri di costo sottostanti o sugli altri Centri di Responsabilità, i costi comuni gestiti dagli stessi

5.3 Validazione da parte del referente del Centro di responsabilità amministrativa

Il referente del Centro di responsabilità amministrativa effettuerà la validazione delle informazioni inserite di propria pertinenza. Tale validazione avrà il valore di firma e di trasmissione delle informazioni all'Ufficio Centrale del Bilancio competente.

6. Attribuzioni dell'Ufficio Centrale di Bilancio

Gli Uffici Centrali di Bilancio sono pienamente coinvolti nel processo di raccolta dei dati economici delle Amministrazioni Centrali dello Stato, infatti essi devono assicurare, attraverso il proprio profilo informatico il **controllo dei dati** inseriti e trasmessi - per via telematica - dai Centri di costo e dai Centri di Responsabilità.

Tale controllo ha lo scopo principale di verificare l'aderenza dei dati forniti ai principi e alle regole di contabilità economica previsti nel Manuale più volte richiamato e alle indicazioni contenute nella presente circolare. Al tempo stesso, collaborano con l'Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio all'analisi ed alla valutazione degli oneri delle funzioni e dei servizi istituzionali delle Amministrazioni presso cui operano.

Agli Uffici Centrali di Bilancio, in particolare, spetta:

- la verifica dei dati economici e della connessa Nota illustrativa trasmessi dai Centri di costo dopo la validazione effettuata dai responsabili di quest'ultimi;
- la verifica delle informazioni per la riconciliazione e delle altre informazioni trasmesse dai Centri di responsabilità amministrativa, dopo la validazione effettuata dai relativi referenti.

Le operazioni di controllo si concluderanno con due distinte **approvazioni**, che hanno il valore di trasmissione dei dati all'Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio.

Qualora l'Ufficio Centrale del Bilancio rilevasse l'opportunità di apportare **rettifiche o integrazioni ai dati economici trasmessi da uno o più Centri di costo**, contatterà il Centro interessato e, verificata la necessità di effettuare le modifiche, procederà alla **sospensione della validazione del Centro di costo**. A tale operazione, che avrà l'effetto di sospendere anche la validazione del Centro di responsabilità a cui il Centro di costo fa riferimento, dovrà seguire, effettuate le necessarie modifiche, una nuova comunicazione di fine attività ed una nuova validazione da parte del responsabile del Centro, nonché una nuova validazione da parte del referente del Centro di responsabilità amministrativa. Nel caso, invece, in cui l'Ufficio Centrale del Bilancio ritenesse opportuno rettificare o integrare **i soli dati trasmessi da uno o più Centri di responsabilità amministrativa**, contatterà il Centro interessato e procederà alla **sospensione della validazione del Centro di responsabilità amministrativa**, che non avrà effetto sulle validazioni dei Centri di costo. A tale operazione dovrà seguire, effettuate le necessarie modifiche, una nuova validazione da parte del referente del Centro di responsabilità amministrativa.

* * *

Nello schema seguente si rappresenta, in modo grafico, il processo descritto in precedenza.

IL PROCESSO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEL II SEM. 2005 (sintesi)
Uff. del personale (inseritore)
Elabora ed inserisce, sulla base dei flussi mensili di spesa del personale forniti dall'IGOP, il costo medio ANNUO del lavoro ordinario per posizione economica e Centro di responsabilità
Il responsabile Uff. del personale
Valida i costi medi annui del lavoro ordinario
Può indicare altre Missioni Istituzionali oltre a quelle su cui ha formulato il Budget rivisto 2005
Inserisce gli Anni Persona rilevati per posizione economica e per Missione Istituzionale, che il sistema moltiplica per il costo medio annuo del lavoro ordinario (elaborato dagli uffici del personale)
Il Centro di costo
Inserisce le ORE di straordinario rilevate per posizione economica, che il sistema moltiplica per il valore orario (acquisito da IGOP)
Inserisce gli altri costi diversi da retribuzioni
procedura di ausilio ?
SI
NO
Inserisce i costi rilevati nel II semestre, diversi dalle retribuzioni e ammortamenti, non direttamente riferibili alle Missioni Istituzionali, distinti per natura
Visualizza la proposta di attribuzione dei costi alle Missioni Istituzionali, eventualmente la modifica e la registra a sistema
Inserisce i costi rilevati nel II semestre, diversi da retribuzioni e ammortamenti, distinti per natura e per Missione Istituzionale
Inserisce i valori patrimoniali rilevati nel II semestre, visualizza la proposta di attribuzione delle quote di ammortamento alle Missioni Istituzionali, eventualmente la modifica e la registra a sistema
Compila la nota illustrativa
Comunica la fine attività
Riapre gli inserimenti
Il titolare del Centro di costo
Controlla i dati
Errori ?
Effettua la validazione dei dati di costo
Il referente del Centro di responsabilità amministrativa
Visualizza i dati inseriti dai Cdc sottostanti
Inserisce le informazioni analitiche e sintetiche per la riconciliazione
Nel caso in cu non l'avesse fatto nelle precedenti fasi, comunica i criteri di ribaltamento dei costi comuni
Effettua la validazione dei dati
Riapre gli inserimenti per il Cdr
L'Ufficio Centrale del Bilancio
Approva i dati di riconciliazione
Errori ?
Controlla i dati di costo, i costi medi del personale e le altre informazioni trasmesse
Errori ?
Riapre gli inserimenti per il
Approva i dati di costo
L'Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio
Analizza le informazioni trasmesse
Analizza i dati di costo
Errori ?
Produce documenti informativi che trasmette agli organi politici ed alle Amministrazioni stesse
Rilevazione dei costi del II semestre 2005

ALLEGATO N. 2

RILEVAZIONE DEI COSTI II SEMESTRE 2005

Nota sulla modalità di calcolo del costo medio unitario annuo del lavoro, per posizione economica e per Centro di responsabilità amministrativa, da applicare alla rilevazione dei costi del II semestre 2005

Come per il consuntivo del I semestre 2005, nella presente rilevazione, sarà applicata la separazione fra costo del lavoro ordinario e costo del lavoro straordinario, adottata a partire dal budget 2005 e descritta nel **Manuale**.

Costo medio annuo del lavoro ordinario

Componenti	Cosa contiene	Chi lo fornisce
Valore medio unitario annuo delle competenze fisse	▪ *Retribuzione tabellare (Stipendio tabellare + Indennità integrativa speciale)* ▪ *Retribuzione individuale di anzianità (RIA)* ▪ *Tredicesima* ▪ *Indennità di amministrazione* ▪ *Retribuzione di posizione dei dirigenti* Il valore è al netto dei contributi a carico dell'amministrazione e tiene conto degli importi medi unitari di competenza del periodo di riferimento; vanno, quindi, inclusi gli incrementi contrattuali maturati ancorché non ancora liquidati.	I due valori vanno calcolati ed inseriti dagli Uffici del personale delle Amministrazioni, distintamente per comparto/qualifica e per Centro di responsabilità amministrativa, sulla base dei dati della spesa di personale liquidata nel periodo di riferimento (*vedi schema successivo).*
+		
Valore medio unitario annuo delle competenze accessorie	Valore medio unitario annuo di tutte le componenti accessorie (escluso lo straordinario), al netto dei contributi e degli altri oneri (IRAP) a carico dell' Amministrazione. Per quanto riguarda, in particolare, il c.d. Fondo Unico di Amministrazione (FUA), dal momento che, di solito, la quota di competenza dell'anno viene liquidata l'anno successivo e che non sono noti in corso d'anno i criteri con cui questo sarà distribuito, per determinare la quota media annua per posizione economica, si può far riferimento ai criteri adottati in passato oppure si possono utilizzare criteri di ripartizione omogenea pro capite.	
+		
Valore unitario dei contributi e degli altri oneri (IRAP) a carico dell'Amministrazione	Valore da calcolare sulla base delle aliquote di legge.	**Il dato è calcolato automaticamente dal sistema di contabilità economica**
=		
Valore medio unitario annuo del lavoro ordinario	Valore complessivo somma di tutte le componenti.	**Il dato è calcolato automaticamente dal sistema di contabilità economica**

Si specificano di seguito le modalità di calcolo del valore medio unitario annuo delle competenze fisse e delle competenze accessorie:

Calcolo del valore unitario medio annuo delle competenze fisse	Calcolo del valore unitario medio annuo delle competenze accessorie
Spesa complessivamente liquidata nel II semestre 2005 per posizione economica e Centro di responsabilità amministrativa per le componenti fisse	Spesa complessivamente liquidata nel II semestre 2005 per posizione economica e Centro di responsabilità amministrativa per le componenti accessorie
-	-
Spese per componenti fisse liquidate nel periodo, ma relative a periodi precedenti (arretrati)	Spese per componenti accessorie liquidate nel periodo, ma relative a periodi precedenti (arretrati)
+	+
Spese per componenti fisse maturate nel II semestre, ma non ancora liquidate	Spese per componenti accessorie maturate nel II semestre, ma non ancora liquidate
÷	÷
N° cedolini pagati nel periodo *(quelli di persone a tempo parziale vanno conteggiati per un valore inferiore all'unità, corrispondente alla % di part-time)*	N° cedolini pagati nel periodo *(quelli di persone a tempo parziale vanno conteggiati per un valore inferiore all'unità, corrispondente alla % di part-time)*
=	=
Valore medio unitario mensile delle competenza fisse	Valore medio unitario mensile delle competenza accessorie
* 12 = Valore medio unitario annuo delle competenza fisse	* 12 = Valore medio unitario annuo delle competenza accessorie

I report con i dati dei flussi di spesa del personale

Per facilitare l'esecuzione del procedimento descritto, gli Uffici del personale potranno avvalersi degli appositi report contenenti i dati di spesa per le retribuzioni liquidate nel II semestre 2005 (flussi mensili di spesa del sistema conoscitivo del personale - SICO - della *Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale).*

I report in oggetto, denominati "Competenze lorde e ritenute varie II semestre 2005", sono a disposizione, in formato elettronico, per Centro di responsabilità amministrativa sul portale di contabilità economica nella sezione "Documentazione per le Amministrazioni".

Incrementi retributivi previsti dai contratti definiti relativi al biennio 2004/2005

A seguito del rinnovo dei contratti relativi al biennio economico 2004/2005, come precedentemente specificato, occorre, nel calcolo del costo medio, considerare l'aumento retributivo relativo al semestre in esame.

A tal proposito, verranno successivamente pubblicate sul Portale di Contabilità economica precise indicazioni relative agli incrementi retributivi.

Possibilità di visualizzare i costi medi delle fasi di Budget e di Consuntivo precedenti

Gli Uffici del personale possono visualizzare, selezionando l'apposito comando sulla schermata di inserimento dei costi medi, il costo medio delle competenze fisse e delle competenze accessorie, nonché il costo orario del lavoro straordinario, distinto per comparto qualifica, relativi al Consuntivo del I semestre 2005 e al Budget rivisto 2005, ed utilizzarli come termine di confronto e di riferimento.

Costo orario del lavoro straordinario

Il costo ORARIO del lavoro straordinario, per comparto/qualifica:

- è preimpostato nel sistema con i dati forniti dall'Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale della Ragioneria Generale dello Stato (IGOP), secondo il corrispondente valore orario tabellare dello straordinario risultante dai contratti collettivi nazionali in vigore, oppure scaduti ma non ancora rinnovati;
- non è modificabile;
- è uguale, all'interno di ciascun comparto/qualifica, per tutti i Centri di Responsabilità amministrativa e per tutte le Amministrazioni centrali.

06A00970

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Autorizzazione alla società «Astromar» di Augusta, ad istituire un deposito fiscale

Con decreto direttoriale n. 2005/5370 DAC/CTL del 13 dicembre 2005 la società Astromar di Augusta (Siracusa) (rappresentante legale Rocco Francesco, nato a Ricadi (Vibo Valentia) il 30 gennaio 1938, è stata autorizzata ad istituire in Augusta (Siracusa), via Marina di Ponente, 48/50, un deposito fiscale per la distribuzione dei tabacchi lavorati a provviste di bordo o altre destinazioni esenti.

Al deposito fiscale è stato assegnato il codice di accisa IT00SRT00012F.

06A01021

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Autorizzazione ad ampliare il proprio magazzino generale alla società «Interporto di Vado I.O. S.c.p.a.», in Vado Ligure

Con decreto ministeriale 19 gennaio 2006 la società «Interporto di Vado I.O. S.c.p.a.», con sede in Vado Ligure (Savona), via Trieste n. 25, è autorizzata ad ampliare il magazzino generale con due nuovi locali di mq 2.785 di superficie.

06A00931

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Gadovist».

Estratto provvedimento UPC/II/2184 dell'11 gennaio 2006

Specialità medicinale: GADOVIST.

Confezioni:

034964104/M - «1,0 mmol/ml» flaconcino da 15 ml;

034964116/M - «1,0 mmol/ml» flaconcino da 30 ml;

034964128/M - «1,0 mmol/ml» flacone per infusione da 65 ml;

034964130/M - «1,0 mmol/ml» flaconcino da 7,5 ml.

Titolare A.I.C.: Schering S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0237/002/II/010.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifiche minori della produzione del prodotto finito; modifiche delle procedure di prova applicate durante la produzione; eliminazione del controllo del valore del ph e del valore della densità durante la produzione del medicinale.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UPC/II/2185 dell'11 gennaio 2006

Specialità medicinale: GADOVIST.

Confezioni:

034964142/M - «1,0 mmol/ml» siringa preriempita da 5 ml;

034964155/M - «1,0 mmol/ml» siringa preriempita da 7,5 ml;

034964167/M - «1,0 mmol/ml» siringa preriempita da 10 ml;

034964179/M - «1,0 mmol/ml» siringa preriempita da 15 ml;

034964181/M - «1,0 mmol/ml» siringa preriempita da 20 ml.

Titolare A.I.C.: Schering S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0247/002/II/010.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifiche minori nella produzione del prodotto finito; modifiche delle procedure di prova applicate durante la produzione; eliminazione del controllo del valore del ph e del valore della densità durante la produzione del medicinale.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UPC/II/2186 dell'11 gennaio 2006

Specialità medicinale: GADOVIST.

Confezioni:

034964142/M - «1,0 mmol/ml» siringa preriempita da 5 ml;

034964155/M - «1,0 mmol/ml» siringa preriempita da 7,5 ml;

034964167/M - «1,0 mmol/ml» siringa preriempita da 10 ml;

034964179/M - «1,0 mmol/ml» siringa preriempita da 15 ml;

034964181/M - «1,0 mmol/ml» siringa preriempita da 20 ml.

Titolare A.I.C.: Schering S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0247/002/II/009.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: sostituzione di un sito di produzione dallo stabilimento Schering di Charlottenburg, Berlino allo stabilimento Schering di Wedding, Berlino e modifica della dimensione dei lotti del prodotto finito.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UPC/II/2191 del 18 gennaio 2006

Specialità medicinale: GADOVIST.

Confezioni:

034964104/M - «1,0 mmol/ml» flaconcino da 15 ml;

034964116/M - «1,0 mmol/ml» flaconcino da 30 ml;

034964128/M - «1,0 mmol/ml» flacone per infusione da 65 ml;

034964130/M - «1,0 mmol/ml» flaconcino da 7,5 ml.

Titolare A.I.C.: Schering S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0237/002/II/009.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: sostituzione del sito di produzione del prodotto finito da Schering AG, Max Dornstrasse 8-10, D-10589 Berlino Germania, «Charlottemburg Plant» a Schering AG, Muellerstrasse 170-178, D-13353 Berlino, Germania, «Supply Center Berlin» e modifica della dimensione dei lotti del prodotto finito da 78,408 per 1568,160 kg. a 326,700 per 1960,200 kg.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A00882-06A00884-06A00883-06A00881

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Mosanax».

Estratto provvedimento UPC/II/2187 dell'11 gennaio 2006

Specialità medicinale: MOSANAX.

Confezioni:

035650011/M - 10 supposte in strip pvc/ldpe da 500 mg;

035650023/M - 20 supposte in strip pvc/ldpe da 500 mg;

035650035/M - 30 supposte in strip pvc/ldpe da 500 mg;

035650047/M - 50 supposte in strip pvc/ldpe da 500 mg;

035650050/M - 60 supposte in strip pvc/ldpe da 500 mg;

035650062/M - 120 supposte in strip pvc/ldpe da 500 mg.

Titolare A.I.C.: Yamanouchi Pharma S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0294/002/II/001.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: sostituzione del sito di produzione, confezionamento e batch release da: Losan Pharma Gmbh (Germania) e Amcapharm Pharmaceutical Gmbh (Germania) a: Yamanouchi Pharma S.p.a., via delle Industrie, 2 - 20061 Carugate Milano e conseguente modifica del batch size da 60 kg a 120 o 180 kg.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A00885

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Sporanox».

Estratto provvedimento UPC/II/2188 del 18 gennaio 2006

Specialità medicinale: SPORANOX.

Confezioni: 027808029/M - 150 ml soluzione orale 10 mg/ml;

Titolare A.I.C.: Janssen Cilag S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0158/001/II/013.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiornamento del modulo 3: aggiunta di due certificati di Suitability per il principio attivo, cambio del nome dell'eccipiente sorbitolo 70 a sorbitolo liquido, aggiornamento dell'eccipiente idrossipropil beta-ciclodestrina alla Farmacopea europea, aggiornamento del sistema di chiusura per la sicurezza dei bambini, aggiornamento dei dati di stabilità del prodotto finito.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UPC/II/2189 del 18 gennaio 2006

Specialità medicinale: SPORANOX.

Confezioni: 027808031/M - 1 fiala di concentrato per soluzione per infusione da 25 ml + sacca di cloruro di sodio 0,9% da 100 ml;

Titolare A.I.C.: Janssen Cilag S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0158/002/II/004.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica del sito di produzione del prodotto finito da Abbott Laboratories, USA a Janssen Pharmacentica Nv. Belgio con conseguenti modifiche del metodo di produzione, e dei controlli in processo.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UPC/II/2190 del 18 gennaio 2006

Specialità medicinale: SPORANOX.

Confezioni: 027808031/M - 1 fiala di concentrato per soluzione per infusione da 25 ml + sacca di cloruro di sodio 0,9% da 100 ml

Titolare A.I.C.: Janssen Cilag S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0158/002/II/006.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica delle specifiche e dei metodi analitici dell'eccipiente idrossipropil-beta-ciclodestrina in conformità alla Farmacopea europea.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A00878-06A00879-06A00880

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione di specialità medicinali

Con la determinazione n. aM-14/2006 del 20 gennaio 2006 è stata sospesa, d'ufficio, l'autorizzazione alla produzione di specialità medicinali per l'officina Monico S.p.a., sita in Mestre (Venezia), via Ponte di Pietra, 7.

06A00930

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VENEZIA

Comunicato concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sottoelencate imprese, già assegnatarie del marchio a fianco indicato, hanno presentato nell'anno 2005, regolare dichiarazione di smarrimento dei quantitativi di punzoni sotto specificati.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli Uffici provinciali metrici competenti per territorio.

Marchio	Denominazione	Sede	Punzoni smarriti
256 VE	Gebbani e C. Snc	Venezia Marghera	1

06A00890

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE BRENTA-BACCHIGLIONE

Progetto di piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Livenza (P.A.I.L.)

Si rende noto che, con decreto segretariale n. 1 in data 3 gennaio 2006, sono state corrette le tavole n. 9 e 10 del «Progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Livenza (P.A.I.L.)», ai sensi dell'art. 6, comma 4, delle norme di attuazione dello stesso.

L'aggiornamento, che costituisce variante al P.A.I.L. entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Copia del decreto segretariale, con la cartografia allegata, sarà trasmessa alla provincia di Pordenone e al comune di Pordenone per l'affissione all'albo pretorio e depositata, al fine della consultazione, presso la segreteria tecnica dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (Direzione generale difesa del suolo), la regione Veneto, la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e la provincia di Pordenone.

06A00904

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G601026/1) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 6 0 2 0 1 *

€ 1,00